

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

70° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1996

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 154
2 ^a - Giustizia	» 160
4 ^a - Difesa	» 175
7 ^a - Istruzione	» 180
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 194
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 217

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	Pag. 3
---	--------

Organismi bicamerali

Mafia	Pag. 223
-------------	----------

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	Pag. 225
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 227
10 ^a - Industria - Pareri	» 228

CONVOCAZIONI	Pag. 229
--------------------	----------

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)****6ª (Finanze e tesoro)**

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1996

24ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
COVIELLO

Intervengono i ministri della funzione pubblica Bassanini e delle risorse agricole, alimentari e forestali Pinto, nonché i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti e Giarda e per le finanze Marongiu.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

(1704) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 38. Dichiara quindi inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti 38.6 e 38.0.1.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 38.12, 38.21, 38.14, 38.4, 38.25, 38.1, 38.10, 38.19, 38.7, 38.5, 38.3, 38.2 e 38.27.

Sono successivamente ritirati gli emendamenti 38.20, 38.16, 38.22, 38.15, 38.23, 38.24, 38.9, 38.18, 38.26 e 38.11.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, sono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 38.12, 38.21 e 38.14.

Viene quindi ritirato l'emendamento 38.4.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 38.25 e 38.1.

Il relatore MORANDO e il sottosegretario CAVAZZUTI esprimono parere contrario sull'emendamento 38.10.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS, l'emendamento 38.10 è posto ai voti e respinto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI sono altresì respinti gli emendamenti 38.19 e 38.7 di identico contenuto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT, è quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 38.5.

Il relatore MORANDO invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 38.3, sul quale esprime, altrimenti, parere contrario.

Il senatore IULIANO insiste per la votazione dell'emendamento, sul quale il sottosegretario CAVAZZUTI si dichiara contrario.

Il senatore IULIANO, nel dichiarare voto favorevole, osserva che non appare accettabile il mantenimento del privilegio in questione per gli ex membri di organi costituzionali.

L'emendamento 38.3 è quindi posto ai voti e respinto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti in votazione e respinti gli emendamenti 38.2 e 38.27.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 39. Dichiara quindi inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti 39.3, 39.25, 39.81, 39.4. Dichiara altresì inammissibili, in quanto privi di contenuto sostanzialmente modificativo del testo in esame, gli emendamenti 39.62, 39.65, 39.64, 39.8, 39.35, 39.55, 39.15, 39.33, 39.56, 39.71, 39.73, 39.45, 39.74, 39.61, 39.24, 39.49.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti 39.53, 39.48, 39.27, 39.36, 39.2, 39.34, 39.10, 39.11, 39.12, 39.28, 39.14, 39.67, 39.16, 39.68, 39.70, 39.17, 39.51, 39.22, 39.20, 39.44, 39.41, 39.39, 39.1, 39.46, 39.76, 39.47 e 39.75.

Vengono successivamente ritirati gli emendamenti 39.32, 39.6, 39.7, 39.52, 39.50, 39.63, 39.54, 39.9, 39.40, 39.66, 39.31, 39.30, 39.13, 39.29,

39.57, 39.37, 39.69, 39.58, 39.59, 39.21, 39.18, 39.60, 39.23, 39.43, 39.42.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 39.78, volto a sopprimere una disposizione assai penalizzante per il settore agricolo. Illustra quindi gli emendamenti 39.79 e 39.80, che propongono modifiche migliorative della norma, ove questa non venga soppressa. Illustra infine l'emendamento 39.77, finalizzato ad incentivare la modernizzazione del settore agricolo.

Sull'emendamento 39.78 esprimono parere contrario il relatore MORANDO e il sottosegretario MARONGIU.

Il senatore VEGAS, nel dichiarare voto favorevole, sottolinea la necessità di non penalizzare ulteriormente il settore agricolo.

Il senatore TAROLLI rileva che il settore agricolo concorre ai sacrifici imposti con la manovra, in misura pari a circa il doppio degli altri settori dell'economia e sottolinea che tale penalizzazione non trova alcuna giustificazione.

Il senatore AMORENA, dichiarando voto favorevole, stigmatizza l'atteggiamento pregiudiziale del relatore e del Governo nella valutazione degli emendamenti.

I senatori ANTOLINI, BOSELLO, GUBERT, MANTICA, PACE, ROSSI e WILDE dichiarano di apporre la propria firma sull'emendamento 39.78.

Il senatore CADDEO, nel dichiarare voto contrario, fa presente che nell'articolo 39 non è ravvisabile alcun intento punitivo.

Gli emendamenti 39.78 e 39.53 (di identico contenuto), posti ai voti, sono respinti.

Il relatore MORANDO osserva che l'emendamento 39.48 prevede l'estensione di agevolazioni alle colture orto-floro-vivaistiche. Dopo aver rilevato che tale estensione appare, nel merito, condivisibile, sottolinea che occorrerebbe reperire un'adeguata copertura finanziaria, al momento non ancora individuata, e per tale ragione esprime sull'emendamento un avviso contrario.

Il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario, associandosi alle considerazioni svolte dal relatore.

Il senatore AMORENA fa presente che la copertura finanziaria potrebbe essere individuata nell'innalzamento dell'aliquota IVA sul gas metano nel Mezzogiorno.

Il sottosegretario MARONGIU sottolinea la complessità della questione inerente alla differenziazione delle aliquote IVA sul gas metano nel territorio.

L'emendamento 39.48 è quindi posto ai voti e respinto.

Le Commissioni riunite respingono quindi, previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario MARONGIU, gli emendamenti 39.27 e 39.36.

Il relatore MORANDO invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 39.2, sul quale altrimenti il suo parere è contrario.

Di analogo avviso si dichiara il sottosegretario MARONGIU.

Il senatore SCIVOLETTO aderisce all'invito rivolto dal relatore, riservandosi di proporre l'emendamento 39.2 in Assemblea.

Sull'emendamento 39.80 esprimono parere contrario il relatore MORANDO ed il sottosegretario MARONGIU.

Il senatore D'ALÌ, nel dichiarare il proprio voto favorevole, sottolinea che il meccanismo dei crediti e buoni di imposta è assolutamente inapplicabile nel settore agricolo.

Il senatore GUBERT dichiara di apporre la propria firma sull'emendamento e sottolinea che la norma in questione rappresenta un'ingiusta penalizzazione soprattutto per i piccoli imprenditori agricoli che operano nelle aree montane.

Anche i senatori AMORENA e AZZOLLINI appongono la propria firma sull'emendamento 39.80, che viene quindi posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 39.79 esprimono parere contrario il relatore MORANDO e il sottosegretario MARONGIU.

Il senatore D'ALÌ dichiara voto favorevole, sottolineando che l'emendamento intende rimuovere una penalizzazione che colpisce in particolare modo i piccoli imprenditori.

I senatori ALBERTINI, AZZOLLINI, COSTA, GUBERT, IULIANO, TAROLLI e TONIOLLI dichiarano di apporre la propria firma sull'emendamento.

Il senatore CADDEO invita il Governo a valutare positivamente il contenuto dell'emendamento.

Il relatore MORANDO, preso atto del generale consenso sull'emendamento, esprime su di esso avviso favorevole.

Anche il sottosegretario MARONGIU si pronuncia infine favorevolmente sull'emendamento 39.79, respingendo l'accusa di pregiudizialità prima mossa nei confronti del Governo.

Le Commissioni riunite accolgono quindi l'emendamento 39.79.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario MARONGIU, sono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 39.34, 39.10, 39.11, 39.12, 39.28, 39.14, 39.67, 39.16, 39.68, 39.70, 39.17, 39.51, 39.22, 39.20, 39.44, 39.41 e 39.39.

Il relatore MORANDO invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 39.1, sul quale esprime altrimenti parere contrario.

Di analogo avviso si dichiara il sottosegretario MARONGIU.

Il senatore SCIVOLETTO aderisce all'invito del relatore e ritira l'emendamento 39.1.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario MARONGIU sono quindi posti in votazione e respinti gli emendamenti 39.46, 39.76, 39.47 e 39.75.

Il relatore MORANDO dichiara di condividere nel merito l'emendamento 39.77, ma si rimette alla valutazione del Governo in relazione alla necessità di un'idonea copertura finanziaria.

Il sottosegretario MARONGIU invita al ritiro dell'emendamento, assicurando che il Governo approfondirà la questione per l'Assemblea.

Il senatore D'ALÌ aderisce all'invito rivolto dal rappresentante del Governo e ritira l'emendamento 39.77.

Il senatore GUBERT esprime perplessità sul comma 2 ter dell'emendamento.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 40. Dichiara quindi inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti 40.10, 40.2, 40.1, 40.0.7, 40.0.2, 40.0.9, 40.0.3, 40.0.12, 40.0.5, 40.0.6, 40.0.11, 40.0.4, 40.0.8, 40.0.10.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti 40.4, 40.6, 40.7, 40.8 e 40.9.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 40.5, sottolineando che la norma di cui si propone la soppressione non appare condivisibile, in quanto essa crea vincoli nella gestione del patrimonio degli Istituti previdenziali, al solo scopo di contenere il debito pubblico.

Il senatore PACE illustra l'emendamento 40.0.1.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 40.4 e 40.5, di identico contenuto.

Le Commissioni riunite respingono quindi, previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 40.6.

Il relatore MORANDO e il sottosegretario CAVAZZUTI esprimono parere contrario sull'emendamento 40.7.

Il senatore GUBERT, nel dichiarare voto favorevole, sottolinea l'opportunità di escludere l'INAIL dalla previsione normativa in questione, anche per l'esigenza di piena disponibilità del patrimonio di tale Istituto.

L'emendamento 40.7 è quindi posto ai voti e respinto.

Sono altresì respinti, con separate votazioni e previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, gli emendamenti 40.8, 40.9 e 40.0.1.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 41. Dichiarando quindi inammissibili, in quanto privi di contenuto sostanzialmente modificativo del testo in esame, gli emendamenti 41.8, 41.9, 41.2, 41.10 e 41.14.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti 41.16, 41.17, 41.18, 41.19, 41.1, 41.3, 41.4, 41.5, 41.11, 41.7, 41.13, 41.6, 41.22 e 41.15.

Vengono ritirati gli emendamenti 41.20 e 41.12.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 41.21, sottolineando che non appare opportuno il riferimento, inserito nella norma, ad un singolo cittadino.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, sono quindi posti in votazione separatamente e respinti gli emendamenti 41.16, 41.17, 41.18 e 41.19.

Il relatore MORANDO e il sottosegretario CAVAZZUTI esprimono parere contrario sull'emendamento 41.21.

Il senatore D'ALÌ osserva che non appare chiaro il reale destinatario della norma in questione.

L'emendamento 41.21 è quindi posto ai voti e respinto.

Il relatore MORANDO invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 41.1, sul quale altrimenti il suo parere è contrario.

Di identico avviso si dichiara il sottosegretario CAVAZZUTI.

L'emendamento 41.1 viene quindi ritirato.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI sono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 41.3, 41.4, 41.5, 41.11, 41.7, 41.13, 41.6, 41.22 e 41.15.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 42. Dichiara quindi inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti 42.3, 42.7, 42.6, 42.4.

Il senatore VEGAS si chiede su quali ragioni si fondi la declaratoria di inammissibilità dell'emendamento 42.3, dato che l'articolo 42 non riguarda i saldi finanziari del 1997.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 42.9, volto ad escludere la retroattività di una norma fiscale, che appare in contrasto peraltro con lo Statuto dei diritti del contribuente varato di recente dal Governo con un apposito disegno di legge.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 42.10, finalizzato a ridurre alcuni aumenti di entrata compensandoli con ulteriori riduzioni di spesa.

Il senatore D'ALÌ fa proprio e illustra l'emendamento 42.1, volto a sopprimere una disposizione palesemente incostituzionale. Illustra quindi gli emendamenti 42.150 e 42.151.

Il senatore MUNGARI dichiara di apporre la propria firma sugli emendamenti 42.150 e 42.151.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 42.5, finalizzato alla soppressione di una norma molto discutibile relativa ad operazioni finanziarie per la gestione del debito pubblico.

Il sottosegretario GIARDA ritira l'emendamento 42.1000, restando conseguentemente precluso il subemendamento 42.1000/1.

Il senatore GIARETTA chiede assicurazioni circa il fatto che l'attuale formulazione del comma 33 consenta anche all'ANAS di effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui.

Il senatore MUNGARI illustra l'emendamento 42.8.

I presentatori danno per illustrati gli emendamenti 42.0.3, 42.0.4, 42.0.1 e 42.0.2.

Si passa alle votazioni.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, nonché una dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ, è posto ai voti e respinto l'emendamento 42.9.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, nonché una dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS, è analogamente posto ai voti e respinto l'emendamento 42.10.

Sull'emendamento 42.1, il RELATORE esprime parere contrario.

Anche il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario, ricordando che l'emendamento è volto a sopprimere una norma introdotta alla Camera dei deputati.

A tale emendamento aggiungono la propria firma i senatori GUBERT, MINARDO, TAROLLI, MUNGARI, COSTA e BOSELLO.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore D'ALÌ, il quale sottolinea l'importanza di accogliere l'emendamento in questione, ai fini della certezza del diritto.

L'emendamento 42.1 è infine posto ai voti e, dopo prova e controprova, risulta respinto.

Sull'emendamento 42.151, il RELATORE esprime parere contrario.

Il sottosegretario MARONGIU si associa al relatore.

A tale emendamento aggiungono la propria firma i senatori MINARDO e COSTA.

Per dichiarazione di voto favorevole intervengono i senatori AMORENA (che sottolinea l'importanza di non disperdere la piccola proprietà contadina), GUBERT (che paventa il rischio di una nefasta frammentazione aziendale dovuta ad eccessivi oneri di successione) e D'ALÌ (che richiama l'attenzione della Commissione sulla importanza di evitare discriminazioni a danno del settore agricolo).

L'emendamento 42.151 è infine posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 42.150 il RELATORE esprime parere contrario.

Il sottosegretario MARONGIU si associa al relatore.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ, l'emendamento è posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 42.5, il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario.

Il senatore D'ALÌ dichiara il proprio voto favorevole, sottolineando come l'emendamento sia volto a sopprimere dal testo una norma aggiunta rispetto alla manovra originaria.

Per una precisazione interviene il sottosegretario GIARDA, il quale fa presente che il comma di cui si propone la soppressione non ha effetti retroattivi ed è esclusivamente volto a rendere possibili per il Tesoro operazioni di mercato connesse alla rinegoziazione di debiti in essere.

Il senatore D'ALÌ riprende brevemente la parola per stigmatizzare come operazioni di questo tipo non possono non essere già state fatte in passato anche senza la norma in questione e chiede conferma in tal senso al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GIARDA ribadisce il parere contrario del Governo.

L'emendamento 42.5 è infine posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 42.8, il RELATORE invita i presentatori al ritiro in quanto non ritiene opportuno accogliere modifiche all'articolo 42.

Il senatore MUNGARI, accedendo all'invito del relatore, dichiara di ritirare l'emendamento 42.8.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 42.0.3, 42.0.4, 42.0.1 e 42.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 43.

Il senatore TONIOLLI dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti presentati dai senatori D'ALÌ e VEGAS.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 43.8.

I presentatori danno per illustrati gli emendamenti 43.32, 43.31, 43.30, 43.29, 43.28, 43.27, 43.26, 43.12, 43.10, 43.11, 43.9, 43.13, 43.14, 43.15, 43.16, 43.17, 43.18, 43.19 e 43.20.

Il senatore MINARDO dichiara di ritirare l'emendamento 43.33 e di dare per illustrato l'emendamento 43.34.

Sono altresì dati per illustrati gli emendamenti 43.6, 43.35, 43.3, 43.7, 43.4, 43.5 e 43.1000.

Il senatore GIARETTA illustra l'emendamento 43.37, al quale propone di aggiungere altresì un comma aggiuntivo al fine di stabilire che «ai contratti di trasferimento delle quote stipulati nel periodo 1996-97 non si applichino le riduzioni delle quote in occasione dell'acquisto di quote».

Il senatore SCIVOLETTO dà per illustrati gli emendamenti 43.1, 43.36 e 43.2.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 43.0.1 è inammissibile.

I presentatori danno infine per illustrati gli emendamenti 43.21, 43.24, 43.22, 43.23 e 43.25.

Si passa alle votazioni.

Sull'emendamento 43.8, il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario.

Il senatore D'ALÌ dichiara il proprio voto favorevole, sottolineando l'estraneità alla manovra in esame della materia di cui all'articolo 43, che l'emendamento in questione è volto a sopprimere. In caso di mancato accoglimento, egli si riserva peraltro di ripresentarlo in Assemblea.

L'emendamento 43.8 è quindi posto ai voti e respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 43.32, 43.31, 43.30, 43.29, 43.28, 43.27, 43.26, 43.12, 43.10, 43.11, 43.9, 43.13, 43.14, 43.15, 43.16, 43.17, 43.18, 43.19 e 43.20.

Sull'emendamento 43.34 il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore MINARDO, il quale sottolinea l'importanza dell'emendamento a favore delle associazioni di allevatori.

Per dichiarazione di voto contraria interviene il senatore SCIVOLETTO, il quale ricorda che la norma disciplina un processo già avviato e concluso.

Il senatore GUBERT dichiara di aggiungere la propria firma.

L'emendamento 43. 34 è quindi posto ai voti e respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, è analogamente posto ai voti e respinto l'emendamento 43.6.

Sull'emendamento 43.35, il RELATORE esprime parere contrario, in quanto privo di reale portata innovativa.

Anche il GOVERNO esprime parere contrario.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore MINARDO, il quale sottolinea l'opportunità di evitare comunque eventuali penalizzazioni a danno delle isole.

L'emendamento 43.35 è infine posto ai voti e respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 43.3, 43.7, 43.4 e 43.5.

Sull'emendamento 43.1000, il RELATORE chiede chiarimenti al Rappresentante del Governo, dal momento che le Commissioni riunite sono orientate ad accogliere esclusivamente gli emendamenti realmente indispensabili. Ciò al fine di limitare al massimo la possibilità di ulteriori modificazioni nel corso della terza lettura presso la Camera dei deputati. Egli si rimette comunque al Governo.

Il ministro PINTO ammette che l'emendamento 43.1000 non è strettamente indispensabile. Tuttavia, poichè le Commissioni appaiono orientate ad accogliere altre modifiche all'articolo 43, egli insiste per l'accoglimento di tale emendamento che contribuisce alla chiarezza normativa del testo.

L'emendamento 43.1000 è quindi posto ai voti e accolto.

Sull'emendamento 43.37, il RELATORE esprime parere favorevole quanto al testo originario. Egli si esprime invece in senso contrario alla aggiunta proposta dal senatore Giaretta in fase di illustrazione, aggiunta che rischia di avere una ricaduta finanziaria alla cui quantificazione è impossibile procedere al momento. Egli invita pertanto il senatore Giaretta a ritirare tale proposta e a ripresentarla eventualmente in Assemblea.

Il ministro PINTO esprime a sua volta parere favorevole sulla stesura originaria dell'emendamento, rimettendosi alle Commissioni sulla proposta di aggiunta formulata dal presentatore.

Il senatore GIARETTA accede all'invito del relatore e ritira la propria proposta di aggiunta.

Il senatore SCIVOLETTO condivide la scelta di ripresentare in Assemblea la norma relativa ai contratti stipulati nel periodo 1996-97 e dichiara di aggiungere la propria firma alla stesura originaria dell'emendamento. Dichiara altresì di ritirare conseguentemente gli emendamenti 43.1 e 43.36.

All'emendamento 43.37 aggiungono la propria firma i senatori PIATTI, MINARDO, TONIOLLI e CRESCENZIO.

Il senatore D'ALÌ dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento, motivato da ragioni di metodo. Si tratta infatti, a suo giudizio, di norme estranee al contenuto della manovra finanziaria.

Il senatore GUBERT chiede chiarimenti in ordine all'urgenza di introdurre in un articolo del «collegato», essenzialmente volto a sanare

una situazione passata, una norma che riguarda invece l'anno prossimo.

Il senatore SCIVOLETTO precisa che l'emendamento è identico ad altre proposte emendative presentate nei giorni scorsi con riferimento al decreto-legge sulle quote-latte, non poste in votazione per decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in quanto, ancorchè quasi unanimemente condivise, non erano state precedentemente votate e accolte dalla Commissione di merito.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore MINARDO, il quale auspica nel contempo un provvedimento organico di riforma del sistema delle quote-latte.

Il ministro PINTO assicura che il disegno di legge di riforma è proprio in questi giorni all'esame del Governo, che ha da poco concluso la consultazione con le regioni. Ne è quindi assai prossima la presentazione al Parlamento. Egli fornisce poi alcuni chiarimenti al senatore GUBERT in ordine all'urgenza della norma proposta con l'emendamento 43.37.

L'emendamento 43.37 è infine posto ai voti e accolto.

Il senatore SCIVOLETTO, dopo aver ricordato di aver ritirato gli emendamenti 43.1 e 43.36, dichiara di ritirare altresì l'emendamento 43.2, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.

Il PRESIDENTE ricorda di aver già dichiarato inammissibile l'emendamento 43.0.1.

Il senatore VEGAS contesta tale dichiarazione di inammissibilità, sottolineando come la norma proposta sia volta a prorogare le disposizioni della cosiddetta «legge Tremonti». Si tratta pertanto di una norma dalla quale possono solo derivare maggiori entrate e non certo maggiori spese. Egli stigmatizza quindi la parzialità delle dichiarazioni di inammissibilità, che paiono essere motivate più in ragione dei presentatori che in ordine alla reale incidenza sui conti dello Stato.

Il presidente COVIELLO replica che le decisioni della Presidenza in ordine alla ammissibilità degli emendamenti sono state prese senza influenza politica alcuna, come è dimostrato dalla dichiarazione di inammissibilità di numerosi emendamenti sia della maggioranza che del Governo.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono infine posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 43.21, 43.24, 43.22, 43.23 e 43.25.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

In considerazione dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE comunica che è necessario anticipare alle ore 15 la seduta già convocata per le ore 16 di oggi pomeriggio, nonchè convocare una seduta notturna per le ore 21.

Le Commissioni prendono atto.

La seduta termina alle ore 12,45.

25ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti e Giarda, per l'industria Carpi, per i trasporti Soriero e per le finanze Marongiu.

La seduta inizia alle ore 15,30.

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 44.

Dichiara pertanto inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta della Commissione dello scorso 21 novembre gli emendamenti 44.74, 44.77, 44.76, 44.75, 44.123, 44.63, 44.18, 44.109, 44.66, 44.23, 44.135, 44.134, 44.24, 44.4000, 44.11, 44.9, 44.112, 44.8, 44.139, 44.73, 44.72, 44.12, 44.62, 44.115, 44.13, 44.0.1, 44.0.2, 44.0.3, 44.0.4, 44.0.5; dichiara altresì inammissibili i seguenti emendamenti: 44.44, 44.87, 44.51, 44.85, 44.47, 44.84, 44.49, 44.83, 44.48, 44.82, 44.42, 44.80, 44.79, 44.41, 44.40, 44.78.

I presentatori danno per illustrati gli emendamenti 44.92, 44.137 e 44.91.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 44.93.

Il sottosegretario CAVAZZUTI illustra l'emendamento 44.6000, sottolineandone la natura tecnica: si tratta infatti di una proposta volta a migliorare la gestione delle iniziative per l'attuazione del diritto allo stu-

dio degli studenti universitari, in seguito all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 522 del 1996, relativo alla organizzazione del Ministero dell'università. Egli illustra altresì l'emendamento 44.5000, volto a sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 44, in quanto già recepiti nel testo di riforma del bilancio dello Stato.

I presentatori danno per illustrati gli emendamenti 44.35, 44.36, 44.94, 44.97, 44.99 e 44.104.

Il senatore MORO ritira gli emendamenti 44.95, 44.38, 44.96, 44.98, 44.100, 44.101, 44.102, 44.103, 44.105, 44.106, 44.107 e 44.108.

I presentatori danno per illustrati gli emendamenti 44.10 e 44.7.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 44.113 che, coerentemente ad altre decisioni già adottate dalle Commissioni riunite, è volto ad evitare discriminazioni a danno delle imprese agricole non soggette all'iscrizione a registro.

Il senatore VEGAS ritira l'emendamento 44.136.

Il senatore DONDEYNAZ illustra l'emendamento 44.6, volto a consentire il compimento di iniziative a favore dei non vedenti.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 44.50.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 44.90, 44.2, 44.4 e 44.21.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 44.114.

I presentatori rinunciano ad illustrare l'emendamento 44.22, di contenuto analogo all'emendamento 44.114.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 44.28, di contenuto analogo all'emendamento 44.114, al quale aggiunge la propria firma.

Il senatore DONDEYNAZ dà per illustrato l'emendamento 44.5.

Il sottosegretario CAVAZZUTI illustra l'emendamento 44.1000, volto a coordinare le norme di cui all'articolo 44 con quelle di cui all'articolo 61. Si tratta, afferma il Sottosegretario, di chiarire che il ricavato della vendita degli immobili non è destinato ad alimentare il fondo di ammortamento del debito pubblico.

I presentatori rinunciano ad illustrare l'emendamento 44.20.

Gli emendamenti 44.70 e 44.67 si danno per illustrati.

Il senatore MORO dà per illustrato l'emendamento 44.37.

Gli emendamenti 44.89 e 44.43 sono ritirati.

I presentatori rinunciano ad illustrare l'emendamento 44.88.

L'emendamento 44.45 è ritirato.

L'emendamento 44.86 è dato per illustrato dai presentatori.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare l'emendamento 44.46.

L'emendamento 44.81 è ritirato.

L'emendamento 44.14 è ritirato.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 44.68 e 44.64.

L'emendamento 44.69 è ritirato.

L'emendamento 44.65 è dato per illustrato dai presentatori.

Il sottosegretario CAVAZZUTI illustra l'emendamento 44.2000, volto a rispettare l'originario prospetto di collocazione dell'INA e ad evitare le accuse di mendacio rivolte al Governo italiano in sede internazionale. Si tratta, infatti, della esigenza di rispettare la promessa di sterilizzare il diritto di voto del Tesoro in attesa di consegnare le azioni dell'Istituto, che esso ancora mantiene, a coloro che eserciteranno il diritto di opzione. L'INA è d'altronde ormai un ente privatizzato, prosegue il Sottosegretario, come dimostra l'assoluta assenza di membri governativi dal Consiglio di amministrazione.

I presentatori danno per illustrato il subemendamento 44.3000/1.

Il sottosegretario CAVAZZUTI illustra l'emendamento 44.3000.

L'emendamento 44.1 è dato per illustrato.

I presentatori danno per illustrato l'emendamento 44.3.

Il senatore GUBERT aggiunge la propria firma all'emendamento 44.15, che dà per illustrato.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 44.16, 44.133 e 44.17.

Il senatore MUNGARI aggiunge la propria firma all'emendamento 44.25 e lo illustra sottolineando l'importanza di dotare la regione Calabria di infrastrutture di assoluta urgenza, senza peraltro gravare di alcun onere aggiuntivo il bilancio dello Stato.

Il senatore CRESCENZIO aggiunge la propria firma a tale emendamento.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 44.27, 44.31, 44.32, 44.34, 44.33, 44.58, 44.60 e 44.61.

I presentatori rinunciano altresì ad illustrare gli emendamenti 44.26 e 44.110.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 44.130, sottolineandone l'importanza a favore del mondo dell'artigianato.

I presentatori rinunciano ad illustrare l'emendamento 44.132.

I presentatori rinunciano altresì ad illustrare gli emendamenti 44.116, 44.121 e 44.118.

Il senatore TAROLLI ritira l'emendamento 44.124, in quanto già recepito in altra sede.

I presentatori ritirano gli emendamenti 44.122 e 44.138 per analogo motivo.

I presentatori rinunciano ad illustrare l'emendamento 44.131.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 44.125, richiamando l'attenzione che esso non comporta oneri per lo Stato.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 44.0.6 e 44.0.7.

Il senatore TAROLLI appone la propria firma all'emendamento 44.126, che illustra.

Il senatore MINARDO illustra separatamente gli emendamenti 44.127, 44.128 e 44.129.

Il PRESIDENTE ricorda che all'articolo 44 è stato ripresentato dal senatore Mungari l'emendamento 42.8, ritirato in quella sede, e che esso assume il n. 44.250.

Il sottosegretario GIARDA illustra infine l'emendamento 44.8000, volto a modificare alcune procedure per l'accesso al credito agevolato nel settore cinematografico.

Il PRESIDENTE ricorda che il Governo ha presentato il nuovo testo dell'emendamento 44.0.1000, al quale sono riferiti numerosi subemendamenti.

I presentatori rinunciano ad illustrare i subemendamenti 44.0.1000/23 e 44.0.1000/53.

Il subemendamento 44.0.1000/21 è ritirato.

I presentatori rinunciano ad illustrare i subemendamenti 44.0.1000/47, 44.0.1000/46, 44.0.1000/45, 44.0.1000/36, 44.0.1000/44, 44.0.1000/43, 44.0.1000/42, 44.0.1000/41, 44.0.1000/40, 44.0.1000/39, 44.0.1000/38, 44.0.1000/25 e 44.0.1000/24.

Il subemendamento 44.0.1000/18 è ritirato, così come è ritirato il subemendamento 44.0.1000/350.

Il senatore GUBERT illustra i subemendamenti 44.0.1000/7, 44.0.1000/11 e 44.0.1000/12, volti ad evitare che si possono apportare deroghe alle norme urbanistiche e alle procedure di trasparenza amministrativa.

Il senatore VIVIANI dichiara di ritirare, in considerazione del nuovo testo presentato dal Governo per l'emendamento 44.0.1000, i subemendamenti 44.0.1000/4, 44.0.1000/2, 44.0.1000/1 e 44.0.1000/3. Comunica tuttavia di aver presentato il subemendamento 44.0.1000/350 in considerazione delle perplessità che anche detto nuovo testo solleva.

I presentatori rinunciano ad illustrare i subemendamenti 44.0.1000/26, 44.0.1000/28, 44.0.1000/27, 44.0.1000/30 e 44.0.1000/29.

Il senatore DONISE illustra il subemendamento 44.0.1000/71, che consta di due parti: la prima per definire la sede delle decisioni dei contratti d'area; la seconda per escludere una individuazione preventiva delle aree di crisi nell'ambito delle quali realizzare i contratti d'area stessi.

I presentatori rinunciano ad illustrare i subemendamenti 44.0.1000/13 e 44.0.1000/19.

Il senatore ALBERTINI aggiunge la propria firma ed illustra i subemendamenti 44.0.1000/70 e 44.0.1000/20, osservando come quest'ultimo sia essenziale per impedire che vi siano trattamenti economici al di sotto dei minimi contrattuali di fatto vanificando la natura dei contratti collettivi.

I presentatori rinunciano ad illustrare i subemendamenti 44.0.1000/22, 44.0.1000/10, 44.0.1000/31, 44.0.1000/32, 44.0.1000/9, 44.0.1000/33, 44.0.1000/6, 44.0.1000/37, 44.0.1000/34, 44.0.1000/49, 44.0.1000/48, 44.0.1000/50, 44.0.1000/17, 44.0.1000/35, 44.0.1000/51 e 44.0.1000/52.

Il senatore GUBERT illustra i subemendamenti 44.0.1000/8, 44.0.1000/14, 44.0.1000/16 e 44.0.1000/15.

Il senatore AMORENA illustra il subemendamento 44.0.1000/5.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Vegas ha riformulato l'emendamento 43.0.1, già dichiarato inammissibile, aggiungendovi una clausola di copertura e lo ha ripresentato come subemendamento all'emendamento 44.0.1000. Esso assume pertanto il n. 44.0.1000/72 e può essere dichiarato ammissibile.

Il senatore VEGAS illustra brevemente tale subemendamento sottolineando come la copertura utilizzata sia la medesima utilizzata dallo stesso Governo nell'emendamento 44.0.1000.

Il sottosegretario GIARDA illustra il nuovo testo presentato dal Governo per l'emendamento 44.0.1000. Esso consta di due parti: una relativa ai commi da 1 a 8, recante le nuove tipologie di programmazione e gli strumenti della programmazione stessa; l'altra relativa ai commi da 1 a 12 recanti agevolazioni fiscali per nuove iniziative produttive nelle aree depresse.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 44.0.5, già dichiarato inammissibile, è stato riformato in un nuovo testo che risulta ammissibile.

I presentatori rinunciano tuttavia ad illustrarlo.

Anche gli emendamenti 44.0.9 e 44.0.10 si danno per illustrati.

Il PRESIDENTE informa che è stato presentato dal Governo un nuovo emendamento (44.0.301) sul quale occorre operare le valutazioni di ammissibilità.

Il sottosegretario SORIERO fa presente che sull'emendamento vi è il consenso sia del Dipartimento della funzione pubblica che del Ministero del tesoro.

Il presidente della 6ª Commissione ANGIUS rileva che, indipendentemente dal consenso registrato in seno al Governo, tale emendamento è stato presentato solo ora e che pertanto è indispensabile valutarlo con i dovuti approfondimenti ai fini dell'ammissibilità.

Interviene quindi il senatore CURTO, il quale chiede al Governo di precisare l'orientamento dell'Esecutivo e della maggioranza in relazione agli emendamenti presentati dall'opposizione, in considerazione del fatto che proprio in queste ore si sta decidendo l'atteggiamento dell'opposizione in merito al prosieguo all'*iter* parlamentare, del disegno di legge in titolo.

Il relatore MORANDO fa presente che la maggioranza non ha adottato alcun atteggiamento pregiudiziale in relazione agli emendamenti presentati dall'opposizione che, come appare evidente, vengono valutati di volta in volta con un esame di merito.

Mentre il senatore AMORENA non condivide le considerazioni del relatore, il senatore CADDEO concorda con esse.

Il Presidente COVIELLO fa presente che alcuni articoli, di grande rilievo politico, debbono ancora essere esaminati e che quindi non appare pregiudicata in alcun modo la strada di un eventuale accordo tra maggioranza ed opposizione.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 44.

Sull'emendamento 44.92 esprimono parere contrario il relatore MORANDO e il sottosegretario CAVAZZUTI.

Dopo che il senatore VEGAS ha chiesto che l'emendamento sia votato per parti separate, scindendo la soppressione del comma 1 da quella del comma 2, il senatore AMORENA ritira l'emendamento 44.92.

Dopo l'espressione del parere contrario da parte del RELATORE e del Sottosegretario GIARDA, interviene, in dichiarazione di voto sull'emendamento 44.137, il senatore VEGAS raccomandandone l'approvazione. Egli sottolinea, che, infatti, il Governo, eliminando, dal 1997, dalla tabella C della legge finanziaria la dotazione del Fondo sanitario nazionale, realizza un risparmio solo fittizio.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 44.137 e 44.91, di identico contenuto.

Sull'emendamento 44.6000, il RELATORE esprime parere contrario.

Dopo un intervento esplicativo del Sottosegretario GIARDA, che specifica che l'emendamento consente una migliore gestione dell'iniziativa per il diritto allo studio a favore degli studenti con redditi bassi, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 44.6000.

Il relatore MORANDO fa presente che gli emendamenti 44.5000 e 44.8000, presentati dal Governo, prevedono ambedue la soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo 44; tuttavia l'emendamento 44.8000, prevede l'ulteriore aggiunta di due commi all'originario testo dell'articolo 44. Chiede quindi la votazione per parti separate dell'emendamento 44.8000, in modo da porre in votazione congiuntamente la soppressione dei commi 2 e 3. Esprime, infatti, parere favorevole sulla soppressione dei commi 2 e 3, mentre preannuncia un voto contrario sulla restante parte dell'emendamento 44.8000.

Posti congiuntamente ai voti, vengono, quindi, accolti gli emendamenti 44.5000 e 44.8000 (prima parte), di identico contenuto.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 44.35 e 44.36, mentre risultano preclusi tutti gli emendamenti modificativi del comma 3 (44.94, 44.97, 44.99 e 44.104).

Accogliendo l'invito del RELATORE, il senatore BONAVITA aggiunge la firma e ritira l'emendamento 44.10.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CAVAZZUTI, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 44.7.

Dopo l'espressione del parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, interviene il senatore GUBERT, il quale sottolinea l'esigenza di coordinare le norme del comma 5 con le misure recate dall'articolo 39, già esaminato. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 44.113, finalizzato a agevolare le iniziative economiche dei piccoli imprenditori agricoli.

Interviene quindi il senatore D'ALÌ, a giudizio del quale sarebbe preferibile sopprimere l'intero comma 5, tenuto conto che già l'articolo 39 interviene sulla materia delle agevolazioni fiscali sull'impiego di carburante ad uso agricolo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI ribadisce il parere contrario, rilevando, peraltro, la natura sostanzialmente programmatica dell'emendamento che fa riferimento ai «contributi destinabili» a chi esercita attività agricola.

Il senatore CADDEO, pur giudicando condivisibile l'emendamento, invita i proponenti a ritirarlo, per ripresentarlo riformulato per l'Assemblea.

Il senatore GUBERT ritira l'emendamento 44.113.

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 44.6, a condizione che sia modificato, conservando solo le parole «dell'Unione Italiana Ciechi».

Concorda con il parere espresso dal relatore anche il sottosegretario CAVAZZUTI.

In senatore DONDEYNAZ fa presente che l'Unione italiana ciechi e la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza sono due enti affatto separati, insiste quindi per la votazione dell'emendamento così come presentato.

Intervengono su tale emendamento il senatore GUBERT, che ricorda che la Biblioteca italiana per ciechi conserva testi stampati in carattere Braille, e il senatore VEGAS, il quale fa presente che gli emendamenti 44.6 e 44.5, - di contenuto sostanzialmente analogo - sono riferiti a 2 diversi commi dell'articolo 44, con differenze non marginali dal punto di vista della erogazione dei finanziamenti statali.

Dopo un intervento del sottosegretario GIARDA, che non condivide la dichiarazione del senatore Vegas, il relatore MORANDO propone al senatore Dondeynaz di ritirare l'emendamento 44.5, riferito al comma 7. Modificando il precedente parere dichiara di accogliere l'emendamento 44.6, nel testo originario.

Il senatore DONDEYNAZ ritira, quindi, l'emendamento 44.5.

Il senatore TAROLLI aggiunge la propria firma all'emendamento 44.6, dopo aver ricordato di aver presentato un analogo emendamento - 44.123 - dichiarato precedentemente inammissibile.

Posto ai voti, dopo l'aggiunta di firme dei senatori MORO, VEGAS, GUBERT, ROSSI, MINARDO, CURTO, COLLINO, PACE, AMORENA, FERRANTE e IULIANO, viene quindi accolto l'emendamento 44.6.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 44.90.

Accogliendo l'invito del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, i senatori MONTAGNINO e RIPAMONTI ritirano, rispettivamente l'emendamento 44.2 e l'emendamento 44.4.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 44.21 e 44.114, di identico contenuto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 44.22.

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 44.1000. Il senatore VEGAS, motiva il proprio voto contrario, facendo presente che con esso il Governo conferma sostanzialmente l'orientamento di non voler effettuare il processo di privatizzazione.

Dopo le dichiarazioni di voto favorevole del senatore CADDEO, posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 44.1000.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 44.20, 44.70, 44.67, 44.37, 44.88, 44.86, 44.46, 44.68, 44.64 e 44.65.

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 44.2000.

Il senatore MARINO preannuncia il voto contrario dei senatori del Gruppo di Rifondazione comunista su tale emendamento, sottolineando come esso capovolga sostanzialmente l'orientamento emerso in Parlamento per quanto riguarda il voto spettante al Tesoro nelle società interessate dal processo di privatizzazione.

Il senatore VEGAS preannuncia il voto contrario sull'emendamento 44.2000, che, in sostanza, conferma l'orientamento contraddittorio dell'Esecutivo, in quanto alla dichiarata volontà di proseguire il processo di privatizzazione non ha fatto seguito alcun atto concreto.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore AMORENA, prende la parola il sottosegretario CAVAZZUTI, il quale, ricostruisce

analiticamente tutti i passaggi normativi che hanno indotto il Governo a rivedere la disciplina del voto spettante al Tesoro per le società in via di privatizzazione. Fa presente infatti che, come previsto fin dal 1994, a partire dal 3 ottobre 1996, il Tesoro avrebbe perduto il diritto di voto, per le quote di azioni che superavano la soglia prevista nello Statuto.

Sulla base di questa sostanziale «sterilizzazione» delle azioni possedute dal Tesoro è stata avviata in estate l'offerta pubblica di vendita delle obbligazioni convertibili in azioni dell'INA. Essendo venuti a cessare tali effetti di «sterilizzazione», a causa di una sopraggiunta normativa che, negli originari intenti del Governo, doveva essere riferita esclusivamente all'ENI, si profila il rischio di un contenzioso in sede internazionale nei confronti dello Stato italiano per la procedura di vendita dell'ultima *tranche* delle azioni della società assicurativa.

Da qui la necessità di ribadire, attraverso un ulteriore intervento normativo, che anche per l'INA valga la limitazione del voto eccedente la soglia prevista nello Statuto.

Preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, il senatore MUNGARI preannunzia il voto favorevole, sull'emendamento 44.2000.

Posto ai voti, tale emendamento viene approvato.

Con il parere contrario del relatore MORANDO, con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono il subemendamento 44.3000/1 e l'emendamento 44.3000, presentato dal Governo.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 44.1.

Viene inoltre ritirato l'emendamento 44.3.

Il relatore MORANDO, dopo aver sottolineato l'importanza strategica dell'autostrada del Brennero per i trasporti tra l'Italia e l'Austria, giudica non condivisibile la soluzione adottata con l'emendamento 44.15, che indica nella proroga della concessione alla Autostrada del Brennero S.p.a. lo strumento per reperire i fondi per avviare il progetto della galleria di base.

Propone pertanto alla senatrice Thaler Ausserhofer di riformulare il testo, esplicitando che il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari operativi definiti dalla legge che individuerà l'intervento da realizzare per il potenziamento e l'ammodernamento della linea ferroviaria del Brennero, e per la realizzazione della relativa galleria di base, è autorizzato a prorogare il termine di concessione dell'Autostrada del Brennero S.p.a. alle condizioni che la legge stessa definirà.

La senatrice THALER AUSSERHOFER riformula l'emendamento 44.15 nel senso proposto dal relatore.

Sul testo riformulato (44.15 nuovo testo) si apre la discussione.

Il senatore ANDREOLLI dichiara di condividere il testo come riformulato, mentre a giudizio del senatore GUBERT sarebbe preferibile reperire subito risorse finanziarie volte ad avviare finalmente il progetto.

A giudizio del senatore GRILLO, l'emendamento, pur condivisibile, non consente di avviare il progetto; propone quindi di modificarlo inserendo almeno la verifica della fattibilità del piano finanziario da parte del Tesoro.

A giudizio del senatore VIVIANI l'emendamento, come riformulato, costituisce solo il primo passo per reperire le necessarie risorse finanziarie per realizzare un progetto di grande rilievo nazionale. Rispetto a tale prospettiva, sollecita il Governo ad assumere quanto prima una specifica iniziativa.

A giudizio del senatore ALBERTINI l'emendamento 44.15 (nuova formulazione) risulta condivisibile, mentre il senatore TAROLLI, dopo aver dichiarato il voto favorevole, sollecita il Governo ad assumere un'iniziativa significativa per realizzare il progetto della galleria di base del Brennero.

Prende la parola quindi il senatore VENTUCCI, il quale sottolinea come il Governo non abbia ancora un progetto definitivo per il Brennero, al di là delle risorse finanziarie disponibili.

Dopo un intervento del senatore CADDEO, che si dichiara a favore dell'emendamento riformulato, interviene il senatore GUERZONI, il quale invita la senatrice Thaler Ausserhofer a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore COLLINO preannuncia il voto favorevole della sua parte politica sul nuovo testo dell'emendamento 44.15, specificando però che il voto positivo è motivato dalla rilevanza nazionale del progetto per il Brennero; ben altrimenti va giudicato il comportamento del Governo che non ha nessun progetto di respiro nazionale.

Il relatore MORANDO, prendendo atto dell'ampio dibattito svoltosi sull'emendamento 44.15 (nuovo testo), ribadisce il suo parere favorevole.

Posto ai voti, è quindi accolto tale emendamento.

Sull'emendamento 44.16, il RELATORE e il sottosegretario CAVAZZUTI sono favorevoli. I senatori CADDEO e D'ALÌ vi appongono la propria firma (il senatore D'Alì ritira anche l'emendamento 44.133). L'emendamento 44.16 viene quindi approvato.

Il senatore GIARETTA ritira quindi l'emendamento 44.17. Contrari il relatore ed il sottosegretario Cavazzuti, sono poi respinti gli emendamenti 44.25, 44.27, 44.31, 44.32, 44.34, 44.33, 44.58, 44.60 e 44.61.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti (contrari il relatore ed il sottosegretario Cavazzuti) gli emendamenti 44.26, 44.110,

44.130 e 44.132 di identico contenuto. Sono poi ritirati gli emendamenti 44.116, 44.121, 44.118.

Contrari il relatore ed il sottosegretario Cavazzuti, sono poi respinti gli emendamenti 44.131, 44.125, 44.0.6 e 44.0.7.

Il senatore TAROLLI ritira l'emendamento 44.126.

L'emendamento 44.127 è ritirato dal senatore Minardo e fatto proprio dal senatore D'Alì. Contrari il relatore ed il sottosegretario Cavazzuti, dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori Gubert e Napoli, l'emendamento è respinto.

L'emendamento 44.128 viene riformulato dal senatore Minardo con la data del 31 dicembre 1997. Favorevoli il relatore ed il sottosegretario Cavazzuti, l'emendamento, come riformulato, è accolto.

Sull'emendamento 44.129, tanto il relatore quanto il sottosegretario Cavazzuti si rimettono alla Commissione, che lo approva.

Il RELATORE esprime poi parere contrario, in questa fase, sulla seconda parte dell'emendamento 44.8000, di cui è stato votato la prima parte perchè presentato solo oggi e quindi la Commissione non ha avuto tempo per esaminarlo.

Il ministro BASSANINI ritira l'emendamento in questione, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il presidente COVIELLO ricorda che il Governo ha ritirato anche l'emendamento 44.0.301.

La seduta, sospesa alle ore 19,05, viene ripresa alle ore 19,35.

Si passa all'esame dei subemendamenti all'emendamento 44.0.1000 del Governo.

Il senatore MORO ritira tutti i subemendamenti di cui è firmatario, riservandosi di valutarli in relazione al nuovo testo dell'emendamento 44.0.1000.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario CAVAZZUTI sono quindi respinti i subemendamenti 44.0.1000/7, 44.0.1000/11 e 44.0.1000/12.

Il senatore RIPAMONTI illustra il subemendamento 44.0.1000/99 che, favorevoli il relatore ed il sottosegretario CAVAZZUTI, è accolto.

Il RELATORE suggerisce quindi una riformulazione del subemendamento 44.0.1000/71, volta a modificare la lettera *f*) del comma 1 dell'emendamento 44.0.1000, con il quale si dispone che le aree di crisi saranno indicate dal Presidente del consiglio dei ministri,

su proposta del Ministro del bilancio e sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

Su tale ipotesi di riformulazione si apre un dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori DONISE (che condivide l'impostazione del relatore), GRILLO e D'ALÌ (i quali, pur giudicando opportuna una nuova analisi sulla scelta delle aree su cui intervenire, ritengono che non debba essere pregiudicato il lavoro sin qui svolto su questa materia dai precedenti Governi), ALBERTINI e MONTAGNINO (che condividono l'impostazione del relatore) nonché il sottosegretario PIZZINATO ed il ministro BASSANINI (i quali concordano con il relatore rilevando che la sua proposta non cancella il lavoro sin qui volto).

Al termine di tale dibattito, il relatore MORANDO precisa come segue la sua proposta di riformulazione: «al comma 1, lettera f), sostituire le parole da »oggetto« sino a «Ministri» con le altre «indicata dal Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione e sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro 15 giorni dalla richiesta».

Sono ritirati dai presentatori i subemendamenti 44.0.1000/13 e 44.0.1000/19.

Il senatore ALBERTINI si dichiara disponibile a ritirare il subemendamento 44.0.1000/22, nel caso in cui la Commissione si esprima favorevolmente sul successivo emendamento 44.0.1000/70.

A favore dell'emendamento 44.0.1000/70 si esprimono quindi il relatore MORANDO - il quale invita il senatore Albertini a ritirare l'emendamento 44.0.1000/22 - e il ministro BASSANINI.

Il senatore ALBERTINI ritira l'emendamento 44.0.1000/22.

Il senatore D'ALÌ motiva il suo voto contrario all'emendamento 44.0.1000/70 rilevando che, fermo restando il principio della salvaguardia dei minimi contrattuali, è necessario prevedere una più decisa revisione degli oneri previdenziali.

Il senatore CADDEO annuncia il suo voto favorevole all'emendamento 44.0.1000/70.

Il senatore GRILLO si associa alle osservazioni del senatore D'alì, rilevando che l'emendamento all'esame marca chiaramente la differenza tra la posizione della maggioranza e quella dell'opposizione sulle misure più idonee a creare nuova occupazione.

Il subemendamento 44.0.1000/70 posto ai voti è quindi approvato.

Sulla formulazione del successivo emendamento 44.0.1000/71 si apre una breve discussione alla quale prendono parte il senatore

GRILLO, contrario all'emendamento, il senatore MONTAGNINO, il senatore DONISE, il ministro BASSANINI e il RELATORE.

Al termine, dopo una dichiarazione di astensione del senatore Montagnino, il subemendamento 44.0.1000/71, posto ai voti, è accolto.

Il presidente COVIELLO dichiara conseguentemente precluso il subemendamento 44.0.1000/20.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,50.

26ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
COVIELLO

Intervengono i ministri della funzione pubblica Bassanini e delle finanze Visco, i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti e Giarda, per le finanze Marongiu e per la pubblica istruzione Masini e Rocchi.

La seduta inizia alle ore 22,30.

IN SEDE REFERENTE

(1704) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il loro avviso sul subemendamento 44.0.1000/10.

Il RELATORE e il ministro BASSANINI esprimono quindi parere contrario al subemendamento 44.0.1000/10 che, posto ai voti, non è accolto.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che sono stati ritirati i subemendamenti 44.0.1000/31 e 44.0.1000/32.

Sul subemendamento 44.0.1000/9 esprimono parere contrario il relatore MORANDO e il ministro BASSANINI.

Dopo che il senatore GUBERT ha dichiarato che voterà a favore dell'emendamento 44.0.1000/9, il senatore MORO dichiara di apporre la propria firma a tale subemendamento, a favore del quale voterà.

Posto ai voti il subemendamento 44.0.1000/9 è respinto.

Dopo che i presentatori hanno dichiarato di ritirare i subemendamenti 44.0.1000/33 e 44.0.1000/6, il relatore MORANDO esprime un parere contrario al subemendamento 44.0.1000/8, precisando che esso mira ad estendere alle aree montane una tipologia di intervento realizzata con forme specifiche e soluzioni innovative, anche sotto il profilo istituzionale, mirata specificamente alle aree depresse.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime anch'egli un parere contrario al subemendamento 44.0.1000/8 che, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT, è posto ai voti e respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati ritirati i subemendamenti 44.0.1000/37, 44.0.1000/34, 44.0.1000/49, 44.0.1000/48, 44.0.1000/50, 44.0.1000/35, 44.0.1000/14, 44.0.1000/51 e 44.0.1000/52.

Accogliendo quindi un invito rivolto dal RELATORE, il senatore MONTAGNINO ritira il subemendamento 44.0.1000/17

Il relatore MORANDO e il sottosegretario CAVAZZUTI esprimono quindi parere contrario sul subemendamento 44.0.1000/16 che, posto ai voti, è respinto.

Parere contrario esprimono altresì il RELATORE e il rappresentante del Governo sul subemendamento 44.0.1000/15 che, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT, viene posto ai voti e respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che i subemendamenti 44.0.1000/5, 44.0.1000/42 e 44.0.1000/41 sono stati ritirati.

Posti separatamente ai voti, risultano poi respinti i subemendamenti: 44.0.1000/23, 44.0.1000/53, 44.0.1000/47, 44.0.1000/46, 44.0.1000/45, 44.0.1000/36, 44.0.1000/25, 44.0.1000/24, 44.0.1000/26, 44.0.1000/28, 44.0.1000/27, 44.0.1000/30, 44.0.1000/29, 44.0.1000/44, 44.0.1000/43 sono poi stati ritirati i subemendamenti 44.0.1000/40, 44.0.1000/39 e 44.0.1000/38.

Sull'emendamento 44.0.1000 interviene quindi per dichiarazione di voto il senatore GRILLO, il quale fa presente che la contrarietà della sua parte politica all'articolo aggiuntivo proposto dal Governo deriva dall'avviso contrario a suo tempo espresso sull'Accordo per il lavoro siglato tra il Governo e le parti sociali nel settembre di quest'anno. Contrariamente all'Accordo del luglio del 1993 che, pur tra limiti e inadempimenti dovuti soprattutto a resistenze prevalentemente di parte sindacale, ebbe il merito di avviare in Italia una vera politica dei redditi, l'Accordo di set-

tembre, lungi dal delineare una politica innovativa per lo sviluppo dell'occupazione, si limita a proporre strumenti tradizionali, basati soprattutto sulla leva fiscale e non sulle necessarie misure intese alla flessibilizzazione del mercato del lavoro, inidonei a segnare una decisa inversione di tendenza rispetto alla crisi occupazionale che, dal Governo Ciampi in poi, si è andata aggravando. Solo con la cosiddetta legge Tremonti, infatti, sono stati conseguiti, per un breve tempo, risultati positivi. Nel complesso, l'emendamento proposto dal Governo è deludente sia nella parte in cui vengono proposte tipologie presentate come innovative ma che in realtà propongono in larga misura istituti già esistenti; sia per quanto concerne gli aspetti procedurali, per i quali va rilevata in particolare la mancanza di specifici momenti di validazione di qualità dei progetti. Altrettanto insoddisfacente è la parte sui patti territoriali, mentre, per quanto concerne i programmi d'area è da segnalare la lacunosa formulazione della disposizione recata alla lettera f) del comma 1, la quale, facendo un passo indietro rispetto al testo dell'Accordo di settembre, esclude inspiegabilmente le banche tra i soggetti da coinvolgere nella messa a punto di tale strumento. Si tratta di una lacuna grave, sulla quale il Governo dovrebbe meditare con attenzione, poichè, soprattutto per quanto concerne il Mezzogiorno, la mancanza di soggetti finanziari idonei ad attivare le risorse disponibili al fine di far crescere un tessuto imprenditoriale endogeno è la ragione per la quale il pur ingente trasferimento di fondi pubblici in quell'area del paese non si è tradotta in sviluppo economico e sociale. Anche la sommaria indicazione delle agevolazioni fiscali, infine, induce la sua parte politica ad esprimere un voto contrario all'emendamento 44.0.1000.

Il senatore MANFROI rileva che si perviene all'approvazione di norme molto rilevanti con una procedura quanto meno discutibile, poichè la Commissione lavoro e previdenza sociale - nell'ambito della quale l'Accordo di settembre è stato lungamente discusso sia nella fase preliminare che in quella successiva alla sua sottoscrizione - è stata di fatto espropriata della possibilità di discutere su disposizioni che danno attuazione a una parte dell'Accordo stesso. Egli non intende entrare nel merito dell'emendamento, ma si limita a rilevare che il modo in cui esso viene discusso e presumibilmente accolto chiarisce che il Governo è più attento all'opinione espressa dalle parti sociali, e in particolare dalle organizzazioni sindacali, che all'orientamento delle Camere, sempre più spesso chiamate a ratificare decisioni adottate in altre sedi. Per tale motivo annuncia, a nome della sua parte politica, il voto contrario all'emendamento 44.0.1000.

Il senatore CADDEO, nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento 44.0.1000, sottolinea che esso riordina e innova opportunamente gli strumenti volti a promuovere interventi destinati in particolare allo sviluppo delle aree depresse. In particolare, le disposizioni all'esame consentiranno il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e, considerata anche la loro valenza innovativa, favoriranno interventi mirati, in modo da non disperdere le risorse disponibili.

Posto ai voti l'emendamento 44.0.1000 (nuovo testo), integrato con le modifiche approvate, è accolto.

Il Presidente avverte, poi che l'emendamento 43.0.1, già ritenuto, in una nuova formulazione, subemendamento 44.0.1000/72, è da collocarsi più propriamente come emendamento aggiuntivo all'articolo 44, con il numero 44.0.500.

Il RELATORE esprime quindi parere contrario sull'emendamento 44.0.500 osservando che esso, al di là di una valutazione dei pregi e dei limiti del decreto-legge n. 357 del 1994, convertito con modificazione dalla legge n. 481 dello stesso anno, si muove in una prospettiva del tutto diversa, e in una certa misura antagonistica, rispetto alla filosofia alla quale si ispira l'intera manovra di finanza pubblica per il triennio 1997-1999.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime un avviso conforme a quello espresso dal Relatore.

Nel dichiarare che voterà a favore dell'emendamento 44.0.500, il senatore VEGAS osserva che le dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo confermano che la manovra di finanza pubblica all'esame esclude la possibilità di adottare misure di stimolo alla domanda e ritiene di poter affrontare i problemi occupazionali attraverso un aumento della pressione fiscale, destinato invece ad accentuare le tendenze recessive dell'economia e a non certo a favorire i disoccupati. La scelta di privilegiare un'impostazione dirigista è peraltro documentata dal fatto che è stato testè approvato un emendamento spurio, sulla cui ammissibilità è lecito nutrire dei dubbi, e che è destinato a creare solo lavoro indotto e improduttivo, regolato burocraticamente, e comunque in misura assai scarsa.

Il senatore COLLINO, nell'associarsi alle considerazioni del senatore Vegas, annuncia il voto favorevole della sua parte politica all'emendamento 44.0.500.

Dichiarano il voto favorevole all'emendamento 44.0.500 i senatori GUBERT, favorevole all'introduzione di misure di defiscalizzazione degli investimenti per incentivare l'occupazione, MANFROI, il quale deplora la impostazione del Governo, intesa a riprodurre interventi a carattere assistenzialistico e burocratico e TAROLLI, che sottolinea la necessità di superare la politica del Governo sull'occupazione, ispirata a modelli dirigisti e pubblicistici.

Il senatore ALBERTINI annuncia il voto contrario della sua parte politica all'emendamento 44.0.500, ricordando che la cosiddetta legge Tremonti ha prodotto una riduzione dei livelli occupazionali.

L'emendamento 44.0.500 è quindi posto ai voti e, dopo prova e controprova, è respinto.

Accogliendo un invito in tal senso del relatore MORANDO, il senatore MONTAGNINO ritira l'emendamento 44.0.5 nuovo testo, dopo averlo fatto proprio.

Il relatore MORANDO e il sottosegretario CAVAZZUTI esprimono quindi parere contrario sull'emendamento 44.0.9, a favore del quale, invece, dichiara che voterà il senatore PASTORE.

Posto ai voti l'emendamento 44.0.9 è respinto.

Dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del GOVERNO, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 44.0.10.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 6, precedentemente accantonato. Dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 6.22, 6.32, 6.27, limitatamente al comma 2-ter, 6.15, 6.4, 6.20, 6.30, 6.0.3, 6.0.2, 6.0.1 e 6.56.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 6.17, 6.34 e 6.24.

Il senatore D'ALÌ illustra quindi gli emendamenti 6.55 e 6.58 rilevando che essi si propongono di depennare dal testo del disegno di legge all'esame l'aberrante principio della retroattività di norme in materia fiscale. Illustra quindi l'emendamento 6.57, rilevando che esso intende incidere sulla delega recata dall'articolo 49 che, oltre ad essere contraria al dettato costituzionale, realizzerebbe, ove attuata, un inasprimento della pressione fiscale, contrariamente a quanto previsto circa l'invarianza del gettito.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 6.35 e 6.31, e sono ritirati gli emendamenti 6.2 e 6.5.

Il senatore BRIGNONE illustra quindi l'emendamento 6.28, mentre viene ritirato dai presentatori l'emendamento 6.14.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 6.33, 6.47, 6.18, 6.8 e 6.12.

Il senatore TAROLLI illustra poi l'emendamento 6.46, inteso a disciplinare, agevolandola, la reversibilità del rapporto di lavoro dal tempo parziale al tempo pieno.

Dopo che il senatore ALBERTINI ha dato per illustrato l'emendamento 6.23, il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 6.300, sottolineando che la sua parte politica è favorevole all'abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro autonomo e chiede altresì che il Governo si esprima sulla proposta di sopprimere il comma 6 dell'articolo 20 del disegno di legge all'esame. Illustra quindi l'emendamento 6.59 rilevando che l'articolo 58, di cui si propone la soppressione, prevede una delega che si caratterizza per la estrema genericità e che è destinata a produrre un aumento della pressione fiscale.

Dà quindi per illustrato l'emendamento 6.54.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 6.53 risulta precluso in seguito all'approvazione dell'articolo 31.

Il senatore GUBERT illustra quindi l'emendamento 6.42.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 6.9 e 6.501, mentre vengono ritirati gli emendamenti 6.6 e 6.3.

Il senatore TAROLLI illustra quindi gli emendamenti 6.48 e 6.49.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 6.41.

Il senatore VENTUCCI illustra l'emendamento 6.26, diretto ad evitare dubbi interpretativi e ad armonizzare la materia ivi trattata con le disposizioni previste dall'articolo 12.

Vengono quindi dati per illustrati gli emendamenti 6.36 e 6.19, mentre viene ritirato l'emendamento 6.7.

Il senatore GUBERT illustra quindi l'emendamento 6.43, osservando che con esso si intende riequilibrare la sanzione in relazione alla gravità della violazione, da commisurare al reddito ricavato da attività non autorizzate.

Il senatore MORO dà quindi per illustrato l'emendamento 6.37 e il senatore GUBERT illustra l'emendamento 6.45.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 6.44, finalizzato a ricomprendere nella previsione del comma 6 tutte le cooperative sociali e non solo quelle a carattere socio-assistenziale.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 6.52.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 6.25, finalizzato alla soppressione del comma 7, che non appare coerente con le finalità di risparmio che l'articolo 6 si propone.

Il senatore MANTICA illustra l'emendamento 6.11.

Vengono quindi dati per illustrati gli emendamenti 6.10, 6.38, 6.51, 6.50, 6.13 e 6.21.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 6.40, che introduce alcuni criteri di precedenza per l'utilizzo del *part-time*.

Il senatore COLLINO illustra l'emendamento 6.16.

Viene dato per illustrato l'emendamento 6.1.

Il senatore D'ALÌ, nell'illustrare l'emendamento 6.60, osserva che esso non sembra necessitare di una copertura finanziaria.

Vengono infine dati per illustrati gli emendamenti 6.29 e 6.500.

Il senatore MORO chiede di conoscere le ragioni su cui è fondata la declaratoria di inammissibilità dell'emendamento 6.32.

Il presidente COVIELLO fa presente che l'emendamento 6.32 è stato dichiarato inammissibile, in quanto esso, riducendo gli incentivi all'utilizzo del *part-time*, determina minori risparmi di spesa.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 6.17, 6.34, 6.24 e 6.55.

Sull'emendamento 6.58 esprimono parere contrario il relatore MORANDO e il sottosegretario CAVAZZUTI.

Il senatore PASTORE, nel dichiarare il proprio voto favorevole, ribadisce che l'emendamento è finalizzato ad escludere la retroattività di una norma fiscale.

L'emendamento 6.58 è quindi posto ai voti e respinto.

Il relatore MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento 6.57, dichiarando che esso non appare condivisibile per la modalità di copertura utilizzata.

Anche il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario.

Interviene quindi il sottosegretario MARONGIU, osservando che la disposizione di cui si propone la soppressione con l'emendamento in esame non rappresenta una norma retroattiva. Si è infatti in presenza di disposizioni relative ad imposte a carattere periodico, per cui può parlarsi di retroattività soltanto in senso improprio. Fa presente, al riguardo, che l'articolo 49, come altre disposizioni di carattere fiscale contenute nel provvedimento in esame, è finalizzato ad eliminare privilegi fiscali e a ridurre l'elusione e l'evasione. La norma non risulta quindi in contrasto con lo Statuto dei diritti dei contribuenti, perchè non istituisce tributi «ora per allora», ma si limita a modificare le modalità applicative di tributi esistenti.

Ha la parola quindi il ministro BASSANINI, il quale esprime parere contrario su tutti gli emendamenti che utilizzano come modalità di copertura modifiche della norma relativa al *part-time*. Rileva, in proposito, che l'articolo 6 determina un consistente risparmio di spesa, che non può tuttavia essere ulteriormente aumentato, senza determinare effetti assai negativi sulla funzionalità del pubblico impiego, specie se si considerano gli effetti del blocco delle assunzioni disposto con il provvedimento in esame.

Dopo un breve intervento del senatore ROSSI, il senatore PASTORE osserva che non sono accettabili norme come l'articolo 49 in funzione anti elusiva. Appare infatti preferibile combattere l'elusione e l'evasione fiscale con il rafforzamento del sistema dei controlli, piuttosto che introducendo presunzioni assolute di frode fiscale che si pongono in contrasto con gli elementari principi giuridici a cui dovrebbe essere ispirato il diritto tributario.

Il senatore TONIOLLI esprime disagio per le dichiarazioni del sottosegretario Marongiu.

Anche il senatore GUBERT dichiara di non condividere quanto affermato dal sottosegretario Marongiu.

Si associa il senatore COLLINO, il quale sottolinea che la modifica di norme tributarie nel corso dell'esercizio fiscale determina una situazione di incertezza per i contribuenti.

L'emendamento 6.57 viene infine posto ai voti ed è respinto.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI è quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 6.27 (per la parte ammissibile).

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI sono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 6.35, 6.31 e 6.28.

Sull'emendamento 6.33 il relatore MORANDO si rimette alla valutazione del Governo e il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario.

L'emendamento 6.33 è quindi posto ai voti e respinto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI sono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 6.47, 6.18, 6.8 e 6.12.

Sull'emendamento 6.46 il relatore MORANDO si rimette alla valutazione del Governo e il ministro BASSANINI invita i proponenti al ritiro, sottolineando che la norma di cui si propone l'introduzione già esiste nella legislazione vigente.

L'emendamento è quindi posto ai voti e respinto.

Il relatore MORANDO invita al ritiro dell'emendamento 6.23, sul quale altrimenti esprime parere contrario.

Il senatore MARINO ritira l'emendamento 6.23.

Il relatore MORANDO e il sottosegretario CAVAZZUTI esprimono parere contrario sull'emendamento 6.300.

Il senatore D'ALÌ dichiara di prendere atto della contrarietà del Governo sulla modalità di copertura utilizzata e si riserva di proporre in Assemblea una diversa copertura finanziaria per l'emendamento in esame ed altri analoghi.

Il ministro BASSANINI dichiara che il Governo intende procedere, in tempi rapidi, ad una verifica della normativa sul cumulo tra redditi da lavoro e trattamenti previdenziali. In particolare, verranno stimati gli effetti che potrebbero derivare dalla rimozione dei divieti di cumulo, con particolare riguardo alle ricadute sull'occupazione.

L'emendamento 6.300 viene quindi posto in votazione e, dopo prova e controprova, risulta respinto.

Sull'emendamento 6.59 esprimono parere contrario il relatore MORANDO e il sottosegretario CAVAZZUTI.

Il senatore VEGAS, preso atto della contrarietà del Governo sulla modalità di copertura utilizzata, invita le Commissioni riunite ad accogliere l'emendamento, che prevede la soppressione della delega in materia di I.V.A., riservandosi di modificare la clausola di copertura in Assemblea.

L'emendamento 6.59 è quindi posto in votazione e respinto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI è quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 6.54.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 6.500, 6.42, 6.9, 6.501, 6.48, 6.41, 6.26, 6.36 e 6.49.

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.19, a condizione che alla fine siano aggiunte le parole «e l'autorizzazione stessa sia stata concessa».

Il ministro BASSANINI concorda con la modifica proposta dal relatore.

Il senatore MANTICA accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 6.19 nel testo modificato è quindi accolto dalle commissioni riunite.

Il relatore MORANDO e il sottosegretario CAVAZZUTI esprimono parere contrario sull'emendamento 6.43.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT, l'emendamento 6.43 è posto ai voti e respinto.

È altresì respinto, previo parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 6.37.

Il relatore MORANDO invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 6.45, su cui altrimenti il suo parere è contrario.

Di avviso contrario si dichiara il sottosegretario CAVAZZUTI.

L'emendamento 6.45 è posto ai voti e respinto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT è posto ai voti e respinto l'emendamento 6.44.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti ai voti separatamente e respinti gli emendamenti 6.52, 6.25, 6.11, 6.10, 6.38, 6.51, 6.50, 6.13 e 6.21.

Sull'emendamento 6.40 esprimono parere favorevole il relatore MORANDO e il sottosegretario CAVAZZUTI.

I senatori IULIANO, MINARDO, MUNGARI, TONIOLLI e TAROLLI dichiarano di apporvi la propria firma.

L'emendamento 6.40 è quindi accolto dalle commissioni riunite.

Sull'emendamento 6.16 il relatore MORANDO esprime parere favorevole.

Anche il ministro BASSANINI si pronuncia in senso favorevole all'emendamento, a condizione che la parola «sette» sia sostituita dalla parola «cinque».

Il senatore COLLINO accetta la riformulazione proposta dal Ministro.

I senatori IULIANO, MORO e TAROLLI dichiarano di apporre la propria firma sull'emendamento.

L'emendamento 6.16 nel testo modificato è quindi posto ai voti ed accolto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI sono infine posti ai voti separatamente e respinti gli emendamenti 6.1, 6.60 e 6.29.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 8, precedentemente accantonati. Dichiarando quindi inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti 8.24, 8.181, 8.17, 8.28, 8.131, 8.182, 8.15, 8.183, 8.184, 8.186 (limitatamente al primo periodo), 8.9, 8.140,

8.20, 8.32, 8.188, 8.33, 8.129, 8.158, 8.142, 8.35, 8.195, 8.132, 8.113, 8.93, 8.94, 8.96, 8.112, 8.95, 8.98, 8.36, 8.91, 8.176, 20.12, 8.73, 8.101, 8.145, 8.100, 8.75, 8.103, 8.76, 8.37, 8.198, 8.86, 8.194, 8.134, 8.133, 8.136, 8.3, 8.0.2, 8.0.3. Dichiara inoltre inammissibili, in quanto privi di contenuto sostanzialmente modificativo del testo in esame, gli emendamenti 8.23, 8.155, 8.107.

Il senatore PERA illustra l'emendamento 8.149, volto a ripristinare il testo originario presentato dal Governo alla Camera.

Il relatore MORANDO illustra il subemendamento 8.1000/30, che ripristina il testo originario dell'articolo 8, mantenendo peraltro la riduzione del rapporto tra alunni e classi. A tale riduzione non si farà più fronte però con gli aumenti delle entrate introdotti nel corso dell'esame alla Camera, ma reperendo la copertura in risparmi di spesa da attuare all'interno dello stesso settore scolastico. Evidenzia quindi che l'approvazione di tale subemendamento renderebbe più chiaro il dibattito, facendo venir meno il nesso tra l'articolo 8 e l'emendamento 8.1000 del Governo, che introduce il contributo straordinario per l'Europa.

Il senatore VEGAS illustra il subemendamento 8.1000/2-*bis*, finalizzato a reperire i 12.500 miliardi di lire necessari per il raggiungimento degli obiettivi del trattato di Maastricht nel 1997 con misure che non implicino un ulteriore aumento della pressione fiscale. Si propone, in particolare, in luogo del contributo straordinario per l'Europa, l'utilizzo delle risorse derivanti dalla dismissione dei beni mobiliari dello Stato. Tali proventi, sulla base del comma 9 dell'articolo 44, dovrebbero infatti affluire in un apposito fondo di cui non è ben chiara la destinazione. Appare quindi opportuno utilizzare tali risorse per la riduzione del disavanzo, ottenendo così gli obiettivi programmatici senza aggravii della pressione fiscale, il che consentirà al nostro Paese di aderire all'Unione monetaria europea con un sistema economico effettivamente in grado di sostenere i vincoli che deriveranno dall'appartenenza all'Unione. Si sofferma infine sulle dichiarazioni del sottosegretario Marongiu sulla retroattività di alcune norme fiscali contenute nel provvedimento in esame, osservando che la posizione polemica del rappresentante del Governo non appare condivisibile.

Il senatore MANTICA fa presente che il contributo straordinario per l'Europa proposto dal Governo farà carico su un numero limitato di contribuenti, su cui si scaricherà tutto il peso dell'aumento della pressione fiscale. La proposta alternativa presentata dal Polo delle Libertà e testè illustrata dal senatore Vegas appare invece ispirata a maggiore equità.

Il senatore GUBERT illustra i subemendamenti 8.1000/6-*bis* e 8.1000/7, volti ad elevare le detrazioni per i figli a carico, nonchè il subemendamento 8.1000/9, finalizzato alla soppressione dello *splitting* della detrazione per i figli a carico.

Il senatore VEGAS illustra il subemendamento 8.1000/2, finalizzato alla soppressione di una norma contenuta nell'emendamento del Gover-

no 8.1000, che si pone in contrasto con i principi costituzionali in materia di bilancio. In proposito, sottolinea che appare assolutamente deprecabile l'inserimento da parte del Governo di una nuova disposizione che attribuisce eccessiva discrezionalità all'Esecutivo in materia finanziaria, proprio allorchè sono vive le proteste dell'opposizione per norme analoghe già contenute nel provvedimento in esame.

Interviene quindi il sottosegretario GIARDA, il quale fa presente che il Governo intende sopprimere la disposizione richiamata dal senatore Vegas, e cioè la prima parte del comma 21 dell'emendamento 8.1000, fino alle parole «ministro del tesoro». Annuncia quindi che è stato già presentato un emendamento in tal senso al disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Il senatore VEGAS prende atto con soddisfazione della presentazione dell'emendamento preannunciato dal rappresentante del Governo.

Ha quindi la parola il ministro VISCO per l'illustrazione dell'emendamento 8.1000, finalizzato, tra l'altro, all'istituzione di un contributo straordinario per l'Europa. Il Ministro ricorda che il Governo e il Parlamento hanno concordato di anticipare all'esercizio finanziario 1997 il raggiungimento degli obiettivi programmatici originariamente previsti nel Documento di programmazione economico-finanziaria presentato a luglio per il 1998. A fronte di tale obiettivo, che comporta la necessità di acquisire ulteriori risorse per un importo pari a 12.500 miliardi di lire, si è ritenuto che l'unica via percorribile fosse quella di procedere ad un aumento delle entrate. Il Governo propone pertanto l'istituzione di un prelievo straordinario sui redditi concepito come un'imposta autonoma, benchè collegato, quanto alle modalità applicative, all'imposta sui redditi. Non si tratta peraltro di un'addizionale, ma di un tributo a carattere assolutamente straordinario e transitorio. Il Ministro sottolinea quindi il carattere progressivo del tributo, che intende ridurre al minimo gli effetti disincentivanti sui consumi e pertanto incide in misura maggiore sulle fasce di contribuenti la cui propensione marginale al risparmio è più elevata.

Il contributo straordinario per l'Europa comporterà un aumento di entrate pari a lire 5.500 miliardi. Sono state previste, inoltre, due ulteriori misure, che non hanno ricadute negative sulle attività produttive. Si tratta dell'anticipazione del versamento di imposte già dichiarate e di un anticipo (di carattere finanziario) a carico delle imprese, che produrrà un gettito di cassa pari a 3.500 miliardi di lire. Tale ultima misura, che implicherà il coinvolgimento del settore delle imprese nella contribuzione straordinaria, ha carattere di *una tantum* e corrisponde alla norma approvata alla Camera dei deputati su proposta dell'opposizione. Fa presente infine che da tale prelievo sono esentate le imprese minime e che esso, in ogni caso, rappresenta soltanto una anticipazione il cui costo effettivo è dunque pari al tasso di interesse di mercato.

Ha quindi la parola, sempre per l'illustrazione dell'emendamento 8.1000, il sottosegretario GIARDA, il quale, dopo aver ribadito che il comma 21 dell'emendamento sarà riformulato, illustra il contenuto del

comma 22, che dispone una rimodulazione del finanziamento dell'INPDAP, resa necessaria dalla riforma del sistema pensionistico, che ha disposto il versamento dei contributi previdenziali anche da parte del datore di lavoro pubblico. Sottolinea, al riguardo, che tale modifica avrà riflessi sulla contabilità nazionale ma non sul bilancio dello Stato.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 8.170 (concernente le scuole parificate) e l'8.169 (relativo alla determinazione del rapporto tra alunni e classi).

Il senatore PERA illustra l'emendamento 8.148.

Il senatore MARINI illustra gli emendamenti 8.6 e 8.7, volti a salvaguardare la tutela delle lingue minoritarie.

Il senatore PERA illustra l'emendamento 8.141, finalizzato ad introdurre la figura del docente a tempo parziale.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 8.180 e 8.175, che tengono conto, tra l'altro, delle esigenze degli alunni portatori di *handicap*.

Il senatore PERA illustra gli emendamenti 8.12 e 8.147, volti a salvaguardare la figura del direttore didattico. Illustra quindi l'emendamento 8.11, che specifica a quali principi generali dovranno ispirarsi le forme organizzative del personale docente.

Il senatore MANTICA illustra l'emendamento 8.30

Il senatore PERA illustra l'emendamento 8.10, volto a rimuovere i vincoli rigidi stabiliti per il ricorso alle supplenze.

Il senatore GUBERT illustra quindi brevemente gli emendamenti 8.171, 8.178, 8.166, 8.167, 8.168, 8.199, 8.173 e 8.174.

Il senatore PERA illustra l'emendamento 8.144, volto a prevedere la definizione dei criteri di valutazione del sistema universitario ai quali dovrà ispirarsi l'Osservatorio per le università nell'esercizio delle proprie competenze.

Vengono ritirati gli emendamenti 8.50, 8.14, 8.54, 8.146, 8.117, 8.114, 8.115, 8.111, 8.110, 8.109, 8.108, 8.106, 8.99, 8.5, 8.79, 8.4, 8.8, 8.102, 8.128 e 8.126.

I restanti emendamenti vengono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 1,25 del 5 dicembre.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1704**Art. 38.**

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con: «due mesi».

38.12

SPERONI, MORO, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due mesi».

38.20

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

38.21

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con: «quattro mesi».

38.16

SPERONI, MORO, ROSSI, AMORENA, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

38.22

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con: «cinque mesi».

38.15

SPERONI, MORO, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «cinque mesi».

38.23

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri».

38.24

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri».

38.14

SPERONI, MORO, ROSSI

Sopprimere i commi 3 e 4.

38.4

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

38.25

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi» con: «sei mesi».

38.9

SPERONI, MORO, ROSSI, AMORENA

Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi: «L'affidamento è effettuato in via prioritaria a società cooperative costituite esclusivamente da dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici comunque addetti alla gestione diretta dei servizi di trasporto di persone e cose. L'affidamento comporta di diritto la risoluzione del rapporto di pubblico impiego con soci della cooperativa».

38.1

BESOSTRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministro del tesoro, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'analisi tecnico-economica di cui al comma 3 per il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione».

38.18

SPERONI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il Ministro del tesoro, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'analisi tecnico economica di cui al comma 3 per il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione».

38.26 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, sostituire le parole: «dodici mesi» con: «sei mesi».

38.10 SPERONI, MORO, ROSSI, AMORENA

Sopprimere il comma 5.

38.19 TAROLLI, BIASCO, FUMAGALLI CARULLI

Sopprimere il comma 5.

38.7 SPERONI, MORO, ROSSI

Al comma 6, dopo le parole: «coloro» aggiungere: «tranne gli ex Presidenti della Repubblica».

38.5 RONCONI

Al comma 6, dopo le parole: «a qualsiasi titolo» aggiungere le altre: «nell'amministrazione e negli organi costituzionali».

38.3 IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

Al comma 7, dopo le parole: «dell'interno», sopprimere la congiunzione: «e», e, dopo le parole: «della difesa» aggiungere le seguenti: «e della giustizia».

38.2 BARBIERI, BERTONI, BOBBIO, BONFIETTI, CALVI, FASSONE, RUSSO, SENESE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai veicoli aventi natura strumentale per lo svolgimento dei compiti istituzionali di ricerca delle università e degli istituti ed enti di ricerca».

38.6 GUBERT

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nel caso in cui la sezione elettorale abbia sede in edificio scolastico e ciò comporti in occasione delle consultazioni in atto la sospensione dell'attività didattica, l'ufficio di scrutatore è assunto obbligatoriamente dai componenti il corpo docente in servizio presso la scuola od istituto sino a concorrenza del numero necessario per la costituzione degli uffici di sezione. A tal fine l'autorità responsabile comunica al Sindaco del Comune, entro il quinto giorno successivo alla convocazione dei comizi, l'elenco del personale docente, dipendente dello Stato, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, in servizio presso le scuole interessate dalla disposizione dell'attività didattica. Con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, così come modificato dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, si provvede al sorteggio tra gli insegnanti compresi nell'elenco del numero di scrutatori occorrenti per la costituzione degli uffici di sezione, ed alla notifica ai sorteggiati della nomina. Nel caso di insufficiente numero di nominativi, all'integrazione si procede in applicazione del disposto della legge n. 95, del 1989, così come modificata dalla legge n. 53 del 1990. Lo svolgimento dei compiti connessi all'ufficio di scrutatore, per il personale docente, costituisce debito di servizio, e non può costituire oggetto di retribuzione aggiuntiva o di corresponsione di onorari comunque denominati».

38.11

SPERONI, MORO, ROSSI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Nel caso in cui la sezione elettorale abbia sede in edificio scolastico e ciò comporti in occasione delle consultazioni in atto la sospensione dell'attività didattica, l'ufficio di scrutatore è assunto obbligatoriamente dai componenti il corpo docente in servizio presso la scuola od istituto sino a concorrenza del numero necessario per la costituzione degli uffici di sezione. A tal fine, l'autorità responsabile comunica al sindaco del comune, entro il quinto giorno successivo alla convocazione dei comizi, l'elenco del personale docente, dipendente dello Stato, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, in servizio presso le scuole interessate dalla sospensione dell'attività didattica. Con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, così come modificato dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, si provvede al sorteggio tra gli insegnanti compresi nell'elenco del numero di scrutatori occorrenti per la costituzione degli uffici di sezione, ed alla notifica ai sorteggiati della nomina. Nel caso di insufficiente numero di nominativi, all'integrazione si procede in applicazione del disposto della legge n. 95 del 1989, come modificata dalla legge n. 53 del 1990. Lo svolgimento dei compiti connessi all'ufficio di scrutatore, per il personale docente, costituisce debito di servizio, e non può costituire oggetto di retribuzione aggiuntiva o di corresponsione di onorari comunque denominati».

38.27

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Le amministrazioni pubbliche, le società che fruiscono di sovvenzioni pubbliche e gli enti, economici e non economici, possono concedere a titolo gratuito benefici di natura patrimoniale, aventi ad oggetto la prestazione di cose o di servizi esclusivamente a favore dei propri dipendenti in servizio ed in quanto correlati all'effettivo esercizio del loro servizio.

2. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 1, i dirigenti dei rispettivi servizi interessati rispondono direttamente del danno recato agli enti di appartenenza.

3. È abrogata ogni disposizione di legge contraria».

38.0.1 PIERONI, LUBRANO DI RICCO, CORTIANA, SARTO, BOCO

Art. 39.

Sopprimere l'articolo.

39.78 D'ALI, ROSSI, GUBERT, MANTICA, WILDE, ANTOLINI, BOSELLO,
PACE

Sopprimere l'articolo.

39.53 BIANCO, ANTOLINI

Sopprimere l'articolo.

39.32 ROSSI, MORO

Sopprimere l'articolo.

39.6 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 39.

(Oli combustibili)

1. Per consentire la concessione dell'agevolazione prevista al numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legisla-

tivo 26 ottobre 1995, n. 504, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali determina, entro il 30 giugno 1997, i consumi medi per singola lavorazione e per ettaro, questi ultimi riferiti alle varie colture. Entro novanta giorni dalla predetta data, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da esaminare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i nuovi criteri di assegnazione dei carburanti agricoli agevolati.

2. Alla tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il numero 5 è sostituito dai seguenti:

“5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella floro-vivaistica:

gasolio: 30 per cento aliquota normale

benzina: 70 per cento aliquota normale.

5-bis. Riscaldamento delle serre adibite a colture orto-floro-vivaistiche: 10 per cento aliquota normale”».

39.48

ROSSI, MORO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 39.

1. Per l'impiego di oli minerali nei lavori agricoli, orticoli, nella silvicoltura, nella florovivaistica, nell'allevamento e nella piscicoltura è prevista una aliquota pari al 30 per cento di quella normale per il gasolio».

39.27

ROSSI, MORO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 39.

(Oli combustibili)

1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali determina, entro il 30 giugno 1997, i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione necessari al fine di procedere alla emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data, del decreto previsto nelle note della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e di consentire la concessione della agevolazione di cui al numero 5 della tabella medesima. Tale agevolazione sarà concessa attraverso crediti o buoni di imposta riconosciuti al momento dell'acquisto sotto forma di riduzione di prezzo».

39.36

ROSSI, MORO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali determina, entro il 30 giugno 1997, i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione necessari al fine di procedere alla emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data, del decreto previsto nella tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e di consentire la concessione della agevolazione di cui al punto 5 della tabella medesima. Tale agevolazione sarà concessa attraverso crediti o buoni di imposta riconosciuti al momento dell'acquisto sotto forma di riduzione di prezzo».

39.7

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali determina, entro il 30 giugno 1997, i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione necessari al fine di procedere alla emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data, del decreto previsto nelle note della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e di consentire la concessione della agevolazione di cui al numero 5 della tabella medesima. Tale agevolazione sarà concessa attraverso crediti o buoni di imposta riconosciuti al momento dell'acquisto sotto forma di riduzione di prezzo».

39.52

BIANCO, ANTOLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'impiego di oli combustibili nei lavori agricoli, orticoli, nella silvicoltura, nella florovivaistica, nell'allevamento e nella piscicoltura è prevista una aliquota pari al 30 per cento di quella normale per il gasolio».

39.50

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «Per consentire la» con le seguenti: «Ai fini della».

39.62

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «consentire la» con le seguenti: «dare continuità alla».

39.63

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «allegato al testo unico approvato con» con le seguenti: «di cui al».

39.65

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire la parola: «allegata» con le seguenti: «in allegato».

39.64

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «26 ottobre 1995, n. 504,» aggiungere la seguente: «anche».

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «periodo precedente» inserire le seguenti: «e dell'articolo 44, comma 5, della presente legge».

39.2

FUSILLO, SCIVOLETTO, PIATTI

Al comma 1 dopo le parole: «allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» inserire la seguente: «anche».

39.79

D'ALÌ, GUBERT, AZZOLLINI, TONIOLLI, TAROLLI, COSTA, IULIANO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «mediante crediti o buoni di imposta».

39.80

D'ALÌ, GUBERT, AMORENA, AZZOLLINI

Al comma 1, sostituire la parola: «mediante» con le seguenti: «riconosciuta attraverso».

39.8

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire la parola: «mediante» con le seguenti: «riconosciuta attraverso».

39.35

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire la parola: «mediante» con le seguenti: «riconosciuta attraverso».

39.55

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» inserire le seguenti: «d'intesa con il Comitato permanente di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.».

39.54

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «alimentari e forestali» inserire le seguenti: «, d'intesa con il Comitato permanente di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.».

39.34

ROSSI, MORO

Al comma 1, dopo le parole: «alimentari e forestali» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con il Comitato permanente di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.».

39.9

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 1997» con le seguenti: «entro il 1997.».

39.40

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 1997» con le seguenti: «entro il 1997.».

39.10

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 1997» con le seguenti: «entro il 1997.».

39.66

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 1997» con le seguenti: «entro il 31 agosto 1997.».

39.11

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 1997» con le seguenti: «entro il 31 agosto 1997.».

39.31

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 1997» con le seguenti: «entro il 31 luglio 1997».

39.12 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 1997» con le seguenti: «entro il 31 luglio 1997».

39.30 ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 1997» con le seguenti: «entro il 31 maggio 1997».

39.28 ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 1997» con le seguenti: «entro il 31 maggio 1997».

39.13 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 1997» con le seguenti: «entro il 30 aprile 1997».

39.14 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 1997» con le seguenti: «entro il 30 aprile 1997».

39.29 ROSSI, MORO

All'articolo 39, ove ricorre, sostituire la parola: «1997» con le seguenti: «1998».

39.67 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «i consumi medi» con le seguenti: «i fabbisogni medi».

39.15 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «i consumi medi» con le seguenti: «i fabbisogni medi».

39.33

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire la parola: «consumi» con le seguenti: «fabbisogni».

39.56

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «prodotti petroliferi» con le seguenti: «dei carburanti per autotrazione agricola».

39.16

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «prodotti petroliferi» con le seguenti: «dei carburanti per autotrazione agricola».

39.57

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei prodotti petroliferi» con le seguenti: «dei carburanti per autotrazione agricola».

39.37

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire la parola: «ettaro» con le seguenti: «unità di superficie agricola totale».

39.68

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «per ogni tipo di coltivazione» con le seguenti: «per diverse produzioni agrarie e zootecniche».

39.69

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «per ogni tipo di coltivazione» con le seguenti: «per le produzioni agricole, orticole, silvicole, zootecniche e dell'acquacoltura e piscicoltura».

39.70

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «necessari all'emanazione» con le seguenti: «necessarie ad emanare».

39.71

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «tipo di coltivazione» aggiungere le seguenti: «e di allevamento».

39.17

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «tipo di coltivazione» aggiungere le seguenti: «e di allevamento».

39.58

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

39.59

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trecento».

39.51

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro centoventi giorni».

39.22

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

39.21

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».

39.20

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

39.18

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla predetta data» con le seguenti: «dal 1° gennaio 1998».

39.44

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla predetta data» con le seguenti: «dal 1° gennaio 1998».

39.60

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla predetta data» con le seguenti: «dal 1° gennaio 1998».

39.23

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «predetta data» con le seguenti: «data di cui sopra».

39.73

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire la parola: «previsto» con le seguenti: «ai sensi di quanto indicato».

39.45

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «previsto nelle» con le seguenti: «di cui alle».

39.74

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto» sostituire la parola: «previsto» con le seguenti: «ai sensi di quanto indicato».

39.61

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire la parola: «previsto» con le seguenti: «ai sensi di quanto indicato».

39.24

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro centoventi giorni».

39.43

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

39.42

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».

39.41

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

39.39

ROSSI, MORO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «può ridurre» con la parola: «riduce».

39.3

SARACCO, FUSILLO, PREDÀ, PIATTI, MARINI, PETTINATO, SCIVOLETTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Della riduzione beneficiano i soggetti che esercitano un'attività agricola o agromeccanica».

39.1

SARACCO, PIATTI, FUSILLO, PREDÀ, SCIVOLETTO, PELELLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1ª gennaio 1997 per il gasolio agevolato per uso agricolo utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture

ortoflorovivaistiche è concesso un rimborso dell'accisa in misura pari al 20 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento. Il rimborso viene effettuato nei confronti degli esercenti depositi per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo, limitatamente alle quantità di gasolio assegnate e prelevate per il riscaldamento delle serre adibite a colture ortoflorovivaistiche, mediante accredito dell'imposta ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria. Per le assegnazioni, per i prelevamenti e per l'utilizzo di gasolio ammesso al rimborso, effettuati per uso diverso da quello prescritto, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 40 del citato testo unico».

Conseguentemente, all'articolo 46, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25 il comma 4-bis è sostituito con il seguente:

“4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra ed alle colture ortoflorovivaistiche praticate in pieno campo, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia, moltiplicata per il coefficiente 3”;

b) all'articolo 31 il comma 4 è sostituito con il seguente:

“4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra ed alle colture ortoflorovivaistiche praticate in pieno campo si applica la disposizione del comma 4-bis dell'articolo 25”».

39.46

ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «adibite a» con le seguenti: «per le».

39.49

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «a colture floro-vivaistiche» con le seguenti: «per la coltivazione di piante ornamentali, da fiore e da foglia e di materiale di origine gamica e agamica per la propagazione delle specie vegetali di interesse agrario e forestale».

39.76

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «colture floro-vivaistiche» con le seguenti: «colture ortofloro-vivaistiche».

39.25

ROSSI, MORO, AVOGADRO, VISENTIN

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «colture floro-vivaistiche» con le seguenti: «colture ortofloro-vivaistiche».

39.81

D'ALÌ

Al comma 2, dopo la parola: «coltura» aggiungere la parola: «orto».

39.4

SCIVOLETTO, FUSILLO, PIATTI, SARACCO, PREDÀ, PELELLA

All'articolo 39, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

39.47

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» con le seguenti: «riconosciuto sotto forma di riduzione del prezzo al momento dell'acquisto».

39.75

BIANCO, ANTOLINI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al punto 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "gasolio... 30 per cento aliquota normale", sono sostituite con le seguenti: "gasolio... 15 per cento aliquota normale".

2-ter. L'agevolazione di cui al punto 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è limitata ai soggetti che esercitano un'attività agricola iscritti al registro delle imprese istituito presso le camere di commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

39.77

D'ALÌ, BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, TONIOLLI

Art. 40.

Sopprimere l'articolo.

40.4

PERUZZOTTI, MORO

Sopprimere l'articolo.

40.5

MUNDI, FILOGRANA, VEGAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. - 1. Ai fini dell'ammodernamento immobiliare, le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie derivanti da dismissioni dell'attuale patrimonio immobiliare, di cui siano titolari l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), l'Istituto postelegrafonici (IPOST) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), sono determinate da piani di impiego delle disponibilità, formulati sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, soggetti all'approvazione dei Ministri stessi. Tali piani prevederanno l'impiego delle disponibilità per l'acquisto di nuovi immobili».

40.6

LAURO

Al comma 1, sopprimere le parole: «l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

40.7

LAURO

Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Per il triennio 1997-99 gli investimenti immobiliari previsti dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, sono ridotti del 10 per cento. La medesima riduzione si applica anche ad ogni altro obbligo di investimento immobiliare, ad eccezione di quelli adibiti ad uso strumentale, previsto in ogni altra norma, anche di carattere speciale. Per l'adempimento degli obblighi di investimenti immobiliari ivi previsti, gli enti agiscono in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1996, n. 104».

40.8

BIASCO, TAROLLI, NAPOLI Roberto

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Dette somme, qualora non siano state in tutto o in parte impegnate entro l'anno di competenza, possono essere impegnate nell'esercizio successivo, anche per il pagamento dei buoni-pasto relativi al precedente anno finanziario».

40.10

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, PONTONE

Sopprimere il comma 3.

40.9

TAROLLI, FUMAGALLI CARULLI, BIASCO

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I fondi disponibili, relativi agli anni 1996-1999, non impegnati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, costituenti riserva tecnica, possono essere destinati a investimenti immobiliari anche per il Giubileo del 2000 e ad investimenti nel settore sanitario secondo le normativa vigente. Le competenza relativa è del consiglio di amministrazione, di concerto, per quanto riguarda il Giubileo del 2000, con gli organi competenti. I fondi relativi dell'anno 1996 debbono essere impegnati entro il mese di marzo 1997».

40.2

CURTO, MACERATINI, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BONATESTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di realizzare opere utili anche per l'effettuazione del Giubileo del 2000 l'INAIL è autorizzato ad investire, con delibera del Consiglio di amministrazione, gli ulteriori fondi di accantonamento per la riserva matematica a copertura delle prestazioni relative agli anni 1996, 1997 e 1998. Le opere saranno indicate dal Ministero dei lavori pubblici sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'INAIL, che acquista la proprietà delle opere realizzate con il proprio finanziamento, è autorizzato ad impegnare i fondi relativi all'anno 1996 entro il 30 giugno 1997».

40.1

MONTAGNINO, BEDIN

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 560, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14 dell'articolo 1, si applicano agli immobili acquisiti in proprietà dall'Istituto nazionale delle assicurazioni Spa (INA) fino alla data del 23 maggio 1994 e agli immobili di proprietà della Concessionaria di servizi pubblici associati Spa (CONSAP).

2. I termini di cui al comma 9 dell'articolo 1 della citata legge n. 560 del 1993 sono prorogati di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

40.0.1

PACE, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. L'INAIL destina i contributi di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948 n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, e alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, compresi quelli relativi all'anno 1996, agli investimenti istituzionali di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e alla copertura assicurativa degli orfani dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale ad esso affidata secondo apposito regolamento approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Al fine degli investimenti indicati l'INAIL può costituire consorzi con le regioni, gli istituti di ricerca, quindici cliniche universitarie ed altri enti pubblici.

3. Sono consentite sperimentazioni gestionali ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. La competenza relativa a quanto stabilito nel presente comma è del Consiglio di amministrazione».

40.0.7

CORTELLONI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. L'INAIL destina i contributi di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 35, e alla legge 19 dicembre n. 2390, compresi quelli relativi all'anno 19896, agli investimenti istituzionali di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e alla copertura assicurativa degli orfani dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale ad esso affidata secondo apposito regolamento approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Al fine degli investimenti indicati al comma 1, l'INAIL può costituire corsorzi con le regioni, gli istituti di ricerca, le cliniche universitarie ed altri enti pubblici.

3. Sono consentite sperimentazioni gestionali ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. La competenza relativa è del consiglio di amministrazione».

40.0.2

CURTO, MACERATINI, PEDRIZZI, PACE, BOSELLO, COLLINO,
BONATESTA

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Investimenti degli enti previdenziali)

1. L'INAIL destina i contributi di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 35, e alla legge 19

dicembre 1952, n.2390, compresi quelli relativi all'anno 1996, agli investimenti istituzionali di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e alla copertura assicurativa degli orfani dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale ad esso affidata secondo apposito regolamento approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Al fine degli investimenti indicati l'INAIL può costituire consorzi con le regioni, gli istituti di ricerca, le cliniche universitarie ed altri enti pubblici.

3. Sono consentite sperimentazioni gestionali ai sensi dell'articolo 4 comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. La competenza relativa a quanto stabilito nel presente comma è del Consiglio di amministrazione.

40.0.9

NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Attività dell'INAIL)

1. I contributi di cui al decreto legislativo 23 marzo 1949, n. 327, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 35, e di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, a decorrere dal 1996 sono destinati dall'INAIL alla formazione ed al reinserimento degli invalidi del lavoro e dei tecnopatici nel mondo professionale ed alla loro riabilitazione, anche attraverso le sperimentazioni gestionali con le regioni e le aziende sanitarie locali, di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. I fondi che l'INAIL deve accantonare annualmente per la copertura delle riserve matematiche, compresi quelli relativi al 1996, e con esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, debbono essere investiti in opere di edilizia popolare da locare ai lavoratori tutelati dall'Istituto e, in via prioritaria, agli invalidi del lavoro ed ai tecnopatici, nonchè per la formazione ed il reinserimento degli stessi nel mondo professionale, per la costituzione e costruzione di centri di prevenzione per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e per attività di formazione nel capo della prevenzione. Sono consentite sperimentazioni gestionali ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412».

40.0.3

CURTO, MACERATINI, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

*(Attività dell'INAIL -
Investimenti degli Enti previdenziali)*

1. I contributi di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 35, e di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, a decorrere dal 1996 sono destinati dall'INAIL alla forma-

zione ed al reinserimento degli invalidi del lavoro e dei tecnopatici nel mondo professionale ed alla loro riabilitazione, anche attraverso le sperimentazioni gestionali con le Regioni e le Aziende sanitarie locali, di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. I fondi che l'Istituto nazionale per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro deve accantonare annualmente per la copertura delle riserve matematiche, compresi quelli relativi al 1996, e con esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, debbono essere investiti in opere di edilizia popolare da locare ai lavoratori tutelati dall'Istituto e, in via prioritaria, agli invalidi del lavoro ed ai tecnopatici, nonchè per la formazione ed il reinserimento degli stessi nel modo professionale, per la costituzione e costruzione di Centri di prevenzione per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 1996, 242, e per attività di formazione nel campo della prevenzione. Sono consentite sperimentazioni gestionali ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412».

40.0.12

NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. I contributi di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 35, e di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, a decorrere dal 1996, sono destinati dall'INAIL alla formazione ed al reinserimento degli invalidi del lavoro e dei tecnopatici nel mondo professionale ed alla loro riabilitazione, anche attraverso le sperimentazioni gestionali con le regioni e le aziende sanitarie locali, di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412».

40.0.5

CURTO, MACERATINI, PEDRIZZI, PACE, BOSELLO, COLLINO,
BONATESTA

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Attività dell'INAIL)

1. I contributi di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 35, e di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, a decorrere dal 1996, sono destinati dall'INAIL alla formazione ed al reinserimento degli invalidi del lavoro e dei tecnopatici nel mondo professionale ed alla loro riabilitazione, anche attraverso le sperimentazioni gestionali con le regioni e le aziende sanitarie locali, di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412».

40.0.6

CORTELLONI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

*(Attività dell'INAIL
Investimenti degli Enti previdenziali)*

1. I contributi di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948 n. 327, ratificato, dalla legge 5 gennaio 1953, n. 35, e di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, a decorrere dal 1996 sono destinati dall'INAIL alla formazione ed al reinserimento degli invalidi del lavoro e dei tecnopatici nel mondo professionale ed alla loro riabilitazione, anche attraverso le sperimentazioni gestionali con le Regioni e le Aziende sanitarie locali, di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412».

40.0.11

NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. I fondi che l'INAIL deve accantonare annualmente per la copertura delle riserve matematiche, compresi quelli relativi al 1996, e con esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, debbono essere investiti in opere di edilizia popolare da locare ai lavoratori tutelati dall'Istituto e, in via prioritaria, agli invalidi del lavoro ed ai tecnopatici, nonchè per la formazione ed il risanamento degli stessi nel mondo professionale, per la costituzione e costruzione di centri di prevenzione per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e per attività di formazione nel campo della prevenzione. Sono consentite sperimentazioni gestionali ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412».

40.0.4

CURTO, MACERATINI, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BONATESTA

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. I fondi che l'Istituto nazionale per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro deve accantonare annualmente per la copertura delle riserve matematiche, compresi quelli relativi al 1996, e con esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, debbono essere investiti in opere di edilizia popolare da locare ai lavoratori tutelati dall'Istituto e, in via prioritaria, agli invalidi del lavoro ed ai tecnopatici, nonchè per la formazione ed il reinserimento degli stessi nel mondo professionale, per la costituzione e costruzione di centri di prevenzione per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e per attività di formazione nel campo della prevenzione. Sono consentite sperimentazioni gestionali ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412».

40.0.8

CORTELLONI

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Investimenti degli enti previdenziali)

1. I fondi che l'Istituto nazionale per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro deve accantonare annualmente per la copertura delle riserve matematiche, compresi quelli relativi al 1996, e con esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, debbono essere investiti in opere di edilizia popolare da locare ai lavoratori tutelati dall'Istituto e, in via prioritaria, agli invalidi del lavoro ed ai tecnopatici, nonchè per la formazione ed il reinserimento degli stessi nel mondo professionale, per la costituzione e costruzione di centri di prevenzione per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e per attività di formazione nel campo della prevenzione. Sono consentite sperimentazioni gestionali ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412».

40.0.10

NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO

Art. 41.

Sostituire l'articolo 41, con il seguente:

«Art. 41. - *(Disposizioni riguardanti la RIBS)*. - 1. Le aziende di cui alle leggi 8 agosto 1991, n. 252 - FINAGRA - e 19 dicembre 1983, n. 700 - RIBS - sono messe in liquidazione ed i relativi capitali sono trasferiti alle regioni ed alle province autonome in base ad uno specifico piano di riparto.

2. Le regioni hanno facoltà di operare nei settori di intervento delle sopresse aziende RIBS e FINAGRA in relazione alle competenze ad esse attribuite in materia agricola dall'articolo 117 della Costituzione.

3. Alle disposizioni di cui al comma 1 provvede con proprio decreto, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

41.16

BIANCO, ANTOLINI

Sostituire l'articolo 41, con il seguente:

«Art. 41. - *(Disposizioni concernenti la RIBS)*. - 1. Le aziende di cui alle leggi 8 agosto 1991, n. 252 - FINAGRA - e 19 dicembre 1983, n. 700 - RIBS - sono messe in liquidazione.

2. Alle disposizioni di cui al comma 1 provvede con proprio decreto, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

41.17

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «La partecipazione azionaria nella» con le seguenti: «Le azioni della».

41.18

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «posseduta dall'» con le seguenti: «di proprietà dell'».

41.19

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «è trasferita» con le seguenti: «è ceduta».

41.20

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Conseguentemente ...» fino alla fine del comma.

41.21

D'ALÌ

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazione della RIBS Spa», aggiungere le seguenti: «ed il Ministro del tesoro nomina un proprio rappresentante».

41.1

POLIDORO, MONTAGNINO

Al comma 2, sostituire le parole: «nell'ambito» con le seguenti: «nel quadro».

41.8

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, sostituire la parola: «acquisizione» con la seguente: «acquisto».

41.9

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «delle partecipazioni azionarie» con le seguenti: «della quota azionaria».

41.2

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, dopo le parole: «partecipazioni azionarie,» inserire la seguente: «non».

41.3

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «definire condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e».

41.4

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «di mercato» con le seguenti: «determinato dal mercato azionario».

41.5

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «appositi accordi» con la seguente: «contratti».

41.11

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, sostituire la parola: «appositi» con la seguente: «specifici».

41.10

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «gli altri» con la seguente: «i».

41.12

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «o eventualmente terzi».

41.7

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «si impegnano» con le seguenti: «sono tenuti».

41.13

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «a riscattare» con le seguenti: «a corrispondere».

41.6

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «nel termine stabilito» con le seguenti: «nel rigoroso rispetto dei termini fissati».

41.22

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «dal relativo» con le seguenti: «di cui al».

41.14

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «le azioni o le quote sociali» con le seguenti: «le quote azionarie».

41.15

BIANCO, ANTOLINI

Art. 42.

Sopprimere l'articolo.

42.3

LA LOGGIA, MACERATINI, D'ONOFRIO, FOLLONI, GRILLO, VENTUCCI, D'ALÌ, VEGAS, SCHIFANI, COLLINO, CURTO, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

All'articolo 54, commi 1 e 2, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «1° gennaio 1997».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

42.9

D'ALÌ

All'articolo 56, comma 3, capoverso 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Sono esclusi dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «1,1 per cento;» con le seguenti: «1,51 per cento;»; dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La disposizione prevista dal comma 2, lettera b), si applica anche per l'anno 1999».

Conseguentemente le risorse rese disponibili a seguito della riduzione delle autorizzazioni di spesa per 32 miliardi per gli anni 1997, 1998, 1999 sono trasferite ai comuni.

42.10 VEGAS, D'ALÌ, PASTORE, VENTUCCI, AZZOLLINI

All'articolo 57, sopprimere il comma 6.

Conseguentemente all'articolo 42, comma 2, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: «1,1 per cento» con le seguenti: «1,50 per cento».

42.1 MAZZUCA POGGIOLINI, LAURO, MUNGARI, TAROLLI, BOSELLO, D'ALÌ, GUBERT, MINARDO, COSTA

All'articolo 51, comma 4, capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni del presente comma si applicano anche nelle successioni di aziende e terreni agricoli purchè il beneficiario abbia, o consegua entro sei mesi dalla apertura della successione, la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto, che risulti negli stessi termini regolarmente iscritto al registro delle imprese e che si impegni a mantenere la qualifica e l'attività per almeno cinque anni».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 2, lettera b), sostituire la cifra: «1,1 per cento» con la seguente: «1,8 per cento».

42.151 D'ALÌ, MINARDO, COSTA, MUNGARI

Al comma 4, sostituire la parola: «cinquemila» con la seguente: «diecimila».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 2, lettera b), sostituire: «1,1 per cento» con la seguente: «1,8 per cento».

42.150 D'ALÌ, MUNGARI

Al comma 6, settimo periodo, sostituire le parole: «il 15 dicembre 1996» con le seguenti: «il 15 gennaio 1997».

42.7 MELUZZI

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro con proprio decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, deve modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrati nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio per l'invariabilità dei predetti indicatori di riferimento, questo rimane invariato per l'anno successivo"».

42.6

LAURO

Sopprimere il comma 33.

42.5

VEGAS, D'ALÌ

All'emendamento 42.1000, dopo le parole: «La Cassa depositi e prestiti» inserire le seguenti: «l'ANAS,».

42.1000/1

GIARETTA

All'articolo 42, comma 33, ultimo periodo, dopo la parola: «autorizzare», aggiungere le seguenti: «la Cassa depositi e prestiti,».

42.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

«33-bis. All'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «entro il mese solare successivo» sono sostituite da: «entro il secondo mese solare successivo»;

b) al medesimo comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Entro il 27 dicembre di ciascun anno è dovuto un acconto dell'imposta sui premi ed accessori incassati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre pari alla media mensile delle imposte versare per i primi nove mesi dell'anno».

42.8

MUNGARI, VEGAS, GRILLO, AZZOLLINI

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

«33-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dopo le parole: «entro il 16 dicembre 1996» sono aggiunte le seguenti: «Per i soggetti operanti nelle aree di crisi delle zone degli obiettivi 1, 2 e 5b, la regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori anche in sessanta rate bimestrali consecutive di eguale importo comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo, la prima delle quali da versare entro il 20 marzo 1997. Per i soggetti operanti nelle aree di crisi delle zone degli obiettivi 1, 2 e 5b, colpite da calamità naturali, limitatamente ai debiti contributivi derivanti da provvedimenti di sostegno assunti a causa delle calamità naturali, la regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori anche in 120 rate bimestrali consecutive di eguale importo, senza interessi, la prima delle quali da versare entro il 20 febbraio 1997. I regimi per la regolarizzazione dei debiti verso gli enti previdenziali si applicano ai soggetti operanti nelle aree di crisi delle zone degli obiettivi 1, 2 e 5b anche per la regolarizzazione dei debiti verso l'amministrazione finanziaria relativi a IVA, IRPEF, IRPEG, ILOR».

42.4

MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Soppressione della Cassa per la formazione della proprietà contadina e istituzione delle Agenzie Regionali per la Formazione della Impresa Agricola - ARFIAG)

La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 è soppressa.

1. Ogni regione istituisce la propria Agenzia regionale per la formazione della impresa agricola (ARFIAG) che svolge le funzioni attribuite dalla presente legge e che subentra a tutti gli effetti alla Cassa per la proprietà contadina. Le ARFIAG esercitano le funzioni di ente sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3.

2. In ossequio all'articolo 117 della Costituzione sono trasferiti alle ARFIAG:

a) le funzioni amministrative e tecniche già di competenza della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

b) il personale e i beni mobili ed immobili, compresi i diritti, gli oneri, le servitù attive e passive, il patrimonio, le azioni e le obbligazioni facenti capo alla Cassa per la formazione della proprietà contadina. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 491,

stabilisce con proprio decreto le modalità di trasferimento alle ARFIAG di quanto sopra specificato.

3. Le ARFIAG, nel rispetto della programmazione comunitaria, nazionale e regionale in materia agricola, agroalimentare e forestale sono deputate a:

a) favorire la formazione, l'ampliamento e lo sviluppo delle imprese agricole presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione per le aziende condotte da giovani agricoltori e per quelle ubicate nelle zone montane;

b) promuovere, adottare e realizzare, d'intesa con l'amministrazione regionale piani di riordino e ricomposizione fondiaria;

c) favorire il naturale avvicendamento ed il ricambio generazionale degli operatori agricoli;

d) incentivare l'affittanza agraria, al fine di favorire la creazione di aziende di dimensioni adatte a poter competere in una logica di mercato.

4. Le ARFIAG, previa valutazione tecnico-economica dei piani o dei progetti di sviluppo presentati, favoriscono le iniziative di cui al comma 3 mediante i seguenti strumenti di intervento:

a) la concessione di finanziamenti a tasso agevolato destinati alla realizzazione dei progetti di cui al comma 3;

b) l'acquisto di capitale fondiario idoneo alla formazione, all'ampliamento e allo sviluppo della proprietà delle imprese agricole, procedendo alla eventuale lottizzazioni e successiva rivendita agli imprenditori agricoli che traggono prevalentemente il loro reddito da attività agricole, agroalimentari e forestali;

c) la prestazione di idonee garanzie fidejussorie necessarie alla accensione di mutui finalizzati alla realizzazione di piani di sviluppo;

d) il finanziamento di operazioni di acquisto di terreni, in nome e per conto del prelatante, proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsti dall'articolo 8 della legge n. 590 del 1965, come modificata dalla legge n. 817 del 1971;

e) la concessione di finanziamenti in conto interessi.

5. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali le ARFIAG si avvalgono di una dotazione finanziaria costituita da:

a) apporto diretto di somme derivanti dal bilancio regionale;

b) trasferimento su capitoli di spesa appositamente creati dei fondi destinati alla soppressa cassa per la formazione della proprietà contadina;

c) emissione di obbligazioni garantite;

d) attribuzione delle risorse finanziarie di tante comunitaria finalizzate alla attuazione di interventi nei settori di competenza delle ARFIAG, di cui al comma 3.

6. La ripartizione dei fondi di cui al comma 5, lettera b), è annualmente determinata attraverso decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali previa intesa con il Comitato permanente di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Il Ministro

del tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di cui al comma 5, lettera *b*).

L'emendamento non comporta oneri.

42.0.3

ANTOLINI, BIANCO

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Soppressione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali)

1. Il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, è soppresso.

2. Tutte le competenze in materia di agricoltura, foreste, agriturismo, caccia, acquacoltura e pesca marittima, ad eccezione di quelle di cui al comma 4, sono trasferite alle regioni a statuto ordinario e, nel rispetto dei relativi statuti, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome. Alle stesse sono, altresì, trasferite le competenze in materia di veterinaria, fatte salve quelle attribuite al Ministero della sanità.

3. Le funzioni in materia di opere di raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue di rilevanza nazionale, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *d*), della legge 4 dicembre 1993, n. 491, sono trasferite alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Nelle materie di cui al comma 1, sono attribuite al Dipartimento per il coordinamento delle politiche della Unione europea le seguenti funzioni:

a) cura delle relazioni internazionali e partecipazione alla redazione di accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione delle regioni e delle province autonome alla elaborazione delle politiche comunitarie;

c) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare il coordinamento delle attività amministrative regionali, ai fini dell'attuazione delle politiche comunitarie e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Per le materie di cui al comma 1, il compito di individuare le linee politiche da sostenere in sede comunitaria e internazionale è demandato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a definire l'organizzazione degli uffici del Diparti-

mento per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea ed a distribuire, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'organico del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, tra le regioni, le province autonome ed il medesimo Dipartimento per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea in relazione alle funzioni assegnate a tali amministrazioni della presente legge.

6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente della Repubblica emana uno o più decreti legislativi, adottati dal Governo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per il trasferimento alle regioni ed alle province autonome delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, dell'AIMA e dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui ai commi 6 e 7 sono abrogati l'articolo 1, commi 2, 3 e 4 e gli articoli da 2 a 14 della legge 4 dicembre 1993, n. 491».

42.0.4

ANTOLINI, BIANCO

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.

(Riordino degli istituti di ricerca agraria sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali)

1. Gli Istituti di ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, al regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, alla legge 25 febbraio 1963, n. 258, al regio decreto 16 giugno 1938, n. 1049, e successive modificazioni, gli uffici di cui al regio decreto 26 novembre 1876, n. 3534, ed alla legge 26 marzo 1921, n. 321, nonchè tutti gli altri istituti o centri di ricerca sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali sono soppressi ed è abolita ogni loro preesistente struttura organizzativo-funzionale, ivi compresa la distinzione tra sedi centrali e sezioni periferiche.

2. È istituito l'ente per la ricerca scientifica tecnologica e economica agroalimentare e forestale (Ersteaf), di seguito denominato «Ente», cui sono trasferiti il patrimonio, le strutture ed il personale degli istituti di cui al comma 1. L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico, avente grado pari agli istituti scientifici universitari, è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, è iscritto nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ed è sottoposto alla vigilanza congiunta del ministero delle risorse agricole alimentari e forestali e del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Con l'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'univer-

sità e della ricerca scientifica e tecnologica, nomina un commissario per ciascun istituto di cui al comma 1. I commissari devono essere scelti tra persone di provata capacità scientifica e tecnico-amministrativa, anche provenienti dalla pubblica amministrazione, purchè estranei sia agli istituti di cui al comma 1 sia alle amministrazioni vigilanti. Ai commissari è affidato il compito di porre in essere tutte le misure per realizzare i necessari trasferimenti all'Ente del patrimonio, delle strutture e del personale degli istituti di cui al comma 1. Sempre con l'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, nomina un collegio straordinario dei revisori dei conti, composto da cinque membri, di cui due indicati dai Ministri vigilanti e tre dal Ministro del tesoro, che indica anche chi, tra essi, dovrà svolgere le funzioni di presidente del collegio medesimo. I membri del collegio straordinario dei revisori dei conti devono essere estranei sia agli istituti di cui al comma 1 sia alle amministrazioni vigilanti, ed hanno il compito di affiancare l'opera dei commissari, per quanto riguarda l'esecuzione di accurate verifiche amministrative sugli istituti di cui al comma 1, volte ad evitare il trasferimento all'Ente di preesistenti problemi amministrativi, finanziari e gestionali. Le gestioni commissariali ed il mandato del collegio straordinario dei revisori dei conti hanno termine al momento della nomina degli organi ordinari dell'Ente, che deve comunque avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I compiti, gli organi direttivi e di controllo e la strutturazione dell'Ente sono determinati da un decreto legislativo emanato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base ai seguenti criteri:

a) l'Ente è strutturato in più unità territoriali di ricerca, ciascuna in grado di svolgere attività di ricerca di tipo interdisciplinare, ed operanti su base regionale o interregionale;

b) l'Ente è articolato in più dipartimenti che, per ciascun gruppo disciplinare da essi rappresentato, costituiscono il riferimento scientifico per lo svolgimento delle attività interdisciplinari dell'Ente medesimo;

c) a livello centrale sono svolte le sole attività di coordinamento generale e di raccordo con gli organi di governo dell'agricoltura e della ricerca scientifica, attraverso una unità centrale di coordinamento che ospita gli organi dell'Ente. Tra gli organi dell'Ente è previsto un comitato scientifico nazionale, i cui membri sono nominati di concerto dai Ministri vigilanti e tra essi, ferma restando la partecipazione, in forma paritaria, di rappresentanti delle amministrazioni statali vigilanti, delle regioni e delle province autonome, prevalgono le competenze di carattere scientifico;

d) al fine di assicurare l'assoluto rispetto delle regole di trasparenza, i criteri di nomina dei membri degli organi direttivi dell'Ente devono prevedere l'estraneità di funzionari e dirigenti delle amministrazioni vigilanti rispetto alla gestione dell'Ente medesimo, quale unica possibile garanzia per consentire lo svolgimento di una effettiva azione di vigilanza, ovvero per evitare l'insorgere di situazioni nelle

quali non è possibile distinguere la figura del controllore da quella del controllato».

L'emendamento prevedendo una significativa opera di riordino, fondata sulla creazione di un unico ente, in loco dei 31 istituti di ricerca attualmente sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, comporta un risparmio di spesa stimabile, per difetti, in almeno 30 miliardi di lire, dovuto alle seguenti riduzioni di spesa: per le indennità dei Presidenti e dei consigli di amministrazione; per l'accorpamento delle strutture e relativa dismissione di quelle che risulteranno in esubero; per la riorganizzazione dei servizi amministrativi.

42.0.1

BIANCO, ANTOLINI

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.

(Riordino degli istituti di ricerca agraria sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali)

1. Gli Istituti di ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, al regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, alla legge 25 febbraio 1963, n. 258, al regio decreto 16 giugno 1938, n. 1049, e successive modificazioni, gli uffici di cui al regio decreto 26 novembre 1876, n. 3534, ed alla legge 26 marzo 1921, n. 321, nonchè tutti gli altri istituti o centri di ricerca sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali sono soppressi ed è abolita ogni loro preesistente struttura organizzativo-funzionale, ivi compresa la distinzione tra sedi centrali e sezioni periferiche.

2. È istituito l'ente per la ricerca scientifica tecnologica e economica agroalimentare e forestale (Ersteaf), di seguito denominato «Ente», cui sono trasferiti il patrimonio, le strutture ed il personale degli istituti di cui al comma 1. L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico, avente grado pari agli istituti scientifici universitari, è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, è iscritto nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ed è sottoposto alla vigilanza congiunta del ministero delle risorse agricole alimentari e forestali e del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

L'emendamento prevedendo una significativa opera di riordino, fondata sulla creazione di un unico ente, in loco dei 31 istituti di ricerca attualmente sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, comporta un risparmio di spesa stimabile, per difetto, in almeno 30 miliardi di lire, dovuto alle seguenti riduzioni di spesa: per le indennità dei Presidenti e dei consigli di amministrazione; per l'accorpamento delle strutture e relativa dismissione di quelle che risulteranno in esubero; per la riorganizzazione dei servizi amministrativi.

42.0.2

BIANCO, ANTOLINI

Art. 43.

Sopprimere l'articolo.

43.8

D'ALÌ, TONIOLLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. L'affitto e la cessione di quote per la produzione del latte è consentita senza alcuna limitazione ed avviene per libera contrattazione delle parti. Ogni precedente disposizione legislativa in materia di cessione ed affitto delle quote latte è abrogata».

43.32

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. L'affitto e la cessione di quote latte da parte dei produttori è consentito in qualsiasi momento della campagna di commercializzazione ed è rinnovabile senza limitazioni. Ogni precedente disposizione legislativa in materia di cessione ed affitto delle quote latte è abrogata».

43.31

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. A seguito della realizzazione dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6-bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, possono essere emanate disposizioni intese a semplificare l'attuazione amministrativa del regime delle quote latte relativamente alle tipologie delle imprese ed alla loro ubicazione».

43.30

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all'articolo 5-*quater* del Regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni».

43.29

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. L'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato».

43.28

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. La legge 26 novembre 1992, n. 468, è abrogata».

43.27

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. La legge 26 novembre 1992, n. 468, è abrogata.
2. L'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato.
3. L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario».

rio sulle quote latte di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e successive modificazioni.

4. A seguito della realizzazione dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, possono essere emanate disposizioni intese a semplificare l'attuazione amministrativa del regime delle quote latte relativamente alle tipologie delle imprese ed alla loro ubicazione».

43.26

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare di cui all'articolo 1 della presente legge, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione.

3. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla media delle produzioni ottenute nelle campagne 1993-94 e 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-89. Ai produttori che, per documentate cause di forza maggiore, hanno prodotto quantitativi inferiori a quelle di dette campagne è assegnata come quota definitiva la produzione commercializzata nella campagna precedente quella ove si è registrato il suddetto evento di forza maggiore».

43.12

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare di cui all'articolo 1 della presente legge, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione».

43.10

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla media delle produzioni ottenute nelle campagne 1993-94 e 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-89».

43.11

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare di cui all'articolo 1 della presente legge, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491».

43.9

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. La normativa comunitaria sulle quote latte si applica in Italia secondo la formula A di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e successive modificazioni.

2. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione.

3. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia dei bollettini di cui al comma 2 all'AIMA per la tempestiva verifica della corrispondenza delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale».

43.13

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla media delle produzioni ottenute nelle campagne 1993-94 e 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-89. Ai produttori che, per documentate cause di forza maggiore, hanno prodotto quantitativi inferiori a quelle di dette campagne è assegnata come quota definitiva la produzione commercializzata nella campagna precedente quella ove si è registrato il suddetto evento di forza maggiore».

43.14

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla media delle produzioni ottenute nelle campagne 1993-94 e 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-89. Ai produttori che, per documentate cause di forza maggiore, hanno prodotto quantitativi inferiori a quelle di dette campagne è assegnata come quota definitiva la produzione commercializzata nella campagna precedente quella ove si è registrato il suddetto evento di forza maggiore.

2. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione.

3. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia dei bollettini di cui al comma 2 all'AIMA per la tempestiva verifica della corrispondenza delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale».

43.15

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. La normativa comunitaria sulle quote latte si applica in Italia secondo la formula A di cui all'articolo 5-*quater* del Regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e successive modificazioni.

2. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3,

comma 10, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione.

3. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia dei bollettini di cui al comma 2 all'AIMA per la tempestiva verifica della corrispondenza delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale.

4. In caso di inerzia delle regioni o delle province autonome di Bolzano e Trento negli adempimenti di cui al comma 3 o, comunque, dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla scadenza di cui allo stesso comma 3, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, previa intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, delega l'AIMA ad adottare in via sostitutiva le misure di intervento di cui al comma 2».

43.16

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori, degli acquirenti e delle associazioni di produttori sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria».

43.17

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e), del Regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, devono compilare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 3 del Regolamento CEE n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, e successive modificazioni, per i produttori medesimi entro i termini prescritti dal predetto articolo 3, per il successivo inoltro all'AIMA entro il 31 maggio di ciascun anno.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative ai produttori associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro i termini previsti al medesimo comma 1, alle associazioni di produttori ed alle regioni o alle province autonome di Bolzano e Trento, ove hanno sede le associazioni per il successivo inoltro all'AIMA entro il 31 maggio di ciascun anno».

43.18

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione.

2. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi e lo versano entro trenta giorni dall'avvenuta compensazione effettuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare.

3. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi, quale risulta dai bollettini di cui al comma 1».

43.19

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi e lo versano entro trenta giorni dall'avvenuta compensazione effettuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare.

2. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi, quale risulta dai bollettini di cui al comma 1.

3. Entro il 15 maggio di ciascun anno, i produttori titolari di una quota per le vendite dirette inviano all'AIMA ed alla regione o provincia autonoma ove è ubicata la loro azienda, una dichiarazione dalla quale risultano i quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti.

4. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette che non hanno effettuato vendite nel periodo interessato devono comunque inviare la dichiarazione di cui al comma 3».

43.20

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 1.

43.33

MINARDO, TAROLLI, BIASCO

Al comma 2, dopo le parole: «di compensazione» inserire le seguenti: «primaria dalle associazioni e successiva».

43.34

MINARDO, TAROLLI, BIASCO, GUBERT

Al comma 3, sostituire le parole: «La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine» con le seguenti: «L'AIMA provvede a compensare, ove esistono delle cooperative produttrici, prioritariamente entro l'ambito dei soci della medesima cooperativa ed in secondo ordine su scala provinciale tra le singole cooperative. La quota residua nazionale è poi compensata secondo i seguenti criteri e nell'ordine».

43.6

MELUZZI

Al comma 3, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle isole».

43.35

MINARDO, TAROLLI, BIASCO

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei produttori operanti nei comuni facenti parte del territorio dei parchi nazionali, regionali o di riserve».

43.3

MELUZZI

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) in favore dei produttori aventi aziende che producono o commercializzano latte destinato alla trasformazione in prodotti DOC oppure prodotti DOP».

43.7

MELUZZI

Al comma 3, invertire le lettere b) e c).

43.4

MELUZZI

Al comma 3, lettera b), aggiungere le parole: «la cui complessiva produzione annuale non superi le duecento tonnellate».

43.5

MELUZZI

Al comma 5, sostituire la parola: «bollettini», con la seguente: «elenchi».

43.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«8. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468 è sostituito dal seguente:

“6. La vendita e l'affitto di cui al comma 2 possono avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comunicati, utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro dieci giorni con lettera raccomandata all'AIMA e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. I predetti atti hanno efficacia a partire dal periodo successivo a quello in cui è avvenuta la stipulazione. Limitatamente al periodo 1996-1997 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In tal caso la regione o la provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta, comunicandolo all'AIMA entro il 31 marzo 1997 e l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale verifica.”».

43.37

FUSILLO, GIARRETTA, MINARDO, PIATTI, SCIVOLETTO, TONIOLLI,
CRESCENZIO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sostituito dal seguente:

“6. La vendita e l'affitto di cui al comma 2 possono avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comunicate entro quindici giorni con lettera all'AIMA e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti atti hanno efficacia a partire dal periodo successivo alla stipulazione. Limitatamente al periodo 1996-97 le parti possono tuttavia concordare che le vendite e gli affitti abbiano effetto nel periodo medesimo. In tal caso la regione o provincia autonoma devono previamente accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta e l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale verifica”».

43.1

PIATTI, SCIVOLETTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468 è sostituito dal seguente:

“6. La vendita e l'affitto di cui al comma 2 possono avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comunicate entro quindici giorni con lettera raccomandata all'AIMA e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. I predetti atti hanno efficacia a partire dal periodo successivo alla stipulazione. Limitatamente al periodo 1996-1997 il termine del 31 dicembre di cui al presente comma è differito al 15 gennaio 1997 e i predetti atti di vendita e di affitto hanno efficacia nel periodo medesimo. In tal caso la regione o la provincia autonoma devono previamente accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta e l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale verifica.”».

43.36

PIATTI, SCIVOLETTO, FUSILLO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le istituzioni pubbliche di istruzione, formazione e ricerca che commercializzano o intendono commercializzare il latte ed i derivati lattiero-caseari direttamente prodotti, possono richiedere, con istanza motivata, all'AIMA, o altra istituzione competente indicata dalla normativa, l'attribuzione di un quantitativo di riferimento che consenta di soddisfare le attività scientifiche e didattiche loro proprie. Valutata l'istanza, il quantitativo richiesto sarà assegnato a tutela dell'interesse collettivo rappresentato dalle suddette istituzioni».

43.2

PIATTI, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 1-bis, in materia di regime fiscale sostitutivo per le nuove iniziative produttive nonchè di trattamento di integrazione salariale, 2, in materia di premio di assunzione e 3, in materia di detassazione del reddito di impresa reinvestito, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, sono prorogate senza soluzione di continuità di cinque periodi d'imposta».

43.0.1 LA LOGGIA, MACERATINI, D'ONOFRIO, FOLLONI, GRILLO, VENTUCCI, D'ALÌ, VEGAS, SCHIFANI, COLLINO, CURTO, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8. Gli atti di cessione delle quote latte sono stipulati in forma scritta ed autenticata dai competenti uffici regionali o provinciali. La titolarità della quota spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.

9. Il conduttore può cedere o affittare totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta o nella stessa area omogenea individuata dalle regioni e dalle province autonome di Bolzano e Trento, all'interno del rispettivo territorio;

b) le due aziende indicate nella lettera a) devono trovarsi in aree territoriali classificate al medesimo titolo, quali zone svantaggiate e montane ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e successive modificazioni, o altre forme di classazione riconosciute dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti».

43.21

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Gli atti di cessione delle quote latte sono stipulati in forma scritta ed autenticata dai competenti uffici regionali o provinciali. La titolarità della quota spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.

7-ter. La stipulazione dei contratti di trasferimento della quota latte può avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni a cura delle parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle regioni e alle province autonome.

7-*quater*. I contratti di cessione o affitto delle quote latte sono immediatamente efficaci ed eseguibili».

43.24

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Gli atti di cessione delle quote latte sono stipulati in forma scritta ed autenticata dai competenti uffici regionali o provinciali. La titolarità della quota spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.

7-*ter*. La stipula dei contratti di trasferimento delle quote latte può avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni a cura delle parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle regioni ed alle province autonome di Bolzano e Trento».

43.22

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Possono acquisire o prendere in affitto quote latte aggiuntive a quelle inizialmente disponibili le aziende agricole con una produzione lattiera non superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, e di sette tonnellate per ogni ettaro per le superfici a frutteti o comunque a colture arboree, a condizione che con l'acquisizione o con l'affitto di nuove quote non si superi il predetto limite».

43.23

ANTOLINI, BIANCO

Aggiungere il seguente comma:

«8. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa. A tal fine, il socio della cooperativa che intende vendere le quote ne dà comunicazione indicando il prezzo pattuito con il terzo, al presidente della cooperativa stessa, che procede ad informare i soci».

43.25

ANTOLINI, BIANCO

Art. 44.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«Il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e operativi definiti dalla legge che individuerà l'intervento da realizzare per il potenziamento e l'ammodernamento della linea ferroviaria del Brennero e per la

realizzazione della relativa galleria di base, è autorizzato a prorogare il termine di concessione dell'autostrada del Brennero spa alle condizioni che la legge stessa definirà».

44.15 (Nuovo testo) THALER AUSSERHOFFER, TAROLLI, GUBERT, MUNGARI, VENTUCCI, AZZOLLINI, ALBERTINI, PASTORE, MINARDO, VIVIANI, COLLINO, ANDREOLI, PINGGERA, TONIOLLI, BARBIERI, CADDEO, GRILLO, MONTAGNA

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Per gli adempimenti connessi agli interventi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, nonché per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulle società Ferrovie dello Stato spa, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera e) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è consentita al Ministero dei trasporti e della navigazione l'assunzione di personale, in un numero massimo di 20 unità appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI, VII, VIII, senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche. La relativa spesa quantificata in lire 1.500 milioni annui a decorrere dal 1997, farà carico alla quota destinata al Ministero dei trasporti e della navigazione a valere sul fondo di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870. Il Ministro può conferire, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1995, n. 339, incarichi di studi ad esperti per specifiche esigenze di supporto tecnico-scientifico connesse all'attività di vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione sulle Società Ferrovie dello Stato spa. Il corrispondente importo farà carico sulle somme di cui all'articolo 17 del contratto di programma fra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la società Ferrovie dello Stato spa, che sono versate dalle Ferrovie spa all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Per assicurare il regolare svolgimento della relazione ferroviaria Domodossola-Locarno ai sensi della convenzione internazionale stipulata in data 12 novembre 1919, ratificata il 12 febbraio 1923, e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195, la concessione alla Società Subalpina di imprese Ferroviarie dell'esercizio della tratta italiana da Domodossola al Confine svizzero è uniformata alla scadenza della concessione alla società FART Ferrovie e Autolinee regionali ticinesi dell'esercizio del tratto svizzero dal confine italiano a Locarno, prevista al 31 agosto 2021».

44.0.301

IL GOVERNO

All'emendamento 44.0.1000, (nuovo testo), al comma 1, dopo le parole: «determinazioni congiunte adottate» sopprimere la parola: «unanimente» e dopo le parole: «soggetti pubblici interessati» inserire le seguenti: «territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica».

44.0.1000/99

MORO, RIPAMONTI, ROSSI

Nell'articolo 44 sono soppressi i commi 2 e 3.

All'articolo 44 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

22. All'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994 n. 26, convertito, con modificazioni, della legge 1° marzo 1994, n. 153, sono apportate e seguenti modificazioni:

- a) il secondo e terzo periodo del comma 1 sono soppressi;
- b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'ammontare minimo del capitale versato dalle imprese cinematografiche che richiedono la concessione di mutui è determinata, per le società per azioni e per le società in accomandita per azioni, in misura pari all'ammontare minimo richiesto dalle disposizioni del codice civile per il capitale delle predette società; per le società a responsabilità limitata, nella somma non inferiore a quaranta milioni di lire. Per le società in nome collettivo, per le società in accomandita semplice e per le società cooperative il capitale deve essere di ammontare non inferiore al capitale sociale minimo richiesto dalla presente legge per le società a responsabilità limitata e dello stesso importo deve essere il patrimonio aziendale dell'imprenditore individuale. Per le domande di mutuo di cui al comma 1, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare del capitale o del patrimonio è influente. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è influente l'eventuale inizio della lavorazione del film ovvero la sua intervenuta ultimazione o proiezione nelle sale, purchè successivi alla data di presentazione della domanda finalizzata ad ottenere il parere del Comitato per il credito cinematografico»;

c) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il film ed i proventi di spettanza del mutuatario, nonché il capitale sociale ovvero il patrimonio aziendale del richiedente, rappresentano le sole garanzie nel caso di operazioni di credito cinematografico relative a film di interesse culturale nazionale o relative a film di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965 n. 1213, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni, in legge 1° marzo 1994 n. 153»;

d) al comma 6-bis, nel secondo periodo, la parola «soli» è soppressa.

23. Nell'articolo 27, comma quattordicesimo, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1° marzo 1994, n. 153, le parole: «tre anni» e «triennio», contenute, rispettivamente, nel primo e secondo periodo sono sostituite dalle parole «quarantadue mesi» e «periodo di quarantadue mesi».

44.8000

IL GOVERNO

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«21-bis. All'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nel testo modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro il mese solare successivo" sono sostituite da: "entro il secondo mese solare successivo"; ed è aggiunto il seguente periodo: "Entro il 27 dicembre di ciascun anno è dovuto un acconto dell'imposta sui premi ed accessori incassati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre pari alla media mensile delle imposte versare per i primi nove mesi dell'anno"».

44.250

MUNGARI, VEGAS, GRILLO, AZZOLLINI

Sopprimere i commi 1 e 2.

44.92

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sopprimere il comma 1.

44.137

TOMASSINI, VEGAS, D'ALÌ, PASTORE, AZZOLLINI

Sopprimere il comma 1.

44.91

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «da iscrivere» con le seguenti: «da destinare».

44.93

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

All'articolo 44, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le spese relative all'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, non si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 147».

44.6000

IL GOVERNO

Sopprimere i commi 2 e 3.

44.5000

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

44.35

MORO, AMORENA

Sopprimere il comma 3.

44.36

MORO, AMORENA

Al comma 3, sostituire le parole: «25.000 miliardi» con le seguenti: «1.000 miliardi».

44.94

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «25.000 miliardi» con le seguenti: «2.000 miliardi».

44.95

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «25.000 miliardi» con le seguenti: «3.000 miliardi».

44.38

MORO, AMORENA

Al comma 3, sostituire le parole: «25.000 miliardi» con le seguenti: «4.000 miliardi».

44.96

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «25.000 miliardi» con le seguenti: «5.000 miliardi».

44.97

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «25.000 miliardi» con le seguenti: «14.000 miliardi».

44.98

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «25.000 miliardi» con le seguenti: «15.000 miliardi».

44.99

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «25.000 miliardi» con le seguenti:
«16.000 miliardi».*

44.100 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «25.000 miliardi» con le seguenti:
«17.000 miliardi».*

44.101 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «25.000 miliardi» con le seguenti:
«18.000 miliardi».*

44.102 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «25.000 miliardi» con le seguenti:
«19.000 miliardi».*

44.103 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «25.000 miliardi» con le seguenti:
«20.000 miliardi».*

44.104 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «25.000 miliardi» con le seguenti:
«21.000 miliardi».*

44.105 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «25.000 miliardi» con le seguenti:
«22.000 miliardi».*

44.106 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «25.000 miliardi» con le seguenti:
«23.000 miliardi».*

44.107 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «25.000 miliardi» con le seguenti: «24.000 miliardi».

44.108

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sopprimere il comma 5.

44.74

BIANCO, ANTOLINI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 9 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per la parte inerente il settore agricolo sono abrogate».

44.77

BIANCO, ANTOLINI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, inerenti il settore agricolo sono sospese. Il Governo, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento, con il quale sono riviste le norme riguardanti l'iscrizione al registro delle imprese per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e le società semplici operanti nel settore dell'agricoltura. Detto regolamento dovrà essere improntato ai seguenti criteri:

a) garantire la massima semplificazione delle procedure amministrative di iscrizione al registro delle imprese;

b) garantire il minimo impatto economico per le imprese che dovranno iscriversi al registro delle imprese;

c) garantire il migliore coordinamento fra i vari enti ed organismi operanti nel settore della pubblica amministrazione a supporto dell'attività agricola, identificando un unico interlocutore a livello locale per gli operatori del settore;

d) escludere dall'obbligo di iscrizione al registro delle imprese i piccoli produttori agricoli e gli allevatori con un volume di affari, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore ai quindici milioni di lire annui».

44.76

BIANCO, ANTOLINI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, inerente il settore agricolo sono prorogate al 30 giugno 1997».

44.75

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 5, dopo la parola: «fiscali» inserire le seguenti: «ivi comprese quelle».

44.10

FUSILLO, SCIVOLETTO, SARACCO, PREDÀ

Al comma 5, aggiungere dopo le parole: «attività di impresa» le parole: «, ove espressamente richiesta da specifiche norme».

44.7FUSILLO, SCIVOLETTO, PREDÀ, SARACCO, PIATTI, PETTINATO,
MARINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le agevolazioni o i contributi destinabili ad esercenti l'attività agricola non tenuti all'iscrizione in detto registro».

Conseguentemente all'articolo 60, comma 5, sostituire le parole: «5, 7 e 10 per cento», con le seguenti: «10, 12 e 15 per cento».

44.113

GUBERT, CALLEGARO, ZANOLETTI

Sopprimere il comma 6.

44.136

VEGAS

Al comma 6, dopo le parole: «in favore», inserire le seguenti: «dell'Unione italiana ciechi, della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza».

44.6

DONDEYNAZ

Al comma 6, dopo le parole: «nell'ambito delle relazioni culturali con l'estero,» sopprimere le seguenti: «del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei».

44.90

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 6, sopprimere le parole: «del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei».

44.50

MORO, AMORENA

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ed i ministri nell'effettuare il riparto di cui al medesimo comma 40 del citato articolo 1, possono destinare contributi specifici per pubblicazioni italiane in lingua estera finalizzate alla comunicazione italiana in sede comunitaria ed internazionale».

44.2

POLIDORO, MONTAGNINO

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; i Ministri, nell'effettuare il riparto di cui al medesimo comma 40, possono destinare contributi specifici per pubblicazioni italiane in lingua estera finalizzate alla comunicazione italiana in sede comunitaria ed internazionale».

44.4

LUBRANO DI RICCO

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed i Ministri nell'effettuare il riparto di cui al medesimo comma 4, possono destinare contributi specifici editi da istituti senza scopo di lucro per pubblicazioni italiane in lingua estera finalizzate alla comunicazione italiana in sede comunitaria ed internazionale».

44.21

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed i Ministri nell'effettuare il riparto di cui al medesimo comma 40, possono destinare contributi specifici per pubblicazioni italiane in lingua estera finalizzate alla comunicazione italiana in sede comunitaria ed internazionale».

44.114

GUBERT

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed i Ministri nell'effettuare il riparto di cui al medesimo comma 40, possono destinare contributi specifici editi da enti, fondazioni ed associazioni senza scopo di lucro per pubblicazioni italiane in lingua estera finalizzata alla comunicazione italiana in sede comunitaria ed internazionale».

44.22

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e possono destinare contributi specifici per pubblicazioni italiane in lingua estera finalizzate alla comunicazione italiana in sede comunitaria ed internazionale».

44.28

ROSSI, MORO

Al comma 7, aggiungere le parole: «, dell'Unione italiana ciechi e della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza».

Conseguentemente, al comma 8 sostituire le parole: «lire 829 miliardi» con: «lire 828 miliardi» e le parole: «lire 689 miliardi» con: «lire 688 miliardi».

44.5

DONDEYNAZ

Al comma 7, dopo le parole: «Club alpino italiano» aggiungere le seguenti parole: «Unione Italiana Ciechi, Biblioteca Italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza e Istituto Ricerca Formazione Orientamento Professionale (IRITOR)».

44.123

TAROLLI, BIASCO, VEGAS, GUBERT

Al comma 7, aggiungere, in fine, alla fine il seguente periodo: «È previsto inoltre un contributo straordinario pari a lire 10 miliardi a favore del Club Alpino Italiano per ottemperare agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, così come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242».

Conseguentemente, all'articolo 52, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La deducibilità delle spese delle aziende farmaceutiche di cui all'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è subordinata all'autorizzazione del Ministero della sanità, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541».

44.63

CASTELLI, MORO, AMORENA

Sopprimere il comma 8.

44.18

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. Dei proventi di cui al comma 9, capoverso, sono escluse in ogni caso le dismissioni immobiliari di cui all'articolo 61.

9-ter. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, dopo le parole: «titoli di Stato», sono aggiunte le seguenti: «, nonché nell'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione».

44.1000

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 12.

44.109

DEBENEDETTI

Al comma 12, capoverso, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

44.20

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, CELLINO

Al comma 12, sostituire le parole: «Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno» con le seguenti: «Il saggio degli interessi legali è fissato in misura pari al tasso ufficiale di sconto più un punto».

Conseguentemente, all'articolo 52, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La deducibilità delle spese delle aziende farmaceutiche di cui all'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è subordinata all'autorizzazione del Ministero della sanità, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541».

44.66

ROSSI, MORO

Al comma 12, sostituire il capoverso con il seguente:

«Il saggio degli interessi legali è fissato in misura pari al tasso ufficiale di sconto più un punto».

44.23

CURTO, MACERATINI, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, CELLINO,
TAROLLI

Al comma 12, sostituire il capoverso con il seguente:

«Il saggio degli interessi legali è fissato in misura pari al tasso ufficiale di sconto più un punto».

44.135

CIMMINO, TRAVAGLIA, TURINI, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SEL-
LA, PONTONE, NAVA, MANTICA, DEMASI

Al comma 12, al capoverso, sostituire le parole: «pari al 5 per cento» con le parole: «pari al tasso ufficiale di sconto più un punto».

44.134

TONIOLLI

Sopprimere il comma 13.

44.24 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 13, sostituire: «450» con: «300».

44.70 PERUZZOTTI

Al comma 13, aggiungere in fine: «Al fine di realizzare economia di spesa la sede della CONSOB con decorrenza 30 giugno 1997 è trasferita a Milano, in prossimità della sede dei più importanti mercati borsistici e finanziari italiani».

44.67 PERUZZOTTI

Sopprimere i commi 14 e 15.

44.4000 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 16.

44.37 MORO, AMORENA

Sopprimere il comma 16.

44.89 BIANCO, ANTOLINI

Al comma 16, sopprimere le parole: «più efficace».

44.43 MORO, AMORENA

Al comma 16, sopprimere le parole: «più efficace».

44.88 BIANCO, ANTOLINI

Al comma 16, sopprimere le parole: «in esso».

44.44 MORO, AMORENA

Al comma 16, sopprimere le seguenti: «in esso».

44.87

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 16, dopo le parole: «1982, n. 41» aggiungere la seguente: «non».

44.45

MORO, AMORENA

Al comma 16, dopo le parole: «1982, n. 41» aggiungere la seguente: «non».

44.86

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 16, sostituire le parole: «la ripartizione» con le seguenti: «la distribuzione».

44.51

MORO, AMORENA

Al comma 16, sostituire le parole: «la ripartizione» con le seguenti: «la distribuzione».

44.85

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 16, sostituire la parola: «stanziamenti» con la seguente: «finanziamenti».

44.47

MORO, AMORENA

Al comma 16, sostituire le parole: «stanziamenti» con la seguente: «finanziamenti».

44.84

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 16, sostituire le parole: «tra i vari settori» con le seguenti: «tra i diversi comparti».

44.49

MORO, AMORENA

Al comma 16, sostituire le parole: «tra i vari settori» con le seguenti: «tra i diversi comparti».

44.83

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 16, sostituire le parole: «di intervento» con le seguenti: «oggetto di intervento».

44.48

MORO, AMORENA

Al comma 16, sostituire le parole: «di intervento» con le seguenti: «oggetto di intervento».

44.82

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 16, sostituire le parole: «anche in deroga» con le seguenti: «in osservanza».

44.46

MORO, AMORENA

Al comma 16, sostituire le parole: «anche in deroga» con le seguenti: «in osservanza».

44.81

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 16, sostituire la parola: «alle percentuali» con le seguenti: «alla ripartizione percentuale».

44.42

MORO, AMORENA

Al comma 16, sostituire le parole: «alle percentuali» con le seguenti: «alla ripartizione percentuale».

44.80

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 16, sostituire la parola: «stabilite» con la seguente: «determinate».

44.79

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 16, sostituire la parola: «stabilite» con le seguenti: «determinate».

44.41

MORO, AMORENA

Al comma 16, sostituire le parole: «dall'articolo» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo».

44.40

MORO, AMORENA

Al comma 16, sostituire le parole: «dall'articolo» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo».

44.78

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli indennizzi erogati alle imprese di pesca del mar Ligure per i danni subiti a seguito del disastro della petroliera Haven sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi».

44.11

BARRILE, PIATTI, SARACCO, PREDI, FUSILLO, SCIVOLETTO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Le somme esatte per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni per pesche speciali, di cui al penultimo comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, determinate con l'articolo 30 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 1996, vanno ad integrare la dotazione finanziaria del Piano stesso».

44.9

BARRILE, FUSILLO, SARACCO, PREDI, SCIVOLETTO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Per l'anno 1997 il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, determinato in misura percentuale del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, non dovrà essere inferiore a 300 miliardi».

44.112

GUBERT, CALLEGARO, ZANOLETTI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. L'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, è sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne deri-

vano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre sia in acque marine.

3. Le imprese di cui al comma 2 sono inquadrate a tutti gli effetti nel regime fiscale vigente per le imprese agricole, e le concessioni demaniali ai fini di acquacoltura in acque dolci, salmastre o marine equiparate a tale scopo al fondo agricolo.

4. I dipendenti delle imprese di cui al comma 2 sono inquadrati ai fini previdenziali nel regime vigente per le imprese agricole».

44.8 BARRILE, PIATTI, FUSILLO, SARACCO, PREDÀ, SCIVOLETTO

Sopprimere il comma 17.

44.14 BESSO CORDERO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 21, dopo le parole: «predette società» inserire: «che dovrà avvenire comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

44.68 PERUZZOTTI

Al comma 21, secondo periodo, dopo le parole: «capitale sociale delle predette società», inserire le seguenti: «che deve avvenire comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

44.64 CASTELLI, CECCATO, MORO

Al comma 21, aggiungere in fine: «comunque entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

44.69 PERUZZOTTI

Al comma 21, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

44.65 CASTELLI, CECCATO, MORO

Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici anche territoriali ed economici in imprese assicurative si applica il divieto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474».

44.2000

IL GOVERNO

All'emendamento 44.3000, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «da sottoporre all'approvazione del Parlamento secondo le procedure previste per l'approvazione della legge finanziaria».

44.3000/1

MORO, ROSSI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone variazioni compensative in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente alle rubriche non affidate alle responsabilità di ministri. Il Ministro del tesoro adotta con propri decreti le conseguenti variazioni compensative disposte».

44.3000

IL GOVERNO

Al comma 21, aggiungere i seguenti commi:

«21-bis. Sono nulli di diritto gli atti deliberativi, le concessioni e i contratti di assegnazione di immobili, e le relative agevolazioni finanziarie, in regime di edilizia residenziale pubblica a favore di soggetti di cui sia stata definitivamente accertata la non veridicità della dichiarazione dei redditi. La nullità opera unicamente qualora siano accertati redditi non dichiarati, che sommati a quelli dichiarati comportino un reddito superiore del 20 per cento al limite previsto per beneficiare delle assegnazioni o delle agevolazioni finanziarie.

21-ter. Sono revocati di diritto ogni contributo, agevolazione, corrispettivo, provvidenza che abbia come presupposto il reddito del soggetto beneficiario, qualora sia definitivamente accertato che i redditi non dichiarati sommati a quelli dichiarati comportano un reddito superiore del 20 per cento a quello previsto per godere dei benefici.

21-*quater*. Ai fini dell'applicazione dei commi 22 e 23, l'Amministrazione finanziaria cura con cadenza semestrale, in supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, la pubblicazione dei nomi dei contribuenti per i quali sia stato accertato con decisione non impugnabile un maggior reddito. Le amministrazioni interessate e gli enti responsabili della concessione dei benefici provvedono ad adottare i provvedimenti di annullamento o revoca, previa comunicazione dell'inizio del procedimento all'interessato. Sugli immobili illegittimamente assegnati non si costituiscono diritti reali per usucapione. Per la riscossione di somme conseguenti all'adozione dei provvedimenti di autotutela la prescrizione decennale decorre dalla data della pubblicazione, di cui al primo periodo del presente comma».

44.1

BESOSTRI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. 1. I possessori dei redditi di lavoro dipendente e assimilati in credito di imposta oppure in debito di imposta fino ad un massimo di lire 200.000 annue indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, che si avvalgono dei centri di assistenza fiscale o dei soggetti eroganti i redditi stessi ai sensi dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, adempiere agli obblighi di dichiarazione presentando un'unica dichiarazione per più periodi di imposta fino ad un massimo di tre. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le relative modalità attuative».

44.139

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. I soppressi contributi all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, rimasti imputati al capitolo 1231 della Presidenza del Consiglio dei ministri sono destinati, in misura del 50 per cento della loro originaria dotazione, ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

44.73

BIANCO, ANTOLINI

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«20-*bis* Per le concessioni di zone del demanio marittimo e del mare territoriale assentite per le finalità di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931,

n. 1604, e successive modificazioni, ed all'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'articolo 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, il canone annuo per gli anni dal 1990 al 1993 compresi, è fissato nelle stesse misure indicate dal regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 03, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, adottato con decreto 15 novembre 1995, n. 595, del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

20-ter. Le somme eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute per gli anni suddetti sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, ai sensi del comma 18».

44.72

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. L'articolo 11 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

“Art. 11. - 1. Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso è produttivo di interessi in misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 81 della presente legge”».

44.3

POLIDORO, MONTAGNINO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «di lire 244.996» sono sostituite dalle seguenti: «di lire 312.000».

44.12

IULIANO, MARINI, BESSO CORDERO, DEL TURCO, MANIERI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21-bis. Il termine di concessione all'Autostrada del Brennero S.p.A. è prorogato fino al 31 dicembre 2050, al fine di assicurare le disponibilità della stessa società, in sede di stipula della Convenzione ed in conformità al redigendo piano finanziario, al potenziamento ed all'ammmodernamento della linea ferroviaria del Brennero, contribuendo nelle forme opportune ed in modo adeguato alla realizzazione della galleria di base del Brennero, e garantendo comunque un risparmio per il bilancio dello Stato».

44.15

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21-bis. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, il CIPE destina una quota, pari a lire 100 miliardi, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

44.16

GIARETTA

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, il CIPE destina una quota, pari a lire 100 miliardi, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

44.133

D'ALÌ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 1996, n. 515, dopo la parola "Chioggia" sono inserite le seguenti: "ivi compresi quelli occorrenti per il completamento della ricostruzione del teatro "La Fenice" nel limite complessivo di lire 9.000 milioni».

44.17

GIARETTA

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Al fine di accelerare gli investimenti di competenza dell'ANAS per le strade della regione Calabria, attraverso un accordo di programma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, da promuovere fra ANAS, Ministero dei lavori pubblici e regione Calabria, l'ANAS è autorizzata a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti in relazione agli impegni finanziari pluriennali. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nell'approvare l'accordo di programma definisce i relativi finanziamenti».

44.25

BEVILACQUA, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere ultimate le procedure per la trasformazione in società per azioni, ovvero di diritto privato, di tutte le aziende pubbliche, degli enti pubblici economici, degli enti di amministrazione, degli enti imprenditoriali, degli enti di servizi, degli enti autonomi e degli istituti pubblici, ancorchè riferiti ad enti territoriali o locali».

44.27

MORO, ROSSI, AMORENA

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. È abrogato il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1996, n. 588».

44.31

SPERONI, ROSSI, MORO, AMORENA, VISENTIN

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, come modificato dall'articolo 3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Per i crediti non erariali, quando l'importo complessivo della cartella di pagamento non è superiore a lire un milione, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'invio a mezzo lettera non raccomandata di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25, restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva”».

44.32

ROSSI, MORO, AMORENA, VISENTIN

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

«21-bis. Per i crediti non erariali, se l'importo complessivo non supera lire un milione, la cartella di pagamento di cui all'articolo 25 ha funzione anche di avviso di mora, se redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

21-ter. L'esecuzione forzata nei confronti del debitore moroso può avere inizio decorsi dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della prima o unica rata, ovvero decorsi dieci giorni dalla data di notifica della cartella di cui al comma precedente se successiva alla scadenza della rata.

21-*quater*. Qualora il concessionario non abbia iniziato l'esecuzione entro dodici mesi dalla notificazione della cartella-avviso di mora di cui al primo comma e voglia successivamente iniziarla deve notificare avviso di mora».

44.34

ROSSI, MORO, AMORENA, VISENTIN

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

«21-*bis*. I contributi consortili di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono dovuti dai soggetti passivi, identificati applicando l'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione contributiva.

21-*ter*. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli delle parti contributive il cui ammontare non supera le 10.000 lire».

44.33

ROSSI, MORO, AMORENA, VISENTIN

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo la parola "Voturno", sono aggiunte le seguenti: "dell'Isonzo, del Tagliamento, del Livenza, del Brenta-Baccaglione e del Liri-Garigliano».

44.58

MORO, AMORENA

Dopo il comma 21 aggiungere, in fine, il seguente:

«21-*bis*. A seguito delle compensazioni nazionali tra le maggiori e minori produzioni di cui al provvedimento dell'AIMA del 25 settembre 1996, le risultanti multe a carico dei produttori di latte in eccesso sono condonate».

Conseguentemente, dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-*bis*.

(Disposizioni in materia di aliquote ed imposta di consumo su gas metano)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di

cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

44.60

MORO, AMORENA

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Le lettere a), b) e c) del primo comma, dell'articolo 26, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sono sostituite dalle seguenti:

a) chiunque usa marchi assegnati ad altri ed invalidati è punito con la sanzione amministrativa da lire 6.000.000 a lire 60.000.000;

a-bis) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 4.500.000 a lire 45.000.000. La stessa sanzione si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi muniti di marchi identificativi illeggibili;

a-ter) chiunque produce o importa materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza avere avuto l'assegnazione del marchio è punito con la sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 30.000.000;

a-quater) chiunque autorizza altri ad avvalersi del proprio marchio è punito con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000. La stessa sanzione si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi muniti di marchi diversi da quelli legali;

b) chiunque pone in commercio oro puro con titolo inferiore a quello dichiarato è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000.000 a lire 100.000.000;

c) chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui all'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa da lire 6.000.000 a lire 60.000.000».

44.61

MORO, AMORENA

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Al comma 3, dell'articolo 15, della legge 1° marzo 1986, n. 64, le parole: "per il credito di esercizio" sono sostituite con le seguenti: "per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma"; e la parola: "meridionali" è sostituita con le seguenti: "degli obiettivi 1), 2) e 5b) del regolamento (CEE) n. 2052/88 e successive modificazioni"».

44.62

MORO, AMORENA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«22. La disponibilità del capitolo di bilancio n. 7301 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1996, non impegnata entro tale anno, può esserlo fino al 31 dicembre 1997».

44.26

MORO, ROSSI, AMORENA, WILDE, LAGO

All'articolo 44, aggiungere il seguente comma:

«21-bis. La disponibilità del capitolo di bilancio n. 7301 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno 1996, non impegnata entro tale anno, può esserlo fino al 31 dicembre 1997».

44.110

COSTA

All'articolo 44, aggiungere il seguente comma:

«21-bis. La disponibilità del capitolo di bilancio n. 7301 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1996, non impegnata entro tale anno, può esserlo fino al 31 dicembre 1997».

44.130

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. La disponibilità del capitolo di bilancio n. 7301 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1996, non impegnata entro tale anno, può esserlo fino al 31 dicembre 1997».

44.132

D'ALÌ

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«21-bis. I contributi a favore dei Consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per la realizzazione di opere infrastrutturali, sono considerati finanziamenti indipendentemente dalla loro iscrizione in bilancio».

44.115

CIMMINO, GUBERT

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«21-bis. All'articolo 25, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è soppresso il seguente periodo: "In attesa della riforma della finanza regionale, le risorse erogate dal Fondo sono attribuite esclusivamente alle regioni a statuto ordinario"».

44.116

NIEDDU

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408 convertito con modificazioni, nella legge 4 ottobre 1996, n. 515 dopo la parola "Chioggia" inserire le seguenti parole: "ivi compresi quelli occorrenti per il completamento della ricostruzione del teatro 'La Fenice' nel limite complessivo di lire 10.000 milioni;"».

44.121

GIARETTA

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

«All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408 convertito con modificazioni, nella legge 4 ottobre 1996, n. 515 dopo la parola "Chioggia" è inserito il periodo: "ivi compresi quelli occorrenti per il completamento della ricostruzione del teatro 'La Fenice' nel limite complessivo di lire 9.000 milioni;"».

44.118

SARTO, DE CAROLIS, RIGO

Dopo il comma 21 aggiungere, in fine, il seguente:

«21-bis. Le affissioni di manifesti politici effettuate fino al 31 dicembre 1996 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari nel minimo all'importo indicato dallo stesso comma e nel massimo a lire ottocentomila. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Con proprio regolamento i comuni disciplinano la disposizione di spazi per l'affissione dei manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali e possono prevedere riduzioni del diritto sulle pubbliche affissioni di manifesti politici anche in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente».

44.124

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«21-bis. Le affissioni di manifesti politici effettuate fino al 30 giugno 1996 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire ottocentomila. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515».

44.122

CADDEO, ALBERTINI, PIERONI, MARINI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Le affissioni di manifesti politici effettuate fino al 30 giugno 1996 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire ottocentomila. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515».

44.138

SCHIFANI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. All'articolo 224 del codice della navigazione sono aggiunti in fine i seguenti commi:

“I servizi di trasporto marittimo di persone e cose per il collegamento di linea interregionali e fra i porti del continente e le isole minori dello Stato, siano essi resi da privati o da società sovvenzionate, sono esercitati previo rilascio di apposita concessione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione o delle regioni ove competenti.

Il rilascio e l'esercizio della concessione sono disciplinati, in quanto applicabili, dagli articoli 99 e seguenti del Regolamento per la navigazione interna».

44.131

D'ALÌ

All'articolo 44, aggiungere il seguente comma:

«22. Il Ministero del tesoro in sede di rendiconto all'Unione Europea delle sovvenzioni globali è autorizzato a coprire, a valere sulla disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, gli eventuali disavanzi dovuti a variazioni del tasso di cambio prodottosi nel periodo in cui le somme non sono state nella disponibilità degli organismi intermediari per cause non imputabili agli stessi».

44.125

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Dopo l'articolo 44-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 44-ter.

1. Il Ministero del tesoro in sede di rendiconto all'Unione Europea delle sovvenzioni globali è autorizzato a coprire, a valere sulla disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, gli eventuali disavanzi dovuti a variazioni del tasso di cambio prodottosi nel periodo in cui le somme non sono state nella disponibilità degli organismi intermediari per cause non imputabili agli stessi».

44.0.6

GIARETTA

Dopo l'articolo 44-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 44-ter.

1. Il Ministero del tesoro in sede di rendiconto all'Unione Europea delle sovvenzioni globali è autorizzato a coprire, a valere sulla disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, gli eventuali disavanzi dovuti a variazioni del tasso di cambio prodotti nel periodo in cui le somme non sono state nella disponibilità degli organismi intermediari per cause non imputabili agli stessi».

44.0.7

SCHIFANI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Nei limiti dello stanziamento di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, l'aliquota del 65 per cento, prevista dall'articolo 7, comma 15, lettera e) della suddetta legge è elevata all'80 per cento, limitatamente all'investimento relativo alla prima tratta indicata dalla convenzione di concessione e, contestualmente, la realizzazione delle altre tratte è temporaneamente sospesa».

44.126

BOSI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Il termine del 31 dicembre 1996 previsto dall'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, già modificato dall'articolo 30, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, è prorogato al 31 dicembre 1998».

44.127

MINARDO, TAROLLI, BIASCO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato con la legge 22 dicembre 1994, n. 736, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998».

44.128

MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 542 del 1996 sostituire le parole da: «con dette somme sono realizzate» a «rientro in patria dei cittadini extracomunitari» con le seguenti: «in via preliminare con dette somme saranno finanziate e sostenute le strutture di accoglienza pubblica e privata già esistenti ed operanti nel territorio, specie nelle zone ove è più consistente la presenza di extracomunitari, l'avviamento al lavoro e le agevolazioni per il rientro in patria. In secondo luogo, con i fondi residui, saranno realizzate strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti».

44.129

MINARDO, TAROLLI, BIASCO

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti commi:

«21-bis. I contributi finalizzati previsti dalle leggi 5 giugno 1995, n. 221, 20 gennaio 1994, n. 52, e 23 settembre 1993, n. 379, sono esclusi dalla applicazione delle norme contenute nei commi da 40 a 44 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

21-ter. I contributi di cui al comma 21-bis sono ripristinati, con decorrenza dall'anno 1997, nella originaria misura prevista dalle leggi istitutive.

21-quater. Alla spesa derivante dai commi 21-bis e 21-ter si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti per contributi dello Stato negli stati e previsione dei Ministeri competenti, determinati a norma dei commi 40, 43 e 44 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

21-quinquies. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

44.13

IULIANO, MARINI, MANIERI, BESSO CORDERO

All'emendamento 44.0.1000, sopprimere l'articolo 44-bis.

44.0.1000/23

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, sostituire la rubrica con la seguente: «Agevolazioni per nuove iniziative produttive» e sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

44.0.1000/53

MORO, AMORENA, ROSSI

Modificare l'emendamento 44.0.1000 come segue:

«Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

“Art. 44-bis.

*(Coordinamento dei programmi di investimenti pubblici
e agevolazioni per le nuove iniziative produttive)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «Patto territoriale»: l'accordo, promosso da enti locali o da altri soggetti pubblici o privati, relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da uno specifico obiettivo di promozione dello sviluppo locale;

b) «Contratto di area»: lo sviluppo operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonchè eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo in territori circoscritti, individuati nell'ambito delle aree di crisi già oggetto dell'attività del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti, di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio, approva i patti territoriali e i contratti di area, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e delibera eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle aree depresse.

3. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area ed integra la disciplina stabilita dal presente articolo ai fini della relativa attuazione. Le predette somme, da iscriverne su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti, che provvede ai relativi pagamenti in favore dei beneficiari. Al medesimo capitolo fanno carico anche gli importi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti a titolo di commissione per il servizio reso ovvero a titolo di interesse sulle eventuali anticipazioni effettuate.

4. Il CIPE, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dei territori interessati da contratti d'area:

a) individua, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea (UE), circoscritte aree nelle quali sussista l'effettiva capacità di attrarre e mantenere investimenti diretti di lungo periodo, tenuto conto della posizione geografica e della dotazione infrastrutturale, al fine di incentivare investimenti in attività produttive con agevolazioni fiscali, anche nella forma di credito di imposta;

b) individua l'intensità delle agevolazioni, nei limiti temporali e quantitativi concordati con l'UE, in misura decrescente nel tempo

e comunque inizialmente non superiore al 50 per cento dell'imposta sui redditi;

c) stabilisce le condizioni e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma ed in particolare per l'approvazione e per la fruizione delle agevolazioni, favorendo la massima celerità delle relative procedure in relazione alle caratteristiche degli investimenti ammissibili. L'attività di istruttoria tecnico-economica dei progetti di investimento e quella di monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese per il periodo di fruizione delle agevolazioni nonché di proposta di revoca delle agevolazioni stesse sono svolte, rispettivamente, dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e dal nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

5. È abrogata la lettera *e-bis*), comma 1, articolo 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni.

6. Per le iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997 è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese nonché dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito d'impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; detto credito è utilizzato per il versamento delle corrispondenti imposte e non può essere complessivamente superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è altresì riconosciuto l'esonero dalla tassa di concessione governativa per la partita IVA. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, le predette disposizioni di applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.

7. Le agevolazioni previste dal comma 6 si applicano ai soggetti che:

a) avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) sono portatori di *handicap*, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici per la produzione di beni ai quali è assegnato il marchio di qualità

ecologica di cui al Regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992.

8. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 7. Il credito di imposta di cui al comma 6 è elevato a lire 7.000.000; l'importo non utilizzato dai soggetti di cui al citato articolo 5 è attribuito, in misura non eccedente lire 5.000.000, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.

9. Le disposizioni del comma 6 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del citato testo unico delle imposte sui redditi nè per i settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate a valere sulle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse».

44.0.1000/21 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

All'emendamento 44.0.1000, al comma 1, sostituire le parole: «a carico delle Amministrazioni statali, regionali e delle province autonome» con le seguenti: «a carico delle Amministrazioni regionali e delle province autonome».

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «centrale»; alla lettera e), sopprimere la parola: «statale»; alla lettera f), sopprimere la parola: «anche».

Inoltre, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In sede di riparto delle risorse finanziarie il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area. Le predette somme, da iscriverne in apposito capitolo del Ministero del tesoro, sono trasferite direttamente alle amministrazioni locali di cui al comma 1, lettera f), che provvede ai relativi pagamenti in favore dei beneficiari».

Inoltre, al comma 7, sostituire la frase che va dalle parole: «, rispettivamente, dal nucleo» alle parole: «e della programmazione economica» con le seguenti: «dalle Amministrazioni locali di cui al comma 1, lettera f), con modalità e criteri da queste determinati».

Conseguentemente, al comma 13 sostituire le parole: «destinate allo sviluppo delle aree depresse» con le seguenti: «del triennio 1997-1999 destinate alla realizzazione del Giubileo del 2000».

44.0.1000/47

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, al comma 1, sostituire le parole: «a carico delle Amministrazioni statali, regionali e delle province autonome» con le seguenti: «a carico delle Amministrazioni regionali e delle province autonome».

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «centrale»; alla lettera e), sopprimere la parola: «statale»; alla lettera f), sopprimere la parola: «anche».

Inoltre, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In sede di riparto delle risorse finanziarie il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area. Le predette somme, da iscrivere in apposito capitolo del Ministero del tesoro, sono trasferite direttamente alle amministrazioni locali di cui al comma 1, lettera f), che provvede ai relativi pagamenti in favore dei beneficiari».

Inoltre, al comma 7, sostituire la frase che va dalle parole: «, rispettivamente, dal nucleo» alle parole: «e della programmazione economica» con le seguenti: «dalle Amministrazioni locali di cui al comma 1, lettera f), con modalità e criteri da queste determinati».

Conseguentemente, al comma 13 sostituire le parole: «destinate allo sviluppo delle aree depresse» con le seguenti: «del triennio 1997-1999 destinate al finanziamento ed alla programmazione dell'Ente nazionale per le strade».

44.0.1000/46

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, al comma 1, sostituire le parole: «a carico delle Amministrazioni statali, regionali e delle province autonome» con le seguenti: «a carico delle Amministrazioni regionali e delle province autonome».

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «centrale»; alla lettera e), sopprimere la parola: «statale»; alla lettera f), sopprimere la parola: «anche».

Inoltre, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In sede di riparto delle risorse finanziarie il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area. Le predette somme, da iscrivere in apposito capitolo del Ministero del tesoro, sono trasferite diretta-

mente alle amministrazioni locali di cui al comma 1, lettera f), che provvede ai relativi pagamenti in favore dei beneficiari».

Inoltre, al comma 7, sostituire la frase che va dalle parole: «, rispettivamente, dal nucleo» alle parole: «e della programmazione economica» con le seguenti: «dalle Amministrazioni locali di cui al comma 1, lettera f), con modalità e criteri da queste determinati».

Conseguentemente, al comma 13 sostituire le parole: «destinate allo sviluppo delle aree depresse» con le seguenti: «del triennio 1997-1999 destinate all'Agenzia spaziale italiana».

44.0.1000/45

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, alla lettera b), sopprimere la parola: «centrale».

44.0.1000/36

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «anche».

Inoltre, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In sede di riparto delle risorse finanziarie il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area. Le predette somme, da iscriverne in apposito capitolo del Ministero del tesoro, sono trasferite direttamente alle amministrazioni locali di cui al comma 1, lettera f), che provvede ai relativi pagamenti in favore dei beneficiari».

Inoltre, al comma 7, sostituire la frase che va dalle parole: «, rispettivamente, dal nucleo» alle parole: «e della programmazione economica» con le seguenti: «dalle Amministrazioni locali di cui al comma 1, lettera f), con modalità e criteri da queste determinati».

Conseguentemente, al comma 13 sostituire le parole: «destinate allo sviluppo delle aree depresse» con le seguenti: «del triennio 1997-1999 destinate alla realizzazione del Giubileo del 2000».

44.0.1000/44

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «anche».

Inoltre, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In sede di riparto delle risorse finanziarie il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area. Le predette somme, da iscrive-

re in apposito capitolo del Ministero del tesoro, sono trasferite direttamente alle amministrazioni locali di cui al comma 1, lettera f), che provvede ai relativi pagamenti in favore dei beneficiari».

Inoltre, al comma 7, sostituire la frase che va dalle parole: «, rispettivamente, dal nucleo» alle parole: «e della programmazione economica» con le seguenti: «dalle Amministrazioni locali di cui al comma 1, lettera f), con modalità e criteri da queste determinati».

Conseguentemente, al comma 13 sostituire le parole: «destinate allo sviluppo delle aree depresse» con le seguenti: «del triennio 1997-1999 destinate al finanziamento ed alla programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade».

44.0.1000/43

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «anche».

Inoltre, sostituire il successivo comma 6 con il seguente:

«6. In sede di riparto delle risorse finanziarie il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area. Le predette somme, da iscriverne su apposito capitolo del Ministero del tesoro, sono trasferite direttamente alle amministrazioni locali di cui al comma 1, lettera f), che provvede ai relativi pagamenti in favore dei beneficiari».

Inoltre, al comma sostituire la frase che va dalle parole: «, rispettivamente, dal nucleo» alle parole: «e della programmazione economica» con le seguenti: «dalle Amministrazioni locali di cui al comma 1, lettera f), con modalità e criteri da queste determinati».

Conseguentemente, al comma 13 sostituire le parole: «destinate allo sviluppo delle aree depresse» con le seguenti: «del triennio 1997-1999 destinate all'agenzia spaziale italiana».

44.0.1000/42

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «anche».

Inoltre, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In sede di riparto delle risorse finanziarie il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area. Le predette somme, da iscriverne su apposito capitolo del Ministero del tesoro, sono trasferite direttamente alle amministrazioni locali di cui al comma 1, lettera f), che provvede ai relativi pagamenti in favore dei beneficiari».

Conseguentemente, al comma 13 sostituire le parole: «destinate allo sviluppo delle aree depresse con le seguenti: «del triennio 1997-1999 destinate all'Agenzia spaziale italiana».

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 7.

44.0.1000/41

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «anche».

Inoltre, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In sede di riparto delle risorse finanziarie il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area. Le predette somme, da iscriverne su apposito capitolo del Ministero del tesoro, sono trasferite direttamente alle amministrazioni locali di cui al comma 1, lettera f), che provvede ai relativi pagamenti in favore dei beneficiari».

Conseguentemente, al comma 13 sostituire le parole: «destinate allo sviluppo delle aree depresse con le seguenti: «del triennio 1997-1999 destinate al finanziamento ed alla programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade».

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 7.

44.0.1000/40

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «anche».

Inoltre, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In sede di riparto delle risorse finanziarie il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area. Le predette somme, da iscriverne su apposito capitolo del Ministero del tesoro, sono trasferite direttamente alle amministrazioni locali di cui al comma 1, lettera f), che provvede ai relativi pagamenti in favore dei beneficiari».

Conseguentemente, al comma 13 sostituire le parole: «destinate allo sviluppo delle aree depresse con le seguenti: «del triennio 1997-1999 destinate alla realizzazione del Giubileo del 2000».

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 7.

44.0.1000/39

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In sede di riparto delle risorse finanziarie il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area. Le predette somme, da iscriverne su apposito capitolo del Ministero del tesoro, sono trasferite direttamente alle amministrazioni locali di cui al comma 1, lettera f), che provvede ai relativi pagamenti in favore dei beneficiari».

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 7.

44.0.1000/38

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, nella rubrica, aggiungere, alla fine, le parole: «nelle aree depresse» e alla lettera f) del comma 1, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «e delle aree industriali realizzate a norma dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219».

44.0.1000/18 FIGURELLI, GIARETTA, MICELE, VIVIANI, ZECCHINO, MONTAGNINO

All'emendamento 44.0.1000 al comma 1, lettera c), sopprimere il periodo che va dalle parole: «Gli atti di esecuzione» fino alle parole: «concorrenzialità e trasparenza».

Sopprimere, inoltre, l'ultimo periodo che va dalle parole: «I controlli» fino alle parole: «in ogni caso successivi»

44.0.1000/25

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000 al comma 1, lettera c), sopprimere il periodo dalle parole: «Gli atti di esecuzione» fino alle parole: «concorrenzialità e trasparenza».

44.0.1000/24

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, al comma 1, lettera c), sopprimere il periodo da: «Determinazioni» fino a: «n. 142».

44.0.1000/7

GUBERT

All'emendamento 44.0.1000, al comma 1, lettera c) sopprimere il penultimo periodo.

44.0.1000/11

GUBERT

All'emendamento 44.0.1000, al comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

44.0.1000/12

GUBERT

All'emendamento 44.0.1000, al comma 1, lettera d) dopo le parole: «promosso da enti locali» inserire: «, dalle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori».

44.0.1000/4

VIVIANI, CRESCENZIO

All'emendamento 44.0.1000, al comma 1, lettera d), dopo le parole: «sviluppo locale» inserire le seguenti: «finanziato anche dalle regioni e dallo Stato».

44.0.1000/2

VIVIANI, CRESCENZIO

All'emendamento 44.0.1000, al comma 1, sopprimere la lettera e).

44.0.1000/26

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000 al comma 1, lettera e), sostituire il periodo che va dalle parole: «contratto stipulato» fino alle parole: «distretti industriali» con il seguente: «contratto stipulato tra l'amministrazione locale competente, imprese e loro raggruppamenti»

44.0.1000/28

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, al comma 1, alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: «e rappresentanze di distretti industriali».

44.0.1000/27

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000 al comma 1, alla lettera f), sostituire le parole: «concordato tra Amministrazioni anche locali» con le seguenti: «concordato tra Amministrazioni, anche centrali».

44.0.1000/30

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000 al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «anche».

44.0.1000/29

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, al comma 1, lettera f) sostituire la parola: «accelerare» con la seguente: «accelerare».

44.0.1000/13

GUBERT

All'emendamento 44.0.1000, alla lettera f) del comma 1, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «e delle aree industriali in crisi realizzate a norma dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219».

44.0.1000/19

FIGURELLI, MICELE, VIVIANI

All'emendamento 44.0.1000, alla lettera f) del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori interessati trattamenti retributivi non inferiori ai minimi previsti dalla contrattazione nazionale di categoria».

44.0.1000/20 DE LUCA Michele, SALVI, PELELLA, GRUOSSO, PILONI, TAPPARO, BATTAFARANO, LARIZZA

All'emendamento 44.0.1000, al comma 1, lettera f) dopo le parole: «da interventi normativi» aggiungere le seguenti: «fermo restando che ai lavoratori interessati da tale tipo di contratti vanno applicati trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della stessa categoria».

44.0.1000/22 ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, CARCARIANO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

All'emendamento 44.0.1000, al comma 1, lettera f), aggiungere il seguente periodo: «Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389»

44.0.1000/70

DE LUCA MICHELE, RIPAMONTI, BARBIERI

All'emendamento 44.0.1000, al comma 2, aggiungere alla fine: «ad eccezione di quelle di cui agli ultimi quattro periodi della stessa lettera».

44.0.1000/10

GUBERT

All'emendamento 44.0.1000, sopprimere il comma 3.

44.0.1000/31

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, sopprimere il comma 4.

44.0.1000/32

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, alla fine del comma 4, aggiungere le parole: «e montane».

44.0.1000/9

GUBERT

All'emendamento 44.0.1000, sopprimere il comma 5.

44.0.1000/33

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, al comma 6, dopo le parole: «aree depresse» aggiungere: «e montane».

44.0.1000/8

GUBERT

All'emendamento 44.0.1000, al comma 6, dopo le parole: «sviluppo delle aree depresse» aggiungere le seguenti: «, da suddividere in parti uguali tra i territori di cui agli obiettivi 2) e 5b) e quelli di cui all'obiettivo 1) del Regolamento (Cee) 2052/88, e successive modificazioni, in modo da assicurare una equa ripartizione tra le aree depresse del Nord, del Centro e del Sud del paese.».

44.0.1000/6

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, al comma 6, dopo le parole: «contratti di area» inserire le seguenti: «territoriali».

44.0.1000/1

VIVIANI, CRESCENZIO

All'emendamento 44.0.1000, al comma 6, sopprimere gli ultimi due periodi.

44.0.1000/37

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, sopprimere il comma 7.

44.0.1000/34

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, al comma 7, dopo le parole: «territori interessati da contratti d'area» aggiungere. «e da patti territoriali».

44.0.1000/3

VIVIANI, CRESCENZIO

All'emendamento 44.0.1000, al comma 7, alla lettera a), sopprimere le parole: «attrarre e».

44.0.1000/49

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, al comma 7, alla lettera a), sopprimere le parole: «e mantenere».

44.0.1000/48

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, al comma 7, alla lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

44.0.1000/50

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «contratti d'area» aggiungere le seguenti: «ferma l'applicazione delle disposizioni agevolative ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

b) dopo le parole: «per la fruizione delle» aggiungere la seguente: «presenti»;

c) dopo la successiva parola: «agevolazioni» aggiungere le seguenti: «nonchè per il loro coordinamento con le altre agevolazioni applicabili»;

d) dopo le parole: «per il periodo di fruizione delle» aggiungere la seguente: «presenti».

44.0.1000/17

MONTAGNINO, POLIDORO

All'emendamento 44.0.1000, sopprimere il comma 8.

44.0.1000/35

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, al comma 9, dopo le parole: «imposta locale» aggiungere le seguenti: «o dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al successivo articolo 64».

44.0.1000/14

GUBERT

All'emendamento 44.0.1000, al comma 9, sopprimere la parola: «proporzionalmente».

44.0.1000/51

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, al comma 9, sostituire le parole: «all'obiettivo 1» con le seguenti: «agli obiettivi 1 e 5b».

44.0.1000/16

GUBERT

All'emendamento 44.0.1000, al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

44.0.1000/52

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, alla fine del comma 10, aggiungere: «nonchè intraprendendo nelle aree montane attività complementari che realizzino la pluriattività come prevista all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ivi comprese le attività di turismo e di agriturismo».

44.0.1000/15

GUBERT

All'emendamento 44.0.1000, al comma 13, dopo le parole: «aree depresse» aggiungere le seguenti: «, da suddividere in parti uguali tra i territori di cui agli obiettivi 2) e 5 b) e quelli di cui all'obiettivo 1) del Regolamento (Cee) 2052/88, e successive modificazioni, in modo da assicurare una equa ripartizione tra le aree depresse del Nord, del Centro e del Sud del paese.».

44.0.1000/5

MORO, AMORENA, ROSSI

All'emendamento 44.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le zone nelle quali si applicano i contratti d'area saranno indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio, sentite le competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro quindici giorni dalla richiesta di parere».

44.0.1000/71A (Nuovo testo) BONAVITA, DONISE, DE MARTINO, FERRANTE

All'emendamento 44.0.1000, al comma 1, lettera f), togliere la frase da: «individuati» a: «219».

44.0.1000/71B (Nuovo testo)

DEMARTINO, DONISE, FERRANTE

All'emendamento 44.0.1000, al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «individuati» e sostituire le parole da: «oggetto» fino a: «ministri» con le altre: «indicati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro 15 giorni dalla richiesta».

44.0.1000/71C (Nuovo testo)

IL RELATORE

All'emendamento 44.0.1000, all'articolo 44-bis, comma 1, sostituire: «limitatamente alla lettera f)» con: «limitatamente alle lettere f) e d)».

44.0.1000/350

VIVIANI

All'articolo 44, è aggiunto il seguente:

«Art. 44-bis.

(Coordinamento dei programmi di investimenti pubblici e agevolazioni per le nuove iniziative produttive e per la creazione di nuova occupazione)

1. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle Amministrazioni statali, regionali e delle Provincie autonome nonché degli Enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

b) «Intesa istituzionale di programma», come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle provincie autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati;

c) «Accordo di programma quadro», come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare:

1) le attività e gli interventi da realizzare con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedurali;

- 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi;
- 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo;
- 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;
- 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo;
- 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati;
- 8) le procedure di soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati.

L'accordo di programma quadro impegna tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli esterni sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Resta ferma l'autonoma validità degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Limitatamente alle aree di cui alla lettera *f*), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità nei casi e nei limiti previsti dall'accordo stesso, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera *f*), determinazioni congiunte adottate unanimemente dai soggetti pubblici interessati possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) «Patto territoriale», come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera *c*), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

e) «Contratto di programma», come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

f) «Contratto di area», come tale intendendosi lo sviluppo operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, individuati nell'ambito delle aree di crisi oggetto dell'attività del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e delle aree industriali realizzate a norma dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981 n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi.

2. Agli interventi di cui alle lettere *d)* e *f)* del comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio, approva le intese istituzionali di programma e autorizza la stipula degli accordi di programma quadro.

4. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 5, e sentite le Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera le modalità di approvazione dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di area e delibera eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle aree depresse.

5. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio, può definire ulteriori tipologie della contrattazione programmata disciplinandone le modalità di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo.

6. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare per le quote di area e per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita dal presente articolo ai fini della relativa attuazione. Le predette somme, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti, che provvede ai relativi pagamenti in favore dei beneficiari. Al medesimo capitolo fanno carico anche gli importi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti a titolo di commissione per il servizio reso ovvero a titolo di interesse sulle eventuali anticipazioni effettuate.

7. Il CIPE, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e successive modificazioni, interessati da contratti d'area o da patti territoriali:

a) individua, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea, circoscritte aree nelle quali sussista l'effettiva capacità di attrarre e mantenere investimenti diretti di lungo periodo, tenuto conto della posizione geografica e della dotazione infrastrutturale, al fine di incentivare investimenti in attività produttive con agevolazioni fiscali anche nella forma di credito di imposta;

b) individua l'intensità delle agevolazioni, nei limiti temporali e quantitativi concordati con l'Unione europea, in misura decrescente nel tempo e comunque inizialmente non superiore al 50 per cento dell'imposta sui redditi;

c) stabilisce le condizioni e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma ed in particolare per l'approvazione e per la fruizione delle agevolazioni, favorendo la massima celerità delle relative procedure in relazione alle caratteristiche degli investimenti ammissibili;

d) individua le amministrazioni competenti a svolgere l'attività di istruttoria tecnico-economica dei progetti di investimento e quella di

monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese per il periodo di fruizione delle agevolazioni, anche ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni stesse.

8. Il comma 1, lettere *b), c), d), e), e-bis*), e il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono soppressi. Restano in vigore le delibere del CIPE di disciplina della programmazione negoziata salvo delibere modificative da adottarsi dal CIPE con le modalità del comma 5.

9. Per le iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997, nei territori di cui all'articolo 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta, pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, nonché dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito d'impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; detto credito è utilizzato per il versamento delle corrispondenti imposte e non può essere complessivamente superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è altresì riconosciuto l'esonero dalla tassa di concessione governativa per la partita IVA. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.

10. Le agevolazioni previste dal comma 9 si applicano ai soggetti che:

a) avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere *a)* e *b)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) sono portatori di *handicap*, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione e attuazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici, per la produzione di beni ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al Regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992.

11. Le disposizioni del comma 9 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo

unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 10. Il credito di imposta di cui al comma 9 è elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai soggetti di cui al citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.

12. Le disposizioni del comma 9 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi nè per i settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate a valere sulle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse».

44.0.1000 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Personale delle autorità di bacino di rilievo nazionale)

1. In attesa dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti delle piante organiche, così come determinate in base all'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, le autorità di bacino di rilievo nazionale hanno facoltà di assumere personale tecnico con specifica preparazione in materie inerenti alla speciale attività delle autorità di bacino (ingegneri, architetti, geologi, biologi, chimici, informatici, dottori forestali, amministrativi e contabili) in numero non superiore a 5 per ciascuna autorità mediante contratti a termine di diritto privato di durata non superiore a due anni.

2. Al relativo onere, valutato nella misura massima di lire 1.335 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si farà fronte a carico dello stanziamento di cui all'articolo 12, comma 8-*quater*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e nei limiti dello stesso».

44.0.1

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Funzionalità delle Autorità di bacino di rilievo nazionale)

1. I capitoli 7748 e 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzati anche per le funzioni tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino di rilievo nazionale e per l'affidamento da parte delle stesse di incarichi di consulenza a esperti di comprovata esperienza».

44.0.2

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1997 uno o più decreti legislativi per disciplinare il trasferimento a titolo gratuito alle regioni del demanio lacuale e fluviale, su cui le regioni esercitano le funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle aree che rientrano nell'interesse per la sicurezza nazionale;

b) attribuzione alle regioni per le nuove concessioni e rinnovi degli introiti conseguenti;

c) delega alle regioni ad applicare i propri canoni demaniali a partire dal 1° gennaio 2000.

3. Gli uffici statali competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno trasmettere alle regioni un elenco completo delle concessioni in essere sul demanio lacuale e fluviale, comprese le pertinenze a terra, con tutti gli elementi necessari a garantire il trasferimento del demanio previsto dalla presente delega».

44.0.3

MORO, AMORENA

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Ferme restando le compensazioni fra i debiti d'imposta previste dalle precedenti leggi, sono compensabili i crediti ed i debiti tributari relativi a: IRPEF; IRPEG; ILOR; tassa sulla salute, di cui alla legge 1986, n. 41, imposta patrimoniale di cui al decreto-legge 1992, 30 settembre n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461; IVA e imposta di successione e donazione.

2. Le compensazioni possono essere effettuate decurtando dalla dichiarazione relativa ai redditi 1996 i crediti maturati e non rimborsati dall'erario a partire dagli anni più vecchi e per non più di due anni i crediti dei successivi anni sono compensabili nelle successive dichiarazioni.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione della presente disposizione».

Conseguentemente, all'articolo 23, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Per i pensionati con meno di venti anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonché le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 25».

44.0.4

MORO, AMORENA

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Le funzioni amministrative attualmente svolte dagli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA), sono esercitate per delega dello Stato dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, territorialmente competenti, ad eccezione di quelle che, riguardando la difesa nazionale, sono invece attribuite al Prefetto competente per territorio.

2. Presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono istituiti a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 appositi uffici, ordinati secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per conto del quale curano, se richiesti, lo svolgimento di specifiche attività e funzioni. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente che, in qualità di responsabile opera secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal predetto Ministero.

3. Gli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono soppressi con decorrenza dal primo giorno del sesto mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Il personale statale comunque in servizio presso gli UPICA è inquadrato, dalla data di soppressione degli stessi, a domanda da presentarsi entro i quindici giorni successivi a detta data, nelle qualifiche funzionali dei ruoli camerali secondo criteri di corrispondenza determinati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato. I relativi oneri sono a carico dei bilanci delle camere di commercio, con esclusione di qualsivoglia finanziamento a carico del bilancio dello Stato, in concomitanza ai predetti inquadramenti gli organici delle Camere di Commercio interessate sono corrispondentemente modificati. Il personale degli UPICA che non presenta domanda di inquadramento nei ruoli camerali è posto in mobilità.

5. Tutte le somme da pagare a titolo di sanzione amministrativa, anche in misura ridotta, per la ritardata od omessa presentazione alle Camere di commercio delle domande di iscrizione o di deposito di atti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1995, n. 580 e di denuncia al repertorio di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 sono dovute alle Camere stesse.

6. Tutti i termini indicati dal codice civile, nonchè dalle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione delle domande e delle denunce di cui al comma 1 sono fissati in giorni trenta.

7. L'importo delle sanzioni amministrative, da applicarsi ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di mancato adempimento nella presentazione delle domande o delle denunce di cui al comma 1 è stabilito nella misura di lire 600.000 ed è ridotto a lire 180.000 quando l'adempimento avviene entro 30 giorni dai termini fissati.

8. I diritti di segreteria di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, continuano ad essere devoluti ai bilanci camerali».

44.0.5

GIARETTA

Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 862 del codice civile è sostituito dal seguente:

“I consorzi sono costituiti in persone giuridiche di diritto privato con decreto del Presidente della Repubblica”.

2. Il quarto comma dell'articolo 862 del codice civile è abrogato.

3. Non possono essere costituiti consorzi di bonifica nei territori compresi all'interno delle aree naturali protette previste da leggi statali e regionali, salvo specifiche disposizioni di legge.

4. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la natura di persona giuridica di diritto privato dei consorzi di bonifica».

44.0.9

DI BENEDETTO, PASTORE

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o il loro completamento le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, compresi quelli economici ed amministrazioni locali, loro associazioni e consorzi, nonchè gli altri organismi di diritto pubblico possono corrispondere il prezzo per gli appalti o per le concessioni di lavori pubblici, previsti dalle vigenti normative, mediante il trasferimento della proprietà di beni dei predetti soggetti che non assolvono più le funzioni essenziali di interesse pubblico o mediante la costituzione di diritti reali parziari su beni aventi le predette caratteristiche che gli stessi soggetti hanno nella loro disponibilità

o che acquisiscano tramite intese con altri soggetti, ovvero mediante risorse ripartite in non più di trenta rate annuali costanti.

2. L'aggiudicazione dell'appalto o il rilascio della concessione ed il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali parziari o il rilascio di autorizzazioni, permessi o utilità avvengono separatamente o congiuntamente, a seconda della più conveniente combinazione delle offerte ricevute nell'ambito della gara, che deve essere unica.

3. Nell'ipotesi che in gara la migliore offerta risulti quella di un appaltatore o di un concessionario il trasferimento in proprietà di cui al comma 1 avviene una volta collaudati i lavori; tuttavia si può trasferire il possesso, l'uso o l'usufrutto del bene al soggetto realizzatore alla firma del contratto di appalto od al rilascio della concessione.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti promotori possono presentare ai soggetti di cui al comma 1 proposte relative alla realizzazione in concessione, ai sensi delle vigenti norme, di lavori pubblici o di pubblica utilità e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati. In sede di prima applicazione le proposte sono presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le proposte sono costituite da uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, da un progetto preliminare, nonchè da un piano economico-finanziario, con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte. Le proposte devono, inoltre, indicare l'importo delle spese sostenute per la redazione del progetto preliminare e da sostenere per la eventuale redazione del progetto definitivo nonchè degli studi tecnico-economici; detti importi sono comprensivi anche dei diritti di ingegno di cui all'articolo 2578 e seguenti del codice civile.

6. Entro il 30 ottobre di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 valutata la fattibilità delle proposte presentate ed esaminatele anche comparativamente, provvedono ad individuare quelle che ritengono di interesse pubblico. Nei successivi due mesi i predetti soggetti procedono:

a) ad indire la licitazione privata per l'affidamento della concessione ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato in base a richieste dei soggetti stessi;

b) ad invitare il promotore a redigere il progetto definitivo eventualmente modificato in base a richieste dei soggetti stessi;

c) ad invitare il promotore a redigere il progetto definitivo eventualmente modificato sulla base di richieste dei soggetti stessi, fissando, altresì, il termine di redazione che non può essere inferiore a centoventi giorni e superiore a duecentoquaranta giorni e, successivamente, ad indire la licitazione privata per l'affidamento della concessione ponendo a base di gara il progetto definitivo redatto dal promotore.

7. Prima di indire le gare, di cui al comma 6, i soggetti di cui al comma 1, al fine di ottenere tutte le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, convocano una conferenza di servizi.

8. I partecipanti alla gara, salvo il promotore medesimo, versano una cauzione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, fissata dal bando in misura pari all'importo delle spese di cui al comma 5.

9. Il promotore della proposta in gara ha diritto di prelazione sul rilascio della concessione alle stesse condizioni della offerta economicamente più vantaggiosa presentata in gara e determinata secondo quanto previsto dalle vigenti norme.

10. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 9, il soggetto promotore della proposta in gara ha diritto al pagamento, da parte dei soggetti di cui al comma 1, dell'importo di cui al comma 5, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la redazione della proposta medesima e per la rinuncia ai diritti di impegno. I soggetti di cui al comma 1, prelevano tale importo della cauzione presentata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 8.

11. In caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 9, il soggetto promotore deve versare al migliore offerente una somma pari al 20 per cento dell'importo di cui al comma 5, a titolo di rimborso delle spese da questo sostenute per la partecipazione alla gara.

12. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le forme di controllo che i soggetti promotori esercitano in tutte le fasi di progettazione, realizzazione e gestione dei lavori qualora, pur non essendo concessionari, siano finanziatori dei lavori.

13. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, i concessionari e i soggetti promotori possono essere autorizzati ad emettere obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile.

14. La presentazione delle proposte di cui al comma 4 è consentita esclusivamente ai soggetti che possono eseguire lavori pubblici ai sensi delle vigenti norme, eventualmente associati con enti finanziatori, con enti gestori di servizi e con società di ingegneria.

15. I soggetti di cui al comma 1, per le attività di cui al presente articolo, possono avvalersi della consulenza di società ed esperti, particolarmente qualificati, mediante appalto di servizi da affidarsi secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

16. Per la realizzazione dei lavori, di cui al presente articolo, l'affidatario, prima della stipula dei contratti, dovrà prestare a favore del soggetto concedente una polizza fideiussoria, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni, pari al 10 per cento dell'importo dell'appalto o dell'investimento della concessione, previsto nel bando di gara, a garanzia degli impegni assunti. Per i lavori dati in appalto la polizza sarà totalmente svincolata a collaudo definitivo.

17. Per i lavori dati in concessione la polizza sarà svincolata nella misura del 50 per cento a collaudo definitivo e nella misura del 50 per cento a positivo accertamento della funzionalità dei lavori realizzati.

18. Il soggetto concedente ha il diritto di verificare il rispetto dei patti e delle condizioni di cui al rilascio della concessione sia in corso d'opera che in corso di gestione del servizio nonchè di collaudare i lavori eseguiti e lo stato degli stessi alla conclusione del periodo di gestione onde constatarne la persistente funzionalità allo scopo cui sono preordinati e che deve essere garantita dal concessionario.

19. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per motivi attribuibili al soggetto concedente ovvero per volontà del medesimo, questo rimborsa al concessionario i costi sostenuti, valutati sulla scorta dei listini ufficiali e mercuriali correnti alla data di risoluzione sul luogo dei lavori, nonché un indennizzo, a titolo di rimborso degli oneri finanziari e di perdita dell'utile sperato, pari complessivamente al 10 per cento previsto nel rilascio di concessione.

20. Qualora in corso di svolgimento del rapporto di concessione intervenissero fatti modificativi delle condizioni dell'affidamento, dipendenti o meno da volontà del soggetto concedente, che compromettono l'equilibrio economico-finanziario del rapporto stesso, il concessionario, qualora il soggetto concedente non offra condizioni intese al ripristino di detto equilibrio, potrà eccedere dallo stesso con diritto al rimborso dei costi, oneri e perdite come indicato dal comma 19.

21. Le controversie tra il soggetto concedente e concessionario nascenti dall'interpretazione o esecuzione del rapporto e quale ne sia l'oggetto sono deferite ad un collegio arbitrale, ai sensi dell'articolo 806 del codice di procedura civile».

44.0.10

LAURO

All'articolo 42, aggiungere il seguente comma:

«All'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nel testo modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al primo comma, le parole: "entro il mese solare successivo" sono sostituite da: "entro il secondo mese solare successivo"; ed alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Entro il 27 dicembre di ciascun anno è dovuto un acconto dell'imposta sui premi ed accessori incassati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre pari alla media mensile delle imposte versare per i primi nove mesi dell'anno"».

44.250a

MUNGARI, VEGAS, GRILLO, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 1-bis (in materia di regime fiscale sostitutivo per le nuove iniziative produttive), 2 (in materia di premio di assunzione), 3 (in materia di detassazione del reddito di impresa reinvestito) del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 481, sono prorogate senza soluzione di continuità di cinque periodi di imposta.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate a valere sulle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse».

44.0.500

LA LOGGIA, MACERATINI, D'ONOFRIO, FOLLONI, GRILLO, VENTUCCI, D'ALÌ, VEGAS, SCHIFANI, COLLINO, CURTO, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.22 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nonchè le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali».

6.32 MORO, AMORENA

Al comma 2, aggiungere, in fine, dopo la parola: «Statuti» le seguenti: «e delle norme di attuazione».

6.15 COLLINO, MACERATINI, PACE, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, BATTAGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Relativamente al personale docente, educativo ed al restante personale amministrativo, tecnico e ausiliario si applicano, in materia di disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, le specifiche norme vigenti per tale personale».

6.4 IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

Al comma 8, sostituire le parole: «1° marzo 1997» con le seguenti: «1° luglio 1997».

6.20 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10. Agli operai agricoli assunti per un periodo massimo di 15 giorni è consentito il rapporto di lavoro *part-time*. Per tali lavoratori i trattamenti previdenziali sono regolati dall'articolo 2, commi da 26 a 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

6.30 MANFROI, GNUTTI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di anticipazione del trattamento di fine servizio si applica anche alle amministrazioni pubbliche che non abbiano una specifica più favorevole disciplina in materia».

6.0.3

GUBERT

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme in materia di lavoro agricolo occasionale)

1. È considerato lavoro occasionale quello prestato per un periodo massimo di 20 giorni all'anno alle dipendenze di titolare di impresa agricola diretto coltivatore, privo di dipendenti assunti a tempo indeterminato e che a fronte di un fabbisogno di manodopera eccedente le possibilità di reperimento nell'ambito del proprio nucleo familiare convivente o comunque fra i parenti affini entro il 4° grado, ricorra per la raccolta di prodotti agricoli, la cui maturazione e raccolta avviene in un limitato periodo di tempo, all'apporto di manodopera altrimenti non occupata.

2. I prodotti di cui al comma 1 si identificano in uva, olive e frutta raccolta da specie arboree.

3. I datori di lavoro agricolo devono reperire la manodopera di cui al comma 1 fra persone disoccupate aventi un minimo di esperienza.

4. Il datore di lavoro agricolo ha l'onere di stipulare preventivamente una polizza R.C. per le ipotesi di infortunio e morte secondo massimali individuati a livello regionale dall'INAIL e di trasmetterne copia al suddetto Ente.

5. Sul premio calcolato dall'INAIL, è dovuto un contributo nella misura del 10 per cento a favore della Gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso l'INPS. Detto contributo viene calcolato e versato dall'INAIL all'INPS contestualmente al premio dovuto all'INAIL.

6. Il datore di lavoro è esonerato da ogni altro adempimento nei confronti della pubblica amministrazione.

7. I datori di lavoro agricolo sono tenuti ad osservare le norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro e quanto stabilito in termini di regolamentazione degli orari di lavoro.

8. I datori di lavoro agricolo danno ai dipendenti un compenso sulla base di criteri stabiliti e concordati a livello provinciale con le organizzazioni di categoria.

9. L'INAIL è titolare del potere di vigilanza e controllo, con facoltà di esercitarlo direttamente o tramite funzionari di altri enti di diritto pubblico muniti di apposita delega.

10. Le sanzioni per il mancato rispetto di tale normativa sono comminate dall'Ente di controllo in misura che si tenga conto dei massimali agenti in zona e del numero di addetti impiegati, con un minimo di lire 1.000.000 per ettaro o persona occupata.

11. L'applicazione di sanzioni da parte dell'INAIL fa decadere il datore di lavoro dal diritto di operare ai sensi del comma 1 per tutta la durata dell'annata agraria successiva a quella in cui è stata accertata l'infrazione».

6.0.2

MANFROI, GNUTTI

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis.

(Pensionamenti anticipati)

1. Le domande di pensionamento anticipato presentate dai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche entro il 28 settembre 1994 e non ancora accettate dall'amministrazione sono da considerarsi accolte se confermate dagli interessati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tali domande si applica il regime previdenziale anteriore alla legge 8 agosto 1995, n. 335».

6.0.1

MONTAGNINO, BEDIN

Al comma 4, sostituire la parola: «30» con la seguente: «50», e sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 46, sopprimere il comma 2.

6.56

D'ALÌ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere riconvertito a domanda dall'interessato in rapporto di lavoro a tempo pieno dopo 18 mesi dalla trasformazione».

6.2

IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro trenta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, motivatamente nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 2, per il personale tecnico iscritto ad albi professionali, per quello addetto ai centri elaborazione dati e per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa, e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi, sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica».

6.5 IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «automaticamente».

6.14 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA

Sopprimere l'articolo 31.

All'articolo 6, comma 4, sostituire la cifra: «30» con la cifra: «50» e conseguentemente sopprimere il terzo periodo.

6.53 D'ALÌ

Al comma 6, dopo la parola: «violazione», inserire le parole: «grave e reiterata».

6.7 IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

Al comma 4, al secondo periodo, sopprimere le parole: «per nuove assunzioni, anche in deroga al blocco di cui all'articolo 5, e».

6.3 IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «per nuove assunzioni, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, e».

6.6 IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

Al comma 1, dopo le parole: «albi professionali», inserire le seguenti: «o vietino l'esercizio della libera professione.».

6.17 BUCCIERO, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, PACE, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

6.34 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In caso di pregiudizio alla funzionalità dell'ufficio di appartenenza del dipendente, l'amministrazione può stabilire un minimo di ore lavorative».

Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ciascun dipendente della pubblica amministrazione può operare ogni due anni tra il rapporto di lavoro a tempo pieno ed il lavoro a tempo parziale».

6.24 MORO, ROSSI, AMORENA

Al comma 4, sostituire la parola: «30» con la seguente: «70», e la parola: «50» con la seguente: «30», e sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 52, sopprimere il comma 2.

6.55 D'ALÌ

Sopprimere le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 50, e conseguentemente sopprimere il comma 3

Conseguentemente all'articolo 6 sostituire la parola: «30» con la parola: «50» e sopprimere il terzo periodo.

6.58 D'ALÌ, PASTORE, FILOGRANA, MINDI

Sopprimere l'articolo 49.

Conseguentemente al comma 4 dell'articolo 6 sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

6.57 LA LOGGIA, MACERATINI, D'ONOFRIO, FOLLONI, GRILLO, VENTUCCI, D'ALI, VEGAS, SCHIFANI, COLLINO, CURTO, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Le amministrazioni civili dello Stato anche ad ordinamento autonomo e le altre amministrazioni od enti pubblici, istituzionali e territoriali, costituiscono rapporti di lavoro a tempo parziale secondo le disposizioni della presente legge.

2-bis. La disciplina del rapporto a tempo parziale non si applica al personale delle Forze armate, al personale dei ruoli previsti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e dei Corpi militarmente ordinati, al personale tecnico-operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al personale della carriera diplomatica, ai magistrati ordinari, amministrativi e militari, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e alle categorie ad essi equiparati, al personale della polizia municipale e a quello assimilato ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, al personale di ruolo soggetto ad avvicendamento ed a contratto del Ministero degli affari esteri e di altre amministrazioni ed enti pubblici che prestano servizio all'estero.

2-ter. Le disposizioni della presente legge non si applicano al personale ispettivo, direttivo, nonché ai coordinatori amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado».

6.27 BRIGNONE

Al comma 2, sopprimere le parole: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

6.35 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Le Amministrazioni civili dello Stato anche ad ordinamento autonomo e le altre amministrazioni ed enti pubblici, istituzionali e territoriali, costituiscono rapporti di lavoro a tempo parziale, secondo le disposizioni previste dalla presente legge. Per quanto non diversamente stabilito, al rapporto a tempo parziale è applicabile la normativa che regola il rapporto a tempo pieno.

2-bis. La disciplina del rapporto a tempo parziale non si applica al personale delle Forze armate, al personale dei ruoli previsti dalla legge

1° aprile 1981, n. 121 e dei corpi militarmente ordinati, al personale tecnico-operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale della carriera diplomatica, ai magistrati ordinari, amministrativi e militari, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e alle categorie ad essi equiparate, al personale della polizia municipale e a quello assimilato ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, al personale di ruolo soggetto ad avvicendamento ed a contratto del Ministero degli affari esteri e di altre amministrazioni ed enti pubblici che prestano servizio all'estero.

2-ter. Le disposizioni della presente legge non si applicano, altresì, al personale ispettivo, direttivo, ed ai coordinatori amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado»;

Al comma 3, al primo capoverso sopprimere la parola: «automaticamente»;

sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«L'amministrazione, entro il predetto termine, può con provvedimento motivato, negare la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'eventuale attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa»;

sopprimere l'ultimo capoverso.

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 55-bis. 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

1) il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

2) le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

3) le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

1) il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

1) il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziaria, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziaria è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999».

6.31

ROSSI, MORO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «automaticamente»; sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'amministrazione, entro il predetto termine, può con provvedimento motivato negare la trasformazione del rapporto in caso in cui l'eventuale attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa»; sopprimere l'ultimo periodo.

6.28

BRIGNONE

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «di lavoro subordinato» inserire le seguenti: «ed autonomo».

6.33

MORO, AMORENA

Al comma 3, sostituire le parole: «la specifica attività di servizio svolta dal dipendente» con le seguenti: «l'attività svolta dall'amministrazione di appartenenza del dipendente».

6.47

BOSI, FAUSTI, TAROLLI

Al comma 3, prima delle parole: «attività lavorativa» inserire la parola: «eventuale».

6.18

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 3, dopo le parole: «attività di servizio svolta», sopprimere le parole: «dal dipendente», e aggiungere conseguentemente le parole «in concreto dal dipendente, indipendentemente dalle mansioni e dalle qualifiche attribuitegli».

6.8

MONTELEONE, CASTELLANI, CAMPUS, MARTELLI, PAOLINI, COLLINO, PACE, BATTAGLIA

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole successive a: «funzionalità dell'Amministrazione stessa» e le virgole dopo: «ovvero» e «comporti».

6.12

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno avviene automaticamente, su richiesta del dipendente, entro sessanta giorni dalla richiesta».

6.46

BOSI, FAUSTI, TAROLLI

Dopo le parole: «dipendenti delle pubbliche amministrazioni» inserire le altre: «, dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali».

6.23

ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Sopprimere il comma 6 dell'articolo 20.

All'articolo 6, comma 4, sostituire la parola: «30» con la parola: «100».

Conseguentemente sopprimere il secondo e il terzo periodo.

6.300

D'ALÌ

Sopprimere l'articolo 58.

Conseguentemente al comma 4 dell'articolo 6, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

6.59

LA LOGGIA, MACERATINI, D'ONOFRIO, FOLLONI, GRILLO, VENTUCCI, D'ALÌ, VEGAS, SCHIFANI, COLLINO, CURTO, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

All'articolo 20, comma 32, aggiungere, in fine, le parole: «eccetto quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 4, dello stesso decreto-legge».

All'articolo 6, comma 4, sostituire la parola: «30» con la parola: «50» e conseguentemente sopprimere il terzo periodo.

6.54

D'ALÌ

Al comma 8 dell'articolo 20, sostituire le parole: «una riduzione sui contributi pensionistici dovuti pari a cinque punti percentuali» con le seguenti parole: «la fiscalizzazione dei contributi pensionistici dovuti»

Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 6, sostituire la parola: «30» con la parola: «50», e sopprimere il terzo periodo.

6.500

D'ALÌ

Al comma 4, sostituire le cifre: «30» con: «50»; «50» con: «40» e «20» con: «10».

6.42

GUBERT

Al comma 4, prevedere che la quota riservata ad economie di bilancio salga al 40 per cento per incentivazioni della mobilità e nuove assunzioni scenda al 40 per cento. Questo emendamento serve a compensare i presunti minori risparmi di cui al comma precedente.

6.9

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA

All'articolo 53, al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni non finanziarie, anche in locazione finanziaria».

All'articolo 53, comma 1, capoverso 3, lettera c), sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 4, sostituire le cifre: «30» e «50» rispettivamente con: «40» e «40».

6.501

VEGAS

Al comma 5, dopo le parole: «al personale» aggiungere le seguenti: «delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, degli enti pubblici economici e degli enti pubblici trasformati in società per azioni».

6.48

BOSI, FAUSTI

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «autonomo» aggiungere le seguenti: «non occasionali».

6.41

GUBERT

All'articolo 6, comma 5, dopo le parole: «di lavoro subordinato o autonomo» sono aggiunte le seguenti parole: «di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».

6.26

D'ALÌ, VEGAS, TONIOLLI, GRILLO, PASTORE, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: «se non autorizzato», fino alla fine del comma.

6.36

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 5, sostituire le parole: «se non autorizzato, nei casi previsti dalla legge o da altra fonte normativa, dalle amministrazioni di appartenenza.» con le seguenti: «. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli da 89 a 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, agli articoli da 68 a 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, e all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498».

6.49

BOSI, FAUSTI, TAROLLI

Al comma 5, sostituire le parole: «se non autorizzato, nei casi previsti dalla legge o da altra fonte normativa, dalle amministrazioni di appartenenza» con le seguenti: «tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dalla amministrazione di appartenenza».

6.19 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 6, primo periodo, prima delle parole: «giusta causa», sostituire la parola «costituiscono» con le seguenti: «possono costituire in relazione alla gravità della violazione da commisurare al reddito ricavato dalle autorità non autorizzate» e prima delle parole: «cause di decadenza» alle parole: «e costituiscono» sostituire l'altra: «nonchè».

6.43 GUBERT

Al comma 6, sopprimere le parole da: «semprechè le prestazioni», fino alla fine del comma.

6.37 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 6, sostituire le parole: «di volontariato» con la seguente: «volontarie».

6.45 GUBERT, ZANOLETTI

Al comma 6, sostituire le parole: «a carattere socio-assistenziale» con la seguente: «sociali».

6.44 GUBERT, FUMAGALLI CARULLI, ZANOLETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per il personale di cui al comma 5 sono istituiti, laddove non previsti, elenchi speciali annessi agli albi professionali. L'iscrizione negli stessi è consentita unicamente per lo svolgimento di attività professionale nell'interesse dell'ente di appartenenza ed è subordinata al possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo ordinario. Le modalità di iscrizione all'elenco suddetto, nonché la tenuta dei relativi registri da parte degli ordini e collegi professionali saranno disciplinate con direttive che i rispettivi Consigli nazionali dovranno emanare entro la data di entrata in vigore delle presenti disposizioni».

6.52 BOSI, FAUSTI, TAROLLI

Il comma 7 è soppresso.

6.25 D'ALI, VEGAS, TONIOLLI, GRILLO, PASTORE, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI

Al comma 7, dopo le parole: «servizi ispettivi» aggiungere la seguente: «centrali».

6.11 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

All'articolo 6, comma 7, dopo le parole: «essere costituiti», aggiungere le seguenti: «salvo se già previsti».

6.10 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «può avvalersi», con le seguenti: «si avvale».

6.38 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 8, dopo le parole: «ai commi 6» aggiungere: «, 6-bis».

6.51 BOSI, FAUSTI, TAROLLI

Al comma 8, dopo le parole: «1° marzo 1997» aggiungere le seguenti: «e da tale data sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge».

6.50 BOSI, FAUSTI, TAROLLI

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

6.13 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Il riscatto del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, può essere esercitato anche da quei dipendenti dello Stato che, provenendo da una carriera per la quale l'ordinamento precedente alla legge n. 312 del 1980, non prevedeva il possesso del diploma di laurea, titolo di studio dagli stessi posseduto».

6.21 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BATTAGLIA

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «malati di mente, anziani non autosufficienti, genitori con figli minori in relazione al loro numero».

6.40 GUBERT, FUMAGALLI CARULLI, CALLEGARO, ZANOLETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il presente articolo non trova applicazione negli enti locali che non versino in situazione strutturalmente deficitaria e la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle sette unità».

6.16 COLLINO, MACERATINI, PACE, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO,
BATTAGLIA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, per i servizi connessi ad attività educative e formative, per le assunzioni a tempo determinato e le sostituzioni, possono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, bandire concorsi riservati al personale già in servizio presso lo stesso ente, che abbia prestato servizio, anche non continuativo, negli anzidetti settori per un periodo complessivo lavorativo non inferiore a sei mesi».

6.1 GAMBINI

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di solidarietà dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato, anche ai fini fiscali, in parti uguali al conto economico dell'esercizio precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e degli esercizi successivi nei quali abbiano scadenza le rate di pagamento».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

6.60 GRILLO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sospensione dei trattamenti di CGI, CGIS, di disoccupazione e di mobilità)

1. Qualora i soggetti beneficiari dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, di disoccupazione e di mobilità siano chiamati al lavoro mediante richiesta nominativa ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e rifiutino l'offerta, l'erogazione del trattamento è sospesa.

2. È fatto obbligo ai datori di lavoro di cui al citato articolo 25 della legge n. 223 del 1991, informare del rifiuto i competenti organi di collocamento».

6.29

MANFROI, GNUTTI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1996

77^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Soriero.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1816) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il contenuto del decreto-legge e propone di riconoscere la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Il senatore PINGGERA rileva che alcune disposizioni contenute nell'articolo 8 possono recare un grave danno all'esportazione di prodotti italiani, prescrivendo misure incongrue per i mezzi di trasporto, rispetto alle capacità di transito di alcuni valichi di frontiera dell'arco alpino, in particolare per il diffuso sistema di carico sui treni di autoveicoli adibiti al trasporto delle merci. Si dichiara tuttavia favorevole a riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali, auspicando che la questione dianzi sollevata sia tempestivamente risolta in sede internazionale e comunitaria.

Il presidente VILLONE ricorda la discussione già svolta in proposito a suo tempo e considera fondata l'obiezione del senatore Pinggera, che peraltro non attiene alla valutazione dei presupposti costituzionali.

Il senatore ROTELLI rileva che il decreto-legge perviene dalla Camera dei deputati in prossimità della sua decadenza.

Il sottosegretario SORIERO assicura l'impegno del Governo per risolvere il problema indicato dal senatore Pinggera e ricorda che recentemente vi è stata una prima intesa con le autorità elvetiche.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C01ª, 0033º)

Il presidente VILLONE, considerate le particolari circostanze, propone di esaminare immediatamente, per il parere alla Commissione competente nel merito, sia il disegno di legge n. 1816, appena valutato sotto il profilo dei presupposti costituzionali, sia il disegno di legge n. 1812, relativo alla trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari e sottoscritto dai Presidenti di tutti i Gruppi.

La Commissione conviene all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

(1816) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente VILLONE, la Commissione si pronuncia positivamente sul provvedimento in titolo.

1812) SALVI ed altri. - Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il contenuto del disegno di legge, rivolto a mantenere nel conto dei residui le somme non utilizzate entro l'anno in corso e destinate al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, reso dal Centro di produzione s.p.a., attraverso l'emittente Radio radicale. Propone di esprimere un parere favorevole.

Dopo brevi interventi di chiarimento da parte dei senatori ROTELLI ed ELIA, la Commissione accoglie la proposta di parere avanzata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 10,15.

78ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1627) GUALTIERI ed altri. - *Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei reponsabili delle stragi*

(Esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Il presidente VILLONE illustra la finalità del disegno di legge, condivisa dalla Commissione, che all'unanimità conviene di richiederne il trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1807) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 520, concernente modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante *misure a tutela dell'ozono stratosferico*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE espone il contenuto del decreto-legge, al quale la Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Il senatore PIERONI osserva che nell'articolo 2 del decreto-legge è contenuta una disposizione, rivolta ad anticipare al 31 dicembre 2008 il termine per la cessazione della produzione di alcune sostanze, che a suo avviso giustifica di per sè la necessità e l'urgenza dell'intero provvedimento, in quanto le altre parti di esso risultano strumentali all'indicata anticipazione di termini. Nondimeno, la Camera dei deputati ha approvato un emendamento che esclude tale anticipazione, ponendosi pertanto la questione della valutazione dei presupposti costituzionali, in presenza di una modifica così sostanziale.

Il presidente VILLONE sostiene che la valutazione dei presupposti costituzionali può essere riferita esclusivamente alle disposizioni del de-

creto-legge, e non già alle modifiche approvate in sede di conversione, che non sono vigenti sino all'entrata in vigore della relativa legge.

Concorda in tal senso anche il senatore PELLEGRINO.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene che il decreto-legge possa essere considerato necessario e urgente nel suo complesso, anche a prescindere dal citato termine del 31 dicembre 2008: le ulteriori disposizioni, infatti, pur essendo strumentali o connesse a tale termine o al diverso termine stabilito allo stesso riguardo, avrebbero potuto essere adottate con legge ordinaria, disponendosi di un ampio periodo utile allo scopo. La circostanza che siano state adottate con decreto, ne suscita una valutazione complessiva in termini di necessità e urgenza, da risolvere a suo avviso in senso positivo.

Il senatore BESOSTRI conviene sulla esclusiva pertinenza al decreto-legge della valutazione dei presupposti costituzionali e ritiene che ogni riserva di merito, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale, debba essere formulata nella sede propria. D'altra parte, sarebbe opportuno valutare l'urgenza del decreto alla stregua della normativa comunitaria vigente in materia.

Il senatore ROTELLI è d'accordo nel riferire la valutazione dei presupposti al testo del decreto-legge, escluso ogni riguardo alle modifiche approvate in prima lettura: nondimeno, la modifica concernente una disposizione che qualifica la stessa urgenza del provvedimento esige, a suo avviso, che il parere positivo sui presupposti postuli la necessità di non approvare, da parte del Senato, la modifica in questione.

Il presidente VILLONE si sofferma sulla consolidata ricostruzione dottrinale, secondo cui la legge di conversione comporta una novazione del decreto-legge, cosicchè non vi sarebbe alcuna contraddizione tra il riconoscimento dei presupposti costituzionali e le modifiche apportate al decreto-legge in sede di conversione. Ricorda, inoltre, che la sentenza della Corte costituzionale n. 391 del 1995, ha espressamente escluso la possibilità di riferire la valutazione dei presupposti costituzionali dei decreti-legge, in sede parlamentare, anche alle modifiche approvate in prima lettura in sede di conversione in legge.

Il senatore ELIA rammenta che al Senato la valutazione dei presupposti costituzionali può essere riferita alle singole disposizioni, a differenza di quanto previsto dal Regolamento della Camera dei deputati. Nel caso di specie, peraltro, si tratta di una modifica apportata in sede di conversione in legge a una disposizione che a sua volta introduce una novella alla legge previgente, ciò che comporta anche una questione di diritto intertemporale.

Si procede alla votazione della proposta di parere favorevole avanzata dal PRESIDENTE.

Il senatore PIERONI annuncia il suo voto favorevole, ritenendo condiviso il principio che la valutazione in corso non si riferisce alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

Il presidente VILLONE conferma tale interpretazione.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole.

IN SEDE REFERENTE

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo sospeso il 28 novembre.

Il relatore ANDREOLLI propone di prorogare il termine fissato per la presentazione di emendamenti, in modo da corrispondere alle diverse sollecitazioni formulate in tal senso. Il PRESIDENTE ritiene opportuno rinviare una eventuale determinazione fino alla prossima settimana, una volta acquisite le proposte emendative entro il termine già fissato. Il senatore ELIA sottolinea che la richiesta di proroga avanzata dal relatore è fondata su motivazioni sostanziali, e non meramente tecniche. Secondo il senatore BESOSTRI, vi è senz'altro l'esigenza di disporre di un termine più ampio per elaborare proposte di modifica anche di carattere organico, in modo che siano opportunamente coordinate con le disposizioni contenute nei disegni di legge nn. 1034 e 1124, già approvati dal Senato. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ricorda che l'esame del disegno di legge è stato avviato già da tempo, suscitando una riflessione impegnata e non superficiale; d'altra parte, vi sono le condizioni e i tempi per formulare tutte le proposte di modifica che si ritengono opportune, anche se una breve proroga del termine previsto potrebbe rivelarsi utile; in ogni caso, l'esame di merito va avviato tempestivamente, anche per chiarire le interrelazioni con i citati disegni di legge nn. 1034 e 1124. Sottolinea, inoltre, che vi è una diffusa attesa per il provvedimento in questione. Il senatore ROTELLI esprime riserve sull'opportunità di tener conto di una ritenuta aspettativa per la normativa in questione, rilevando in proposito molte indicazioni contraddittorie. Osserva, inoltre, che l'*iter* presso la Camera dei deputati degli altri disegni di legge d'anziché richiamati, non si manifesta come particolarmente agevole e darà luogo, con ogni probabilità, a una ulteriore lettura da parte del Senato, ciò che potrebbe consentire a una valutazione integrata e coerente di tali iniziative, insieme al disegno di legge n. 1388. Il PRESIDENTE dichiara di non ritenere trascurabili le connessioni e le possibili interferenze tra il disegno di legge in titolo e le iniziative più volte citate, attualmente all'esame della Camera dei deputati: considera nondimeno rilevanti quelle parti del testo normativo in questione che hanno una propria autonomia. Occorre pertanto avviare tempestivamente l'esame di merito del testo e dei relativi emendamenti, senza pregiudicarne l'esito. La senatrice DENTAMARO considera giustificato il richiamo alle vicende procedurali dei disegni di legge nn. 1034 e 1124 presso l'altro ramo del Parlamento, rilevando connessioni evidenti su materie particolarmente critiche, come i servizi pubblici locali e la ripartizione di competenze tra giunte e consigli comunali e provinciali. Stima preferibile, pertanto, intraprendere un esame di merito del disegno di legge in titolo, e dei relativi emendamenti, una volta che la Camera dei deputati avrà approvato

gli altri disegni di legge. Il senatore PELLEGRINO osserva che l'esigenza di ordine sistematico da più parti evocata non può far prescindere dalle caratteristiche proprie del procedimento legislativo in un sistema bicamerale, che non consente una permanente attesa delle determinazioni dell'altro ramo del Parlamento. Reputa opportuno, di conseguenza, proseguire con sollecitudine l'esame di merito del disegno di legge n. 1388 e dei relativi emendamenti, riservando a un momento successivo la puntuale verifica delle interferenze con le altre iniziative e delle relative necessità di coordinamento normativo. Il sottosegretario VIGNERI precisa che presso la competente Commissione della Camera dei deputati è in corso la discussione generale congiunta dei disegni di legge già approvati dal Senato, mentre sul disegno di legge in titolo è quanto mai opportuno, ad avviso del Governo, intraprendere senza indugi un esame specifico delle disposizioni che vi sono contenute e delle relative proposte di modifica. Il senatore ELIA insiste per una proroga del termine fissato in ordine alla proposizione di emendamenti, al fine di poter acquisire i necessari e propedeutici elementi di valutazione. Il PRESIDENTE insiste a sua volta per una trattazione sollecita, senza pregiudizio dei tempi e degli esiti delle valutazioni. Il senatore ROTELLI interviene nuovamente prospettando la possibile complessità e il tenore alternativo al testo del disegno di legge, di alcune proposte di modifica. Il senatore PARDINI propone di mantenere il termine fissato per martedì 10 alle ore 13, di avviare l'illustrazione degli emendamenti nelle sedute immediatamente successive, ma anche di consentire ulteriori proposte emendative fino a mercoledì 18 dicembre.

Si conviene, infine, di procedere nei termini indicati dal senatore Pardini.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI, GIOVEDÌ, 5 DICEMBRE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta convocata per domani, giovedì 5 dicembre, alle ore 9.30, non avrà luogo.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI, GIOVEDÌ, 5 DICEMBRE
(A007 000, C01^a, 0033^o)*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per giovedì 5 dicembre alle ore 15, è integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1627, recante proroga del termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare sul terrorismo e le stragi, subordinatamente al trasferimento di sede sul quale si è dianzi convenuto.

La seduta termina alle ore 16,50.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1996

59ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(485) BUCCIERO. - *Modifica dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore in tema di nomina dei sostituti*

(Discussione e approvazione)

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva già approvato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 in sede referente. Adesso, su richiesta della Commissione, la Presidenza del Senato ha riassegnato il provvedimento in sede deliberante.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 1.1, identico all'emendamento approvato in sede referente e volto a dare risposta a nuove realtà che derivano dalla valorizzazione della oralità nel processo e dalla necessità di maggiore intercambiabilità fra i difensori.

Il rappresentante del GOVERNO annuncia voto favorevole all'emendamento 1.1.

I senatori RUSSO, GRECO, FOLLIERI, CIRAMI, CALLEGARO, MILONE e GASPERINI, a nome dei rispettivi Gruppi, annunciano voto favorevole all'emendamento 1.1, interamente sostitutivo del testo in esame.

Il senatore BUCCIERO esprime il voto favorevole della sua parte politica ed auspica che la Commissione lavori con maggiore rapidità su provvedimenti tecnici che non hanno forte valenza politica.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 485. L'emendamento è approvato, e con esso il disegno di legge nel suo complesso.

(1389) Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cesetti ed altri; Pasetto Nicola

(1371) BATTAGLIA. - Soppressione dell'albo dei procuratori legali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Il relatore GRECO ricordato l'*iter* del provvedimento, paventa tuttavia il rischio di un eccessivo ampliamento degli argomenti affrontati nell'originario disegno di legge proveniente dalla Camera dei deputati.

Il relatore disegna quindi un quadro globale degli emendamenti presentati soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.1, di cui apprezza alcune parti, mentre ritiene che per altri aspetti vi siano emendamenti che risolvano meglio i problemi ivi affrontati.

In particolare si sofferma sulla posizione di quanti hanno superato l'esame per procuratore prima della più recente riforma e che non sono iscritti all'albo per temporanei motivi di incompatibilità, sostenendo che appare opportuno un ulteriore chiarimento normativo, rispetto al testo proveniente dalla Camera dei deputati per far sì che, una volta cessate le cause di incompatibilità, essi possano iscriversi con certezza all'albo professionale degli avvocati.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 1.1 sottolineando le ragioni che lo hanno motivato. Sottolinea fra l'altro che il testo proveniente dalla Camera non dovrebbe lasciare dubbi circa la effettiva possibilità di iscriversi all'albo degli avvocati anche per coloro che hanno superato l'esame per procuratore prima della riforma del 1988 e che attualmente non sono iscritti per motivi di incompatibilità.

Il senatore BATTAGLIA, dopo aver dichiarato di apprezzare la relazione del senatore Greco, sostiene che il disegno di legge in esame dovrebbe essere limitato alla sola abolizione dell'albo dei procuratori: è per questo che afferma di aver presentato alcuni emendamenti soppressivi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

60ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, C02ª, 0020ª)

La senatrice SALVATO chiede che sia esaminato per primo il disegno di legge di conversione del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara.

Il PRESIDENTE afferma di ritenere effettivamente opportuno esaminare immediatamente il disegno di legge di conversione.

Il senatore PREIONI lamenta che, a seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi del 28 novembre scorso e della avvenuta scadenza del termine per la presentazione in Commissione degli emendamenti, precedente alla data del 28 novembre, egli si trova nella impossibilità di presentare emendamenti al disegno di legge di conversione.

Il PRESIDENTE afferma di comprendere la posizione del senatore Preioni e di ritenere possibile, consenziente la Commissione, la presentazione di eventuali emendamenti che non comportino il parere della Commissione bilancio.

La Commissione conviene, quindi, nel trattare per primo il disegno di legge n. 1546.

IN SEDE REFERENTE

(1546) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 novembre.

Il relatore RUSSO fa presente che i punti rimasti controversi in occasione del precedente decreto erano due, quello del termine *ad quem* per l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara e quello della modifica dell'articolo 309 del codice di procedura penale (di cui all'articolo 2). Propone di snellire i tempi di esame degli emendamenti e di esaminare solo quelli attinenti a questi punti.

La senatrice SALVATO e il senatore BERTONI aderiscono alla impostazione del relatore.

Il senatore CENTARO afferma di non avere intenzione di ritirare i propri emendamenti.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il relatore RUSSO esprime avviso contrario ad entrambi gli emendamenti (che tendono a ridurre i termini massimi di sospensione) ed invita il proponente a ritirarli.

In senso adesivo si esprime il sottosegretario AYALA.

In senso contrario si esprime il senatore BERTONI.

Il senatore MILIO ritira gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore CENTARO dà per illustrato l'emendamento 2.1, nei confronti del quale interviene il senatore BERTONI per rievocare gli effetti di una recentissima sentenza della Corte costituzionale sull'articolo 34 di rito (*Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento*) e si dichiara contrario alla proposta emendativa.

Il senatore GRECO interviene invece per sostenere l'emendamento, che tiene conto dei problemi concreti in cui si dibattono moltissimi tribunali in Italia.

In senso contrario si esprimono il relatore RUSSO e il sottosegretario AYALA.

Il senatore BATTAGLIA preannuncia voto favorevole.

Il senatore FOLLIERI dichiara la sua astensione.

Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Il relatore RUSSO ritira l'emendamento 2.2 ed esprime avviso contrario all'emendamento 2.3, come pure il sottosegretario AYALA.

Posto ai voti, l'emendamento 2.3 è respinto.

Dopo controprova, richiesta dal senatore BUCCIERO, l'esito è confermato.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 3.1.

Il senatore RUSSO esprime avviso contrario all'emendamento 3.1, come pure il sottosegretario AYALA.

Posto ai voti, esso è respinto.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 4.1.

Il senatore RUSSO esprime avviso contrario all'emendamento 4.1, come pure il sottosegretario AYALA.

Il senatore BERTONI osserva che tale emendamento risulta precluso da precedente votazione. Il senatore CENTARO fa presente che l'emendamento non è precluso.

In senso favorevole all'emendamento 4.1 interviene il senatore CALLEGARO.

Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Il sottosegretario AYALA illustra l'emendamento 5.1.

Il senatore PREIONI chiede di sapere se nella portata di quest'emendamento rientri il caso Priebke.

Il relatore RUSSO esprime avviso favorevole alla sostanza dell'emendamento, anche se manifesta qualche perplessità per la formulazione adottata.

Il sottosegretario AYALA concorda con la proposta del relatore, che provvede a riformulare l'emendamento 5.1 che diventa così 5.0.1.

Il senatore GRECO lamenta che la disciplina che si intende introdurre con l'emendamento non venga presa in considerazione anche per il rito ordinario. Preannuncia che il gruppo di Forza Italia non parteciperà al voto.

Il senatore Antonino CARUSO rende noto che anch'egli non parteciperà al voto.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.1 è accolto.

La senatrice SALVATO ritira l'emendamento 6.1, accogliendo un invito del relatore in tal senso.

Il senatore PREIONI illustra l'emendamento 6.1-*bis*: in senso contrario si esprimono il relatore RUSSO, i senatori MELONI e BUCCIERO e il sottosegretario AYALA.

Per dichiarazione di voto contrario intervengono le senatrici SALVATO E SCOPELLITI e dopo un chiarimento contenutistico offerto dal senatore BERTONI - che precisa la effettiva portata dell'emendamento - esso è posto ai voti e, con l'astensione del senatore GRECO, è respinto.

Il senatore MELONI dichiara di ritirare l'emendamento 6.2, ma il senatore Antonino CARUSO, nella sua veste di secondo firmatario, non intende ritirare l'emendamento ed insiste per la votazione.

Con l'avviso contrario del relatore RUSSO e del sottosegretario AYALA e su proposta del proponente Antonino CARUSO, l'emendamento 6.2 è momentaneamente accantonato.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 6.3.

La senatrice SCOPELLITI esprime adesione all'emendamento 6.4 e ritira la firma dall'emendamento 6.3; in senso favorevole a quest'ultimo emendamento si interviene il senatore CENTARO.

I presentatori non accolgono alcune riformulazioni prospettate e chiedono che venga posto in votazione l'emendamento 6.3.

In senso contrario ad esso intervengono i senatori LUBRANO DI RICCO - che sottolinea il rischio che l'isola dell'Asinara possa essere in un prossimo futuro in balia delle speculazioni edilizie - e i senatori CAMPUS, MELONI e PREIONI.

Con l'avviso contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO l'emendamento 6.3 è posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 6.4 del relatore, il sottosegretario AYALA dichiara di rimettersi alla volontà della Commissione. Ad esso dichiarano di aderire le senatrici SCOPELLITI, SALVATO, i senatori FOLLIERI, MELONI, CAMPUS, CIRAMI, CALLEGARO e FASSONE.

Posto ai voti, l'emendamento 6.4 è approvato.

L'emendamento 6.5 è pertanto dichiarato precluso dal PRESIDENTE, così come l'accantonato emendamento 6.2.

L'emendamento 6.6 del relatore è, con l'avviso favorevole del Governo, posto ai voti insieme all'identico emendamento 6.7, ed approvato.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi.

Il senatore BUCCIERO illustra l'emendamento 6.0.1.

Il relatore RUSSO esprime avviso favorevole all'emendamento 6.0.1. e, al contempo, ritira i suoi emendamenti 6.0.4 e 6.0.5.

La senatrice SCOPELLITI prospetta una riformulazione che è accolta dai presentatori, dal relatore e dal Governo. Ad esso aderiscono i senatori MELONI, CIRAMI, CENTARO e CAMPUS. Posto ai voti, è approvato.

Gli emendamenti 6.0.2 e 6.0.3 sono pertanto dichiarati preclusi dal PRESIDENTE.

Con l'avviso favorevole del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, l'emendamento 6.0.6 è quindi approvato.

Il senatore BUCCIERO, alla luce del parere contrario della Commissione bilancio sull'emendamento 6.0.7, ipotizza una riformulazione dell'emendamento, alla quale però rinuncia dopo interventi dei senatori BERTONI, LUBRANO DI RICCO e CAMPUS, presentando comunque il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.1546, di conversione del decreto-legge n. 553 del 23 ottobre 1996,

invita il Governo

in seguito alla cessazione dell'utilizzo per finalità detentive degli istituti di Pianosa e dell'Asinara, a trasferire gli immobili utilizzati da detti istituti al demanio della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Toscana con vincolo di destinazione al Parco Nazionale dell'Asinara e al Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e alle loro esclusive specifiche finalità, purchè, all'atto della predetta cessazione, siano effettivamente istituiti e attivati gli organi di governo e di controllo dei Parchi, il loro regolamento e il piano, in attesa dei quali le isole rimangono demanio dello Stato sotto tutela del Ministero dell'Ambiente.

0/1546/1/2

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Detto ordine del giorno è accolto dal sottosegretario AYALA. Il proponente non insiste per la votazione.

La Commissione dà infine mandato al relatore RUSSO di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1546 con le modifiche testè accolte, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE DELIBERANTE

(1389) Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense (Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cesetti ed altri; Pasetto Nicola)

(1371) BATTAGLIA. - Soppressione dell'albo dei procuratori legali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Dopo una breve esposizione della situazione complessiva degli emendamenti, operata dal relatore GRECO, la Commissione delibera la costituzione di un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato. Il Comitato ristretto è immediatamente convocato al termine della seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI, GIOVEDÌ 5 DICEMBRE

Il presidente ZECCHINO avverte che, fermo restando la seduta pomeridiana di domani, la Commissione tornerà a riunirsi domani, in seduta antimeridiana alle ore 10, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 18,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 485**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 9 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

“Art. 9. - 1. Con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale o della corte d'appello, da comunicarsi in copia al Consiglio dell'ordine, il procuratore può, sotto la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti in numero non superiore a dieci, fra i procuratori compresi nell'albo in cui egli trovasi iscritto.

Il procuratore procede, con le medesime modalità, alla revoca totale o parziale dei sostituti nominati.

2. Il sostituto rappresenta stabilmente e a tutti gli effetti il procuratore che l'ha nominato.

3. Il procuratore può anche, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei tribunali della circoscrizione della corte d'appello e sezioni distaccate. L'incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

4. I praticanti procuratori ammessi all'esercizio del patrocinio possono essere designati quali sostituti e possono essere incaricati di rappresentare il procuratore nei giudizi davanti alle Preture e ai giudici di pace”».

1.1

CARUSO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1546**Art. 1.**

Al comma 4, sostituire il periodo: «non può comunque superare il termine di novanta giorni» con: «non può comunque superare il termine di sessanta giorni» ed il periodo: «ovvero il termine di sessanta giorni negli altri casi» con: «ovvero il termine di quaranta giorni negli altri casi».

1.1

MILIO

Al comma 4, dopo le parole: «ovvero il termine di sessanta giorni negli altri casi» aggiungere le altre: «e non opera nei confronti dei coimputati non interessati al procedimento sulle incompatibilità».

1.2

MILIO

Art. 2.

Sopprime l'articolo.

2.1

CENTARO, GRECO, CALLEGARO, VALENTINO, CARUSO Antonino,
SCOPELLITI, CIRAMI, SILIQUINI, BATTAGLIA

Al comma 1, anteporre al capoverso: «a)» il seguente:

«aa) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: “La facoltà prevista nel comma 2 dell’articolo 582 può essere esercitata se il luogo in cui si trova l’impugnante è diverso dal luogo ove ha sede il tribunale indicato nel comma 7; la richiesta di riesame è immediatamente trasmessa alla cancelleria di detto tribunale”».

2.2

RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Sulla richiesta di riesame decide la Corte di appello nel cui distretto è compreso l’Ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza”».

2.3

MILIO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

- 3.1** CENTARO, GRECO, CALLEGARO, VALENTINO, CARUSO Antonino,
SCOPELLITI, CIRAMI, SILIQUINI, BATTAGLIA

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

- 4.1** CENTARO, GRECO, CALLEGARO, VALENTINO, CARUSO Antonino,
SCOPELLITI, CIRAMI, SILIQUINI, BATTAGLIA

Art. 5.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Se non è possibile procedere alla sostituzione del giudice del tribunale militare nei modi previsti dall'articolo 43, comma 1, del codice di procedura penale, il tribunale militare rimette il procedimento al tribunale militare più vicino, determinato tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima»

- 5.1** IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5.

Se non è possibile procedere alla sostituzione del giudice del tribunale militare nei modi previsti dall'articolo 43, comma 1, del codice di procedura penale, il tribunale militare rimette il procedimento al tribunale militare più vicino, determinato tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima».

- 5.0.1** IL GOVERNO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

- 6.1** SALVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

È abrogato il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1/9/1992 n. 369, convertito dalla legge 30/10/1992 n. 422».

6.1bis

PREIONI

Sostituire il capoverso con il seguente: «1-ter. L'utilizzazione per finalità di detenzione degli Istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara cessa improrogabilmente e definitivamente non oltre la data del 30 giugno 1997».

6.2

MELONI, CARUSO Antonino

Al capoverso, sostituire le parole da: «anche gradualmente» a : «30 giugno 1998» con le parole: «non oltre la data del 31 ottobre 1997 per la realizzazione del Parco Nazionale dell'Asinara».

6.3

CENTARO, GRECO, CALLEGARO, VALENTINO, CARUSO Antonino,
SCOPELLITI, CIRAMI, SILIQUINI, BATTAGLIA

Sostituire, al capoverso, le parole: «non oltre la data del 30 giugno 1998» con le altre: «improrogabilmente non oltre il 31 ottobre 1997».

6.4

RUSSO

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: «30 giugno 1998», con le seguenti: «31 ottobre 1997».

6.5

SALVATO

Sostituire, al capoverso, le parole: «gradualmente per la» con le altre: «gradualmente in relazione alla».

6.6

RUSSO

Al capoverso 1-ter, sostituire le parole: «gradualmente per la» con le altre: «gradualmente in relazione alla».

6.7

BUCCIERO, CARUSO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

È istituita una Conferenza di servizio tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero dell'interno, la Regione autonoma della Sardegna, la Provincia di Sassari e i comuni compresi nell'area-parco, al fine di verificare lo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n.394, istitutiva del Parco Nazionale dell'Asinara, la effettiva costituzione entro il termine previsto del 31.10.97 degli organi di garanzia e tutela del parco dell'Asinara e il rispetto dei tempi previsti dal presente decreto e dall'intesa di programma in materia».

6.0.1

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

È istituita una Conferenza di servizio tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero dell'interno, la Regione autonoma della Sardegna, la Provincia di Sassari e i comuni compresi nell'area-parco, al fine di verificare lo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n.394, istitutiva del Parco Nazionale dell'Asinara, la effettiva costituzione degli organi di garanzia e tutela del parco dell'Asinara e il rispetto dei tempi previsti dal presente decreto e dall'intesa di programma in materia».

6.0.1 (Nuovo testo)

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

È istituita una Conferenza di servizio tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero dell'interno, la regione autonoma della Sardegna, la provincia di Sassari e i comuni compresi nell'area-parco, al fine di verificare lo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n.394, istitutiva del Parco Nazionale dell'Asinara e il rispetto dei tempi previsti dal presente decreto e dall'intesa di programma in materia».

6.0.2

CENTARO, GRECO, CALLEGARO, VALENTINO, CARUSO Antonino,
SCOPELLITI, CIRAMI, SILIQUINI, BATTAGLIA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

È istituita una Conferenza di servizio tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero dell'interno, la Regione autonoma della Sardegna, la Provincia di Sassari e i comuni compresi nell'area-parco, al fine di verificare lo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n.394, istitutiva del Parco Nazionale dell'Asinara e il rispetto dei tempi previsti dal presente decreto e dall'intesa di programma in materia».

6.0.3

MELONI, CARUSO Antonino

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

È istituita una Conferenza di servizio tra il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero dell'interno, la regione autonoma della Sardegna, la provincia di Sassari e i comuni compresi nell'area-parco, al fine di verificare lo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n.394, istitutiva del Parco Nazionale dell'Asinara e il rispetto dei tempi previsti dal presente decreto e dall'intesa di programma in materia».

6.0.4

RUSO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

Il Governo riferisce con cadenza semestrale alle Camere, a partire dal 31 ottobre 1996, sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione e di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario alla utilizzazione di tali stabilimenti».

6.0.5

RUSO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il Governo riferisce con cadenza semestrale alle Camere, a partire dal 1 gennaio 1997, sullo stato di attuazione del programma di costruzione e di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario alla utilizzazione di tali stabilimenti».

6.0.6

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Alla cessazione dell'utilizzo, per finalità detentive, degli istituti penitenziari dell'Asinara e di Pianosa gli immobili utilizzati da detti Istituti e ristrutturati a norma dell'articolo 1 della legge 30 ottobre 1992, n.422, entrano - previo verbale di consistenza - a far parte rispettivamente del demanio della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Toscana con vincolo di destinazione al Parco Nazionale dell'Asinara e del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e delle loro esclusive specifiche finalità, purchè, all'atto della predetta cessazione, siano effettivamente istituiti e attivati gli organi di Governo e di controllo dei parchi, il loro regolamento ed il loro piano, in attesa dei quali le isole rimangono demanio dello Stato sotto tutela del Ministero dell'ambiente».

6.0.7

CARUSO Antonino, BUCCIERO, CAMPUS

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1996

36^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUALTIERI*Interviene il Ministro della difesa Andreatta.**La seduta inizia alle ore 15,15.**PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il presidente GUALTIERI avverte che il senatore Russo Spena, presentatore insieme al senatore Cò dell'interrogazione n. 3-00510, non potendo essere presente alla seduta a causa di concomitanti impegni presso la Commissione antimafia, gli ha comunicato che si rimetterà alla risposta del Ministro.

Il ministro ANDREATTA, nell'accingersi a rispondere al quesiti posti dai senatori interroganti nelle interrogazioni nn. 3-00508 e 3-00510, desidera anzitutto sottolineare, ancora una volta, come il suicidio di un giovane lasci sempre un senso profondo di smarrimento e di impotenza di fronte alla impenetrabilità del mistero della coscienza di una persona preda di incontenibili tensioni e di esistenziali conflitti interiori. Il giovane Chirido aveva presentato domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione di 288 allievi al primo anno del 178° corso dell'Accademia Militare in data 31 gennaio 1996 ed aveva sostenuto e superato una serie di prove concorsuali: prova preliminare di cultura generale, di efficienza fisica, visita medica, prove psico-attitudinali, esame scritto di cultura generale, prova di matematica, esame orale facoltativo di lingua inglese, che lo avevano portato all'ammissione al tirocinio, iniziato il 10 ottobre 1996. Il 25 novembre, al termine del tirocinio, era stato valutato idoneo per l'ammissione al corso delle Varie Armi, classificandosi 128 su 172 posti. Nella relazione, agli atti dell'Accademia, sugli accertamenti psico-attitudinali cui è stato sottoposto, si legge che l'esito positivo della valutazione risulta ben correlato con gli ottimi risultati conseguiti nei test di livello. La valutazione delle qualità caratterologiche è stata affida-

ta ad un consulente psicologo iscritto all'albo professionale che, sulla base delle risultanze dei test di personalità (Minnesota Multiphasic Personality Inventory - M.M.P.I.) e della «batteria caratterologica», ha tracciato i relativi «elementi di valutazione sul profilo della personalità». Nella relazione è inoltre riportato che il giovane Chirido, nei successivi accertamenti sanitari, è stato giudicato idoneo dallo specialista psichiatra il quale ha potuto visionare sia il test di personalità sia la suddetta «batteria caratterologica».

Agli accertamenti sanitari - prosegue il Ministro - è seguito un «colloquio attitudinale» con il perito selettore volto a definire i complessi comportamenti «modali» che la persona potenzialmente metterà in atto durante lo svolgimento della specifica attività, nonché le funzioni psicologiche di base coinvolte (intelligenza, affettività, emotività, temperamento, carattere) e le motivazioni che presiedono alla scelta: tutti elementi che condizionano il livello produttivo e concorrono a sostenere ed agevolare l'inserimento del giovane nella collettività militare. La selezione psico-attitudinale, dunque, non si risolve solo con l'accertamento dell'idoneità generica del candidato, bensì è rivolta ad appurare le motivazioni più profonde che sono alla base di quel particolare tipo di scelta professionale.

Nelle interrogazioni si chiede, tra l'altro, se non si ritenga necessario sottoporre a revisione ed adeguamento gli attuali strumenti selettivi. Sicuramente in questa materia è necessario un continuo aggiornamento delle tecniche e degli strumenti. Al riguardo tuttavia va sottolineato come l'attuale metodologia sia costantemente perfezionata sulla base di rigorosi criteri scientifici, a cura del Nucleo di psicologia applicata alle Forze armate, operante in seno alla Direzione generale della leva, e come essa abbia mantenuto nel tempo la sua validità ed efficacia, che non può essere certamente inficiata da eventi assolutamente non prevedibili, che non potrebbero essere completamente eliminati, anche ricorrendo a più approfonditi accertamenti diagnostici.

Per quanto attiene l'asserita esigenza di sensibilizzare le istituzioni militari, e gli alti ufficiali in particolare, affinché «siano idonei e capaci di ispirare i loro rapporti» con i giovani ad una «comprensione ed interlocuzione feconda», tenendo conto della complessità del mondo giovanile, mutevole per cultura, comportamenti e progetti di vita, il Ministro osserva come questi temi non siano specifici del mondo militare, ma abbiano una valenza più generale e coinvolgano i rapporti all'interno delle famiglie, della scuola e di tutti i sistemi sociali organizzati. Nella società di oggi i rapporti interpersonali assumono spesso connotazione di conflitto generazionale. Il mondo militare non può essere completamente immune da questo tipo di travaglio; ma va anche detto che, al di là dell'indispensabile riferimento alle regole della disciplina militare, il rapporto tra comandanti e dipendenti, nella quasi totalità dei casi, finisce con l'assumere il profilo di un rapporto di reciproca comprensione e di stima, presupposto indispensabile per l'efficienza di una struttura militare che, anche nell'era delle tecnologie avanzate, si nutre ancora dello spirito di corpo, cioè del comune senso di appartenenza di giovani ed anziani ad uno stesso reparto, ad una medesima tradizione. E questo non è più un rapporto conflittuale ma un legame spirituale, che finisce con il coinvolgere emotivamente anche la sfera dei problemi soggettivi,

compresi i progetti di vita. Basti andare a vedere come i giovani di leva e i quadri vivono le loro esperienze in Bosnia, in Sicilia («Vespri siciliani.») e nelle quotidiane attività addestrative.

Ciò non toglie che in questo settore dei rapporti tra ufficiali e allievi si debba sempre tendere a migliorare. I margini per farlo ci sono e non devono essere trascurati, siano essi riferiti alle attività formative che alle regole comportamentali, attraverso le quali si può tendere a corrispondere sempre meglio alle aspettative dei giovani di oggi.

In questo quadro concettuale, si può constatare come i metodi ed i contenuti educativi a cui si ispirano i programmi di insegnamento nell'Accademia di Modena siano il frutto di una sedimentata esperienza didattica, maturata ed aggiornata in lunghi anni di attività. Essi sono stati continuamente affinati e ripensati al fine di adattarli ai mutamenti della situazione culturale e sociale del Paese, tenendo comunque sempre presente l'obiettivo finale che è quello di formare dei comandanti consapevoli delle proprie responsabilità e destinati ad operare in ambienti operativi in costante e rapida evoluzione.

L'Accademia militare di Modena, come tutte le accademie militari, ha lo scopo di formare dei comandanti di uomini. Essa deve pertanto selezionare e preparare personale che, per equilibrio interiore, maturità e competenza, sia in grado di gestire al meglio situazioni di crisi con il minor rischio per i propri dipendenti. È quindi indispensabile una severa procedura selettiva, in funzione di una attività di formazione impegnativa e rigorosa, finalizzata alla creazione di soggetti in grado di gestire in modo appropriato le varie esigenze operative, anche in situazioni di spiccata autonomia.

Per quanto concerne il quesito se la magistratura inquirente si sia limitata a constatare il suicidio del cadetto, la Procura della repubblica di Modena ha comunicato che l'esame con riscontro diagnostico del corpo del giovane ha confermato l'ipotesi del suicidio, desumibile anche dalle indagini di polizia giudiziaria tuttora in corso, dalle quali non sono affiorati fatti favorevoli o assecondevoli l'evento del suicidio.

Circa infine la valutazione del comportamento specifico del Generale Loi il giorno del tragico evento, conferma la valutazione che ha già avuto modo di esprimere: le dichiarazioni del generale costituiscono un «errore di comunicazione», che ha travalicato le intenzioni dell'interessato. Come l'ufficiale ha precisato, le sue parole non intendevano ferire nessuno, tantomeno l'allievo scomparso e la sua famiglia, alla quale il generale Loi ha espresso tutto il suo cordoglio ed il suo affetto di uomo e di Comandante.

Ferma restando quindi l'inopportunità di quelle dichiarazioni, conferma la sua fiducia sull'opera del generale Loi, le cui doti ha potuto apprezzare in occasione della missione umanitaria in Somalia, quando il Ministro della Difesa ricopriva la carica di Ministro degli affari esteri. A questo proposito ricorda quanto il generale fosse preoccupato, all'indomani dell'agguato che costò la vita a due dei suoi uomini, che la missione umanitaria stesse assumendo caratteristiche militari e che quindi il contingente italiano potesse essere coinvolto in operazioni rischiose.

Il ministro Andreatta ritiene quindi che vadano respinte sia le accuse di cinismo sia l'insinuazione di alcuni organi di stampa secondo i quali la particolare connotazione che assumono i rapporti tra ufficiali e

allievi all'interno delle accademie militari rende particolarmente difficile a questi ultimi rivedere la loro scelta di entrare nel mondo militare. Assicura peraltro che intende valutare la possibilità di adottare specifici provvedimenti che facilitino il reinserimento nel mondo civile di coloro che si accingono ad abbandonare la formazione militare, proprio al fine di ridurre le tensioni psicologiche che possono accompagnare queste difficili decisioni.

Quanto al suicidio dell'allievo Signudi, avvenuto il 23 maggio scorso, il ministro Andreatta fornisce informazioni relative al profilo psicologico e a talune circostanze che possono aver favorito lo stato di depressione che ha preceduto il tragico gesto.

In conclusione il ministro Andreatta, nell'osservare che i dati statistici a sua disposizione non rilevano che la condizione militare determini una particolare propensione al suicidio, afferma che le istituzioni militari devono vigilare e sottoporre ad un vaglio costante ed accurato i propri meccanismi, per evitare che essi possano in qualche misura influire su tali tragici eventi.

Il senatore GUERZONI, dopo aver ringraziato il Ministro per la solerzia con cui ha voluto rispondere alla sollecitazione della Commissione difesa, desidera dargli atto che la sua risposta è largamente soddisfacente, sia in ordine alla ricostruzione dei fatti, sia in merito alla indicazione dei criteri e delle modalità che presiedono alla preselezione degli allievi sia, infine, per la decisione di nominare una apposita commissione ministeriale per approfondire i luttuosi episodi di recente accaduti all'Accademia di Modena.

Ci si deve tuttavia augurare che al sensibile ed avvertito metodo di approccio al problema, manifestato da parte del Ministro della difesa, possa quanto prima corrispondere analoga consapevolezza anche presso coloro che nella istituzione militare hanno responsabilità di comando e di governo degli uomini. Quello che infatti preoccupa è un certo tipo di visione della istituzione militare, estraneo al senso comune e al più diffuso sentire.

Non si tratta insomma, prosegue il senatore Guerzoni, di porre in discussione la validità di alcuni valori fondanti del mondo militare, che continuano ad essere utili e benefici per la società, quanto piuttosto di trovare le forme e i modi con cui l'esplicazione di tali valori trovi convinta e consonante adesione da parte dei giovani che delle Forze armate iniziano a far parte.

Se va dunque riservato alla responsabilità politica del Ministro valutare nei singoli casi l'idoneità degli ufficiali a ricoprire incarichi di alta responsabilità, assai delicati quando prevedono anche compiti formativi, si può con soddisfazione prendere atto che quanto dichiarato oggi dal Ministro offre valido affidamento affinché l'istituzione militare possa compiere l'auspicato sforzo di integrazione con la società civile.

Il ministro ANDREATTA informa la Commissione che appena saranno conclusi i lavori della Commissione ministeriale incaricata di indagare sugli episodi di Modena, sarà lieto di fornire puntuali elementi di conoscenza al riguardo.

Il presidente GUALTIERI, nel ringraziare il Ministro della difesa, ritiene che l'odierna seduta abbia costituito un'utile occasione per uscire da certi facili schematismi con i quali a volte sono giudicati i fatti della vita militare. Egli ritiene anzi che su tali argomenti si potrebbe procedere in futuro ad ulteriori e più esaurienti approfondimenti.

Il senatore MANCA si associa all'auspicio da ultimo manifestato dal presidente Gualtieri.

La seduta termina alle ore 15,55.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCLEDÌ 4 DICEMBRE 1996

48ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali
La Volpe e per la pubblica istruzione Rocchi.*

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

(1033) Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali

(Esame e rinvio)

Il relatore BISCARDI fa presente che l'esame del provvedimento - già iniziato in sede deliberante nella seduta antimeridiana del 29 ottobre scorso - prosegue in sede referente dal momento che così è stato richiesto dal prescritto numero di senatori. Egli ricorda poi che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti del Gruppo, ha proceduto nelle scorse settimane ad effettuare le audizioni deliberate in sede plenaria, audizioni da lui stesso proposte al fine di risolvere i contrasti emersi nel corso dell'esame di analogo provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento nella scorsa legislatura. Sono stati pertanto auditi i rappresentanti degli antiquari, dei numismatici, dell'Associazione bancaria italiana (ABI), della Confcommercio, nonché il comandante del nucleo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, colonnello Conforti, e il procuratore aggiunto Ormani della Procura della Repubblica di Roma, che ha competenze specifiche in materia di reati contro il patrimonio artistico. Nel corso di tali audizioni è stata raccolta un'ampia documentazione, distribuita a tutti i membri della Commissione. In sintesi, i rappresentanti degli antiquari hanno espresso rilievi critici in ordine al provvedimento che, a loro giudizio, è eccessivamente repressivo e, contrariamente agli obiettivi che si prefigge, rischia di mettere in pericolo le stesse opere d'arte. L'ABI ha manifestato contrarietà in ordine all'articolo 1, relativo ai controlli sulle opere d'arte depositate presso gli istituti bancari. Infine, perplessità sono state avanzate in ordine alla diversa disciplina cui sarebbe soggetto il possesso da parte di

privati di beni archeologici di rilevante interesse rispetto a quello di beni di minore rilievo. Il colonnello Conforti e il dottor Ormanni hanno invece sostenuto con convinzione il provvedimento in esame che, nonostante alcuni aspetti sicuramente repressivi, rappresenta tuttavia uno strumento indispensabile per combattere l'illegalità.

Il relatore comunica quindi di aver presentato alcuni emendamenti che vanno incontro a talune delle esigenze emerse nel corso delle audizioni. In particolare, fa presente di condividere l'esigenza di pervenire ad una intesa con l'autorità giudiziaria territorialmente competente prima di procedere alle operazioni di acquisto simulato di opere d'arte, nonché l'opportunità di sopprimere l'obbligo di segnalazione al questore per il deposito di beni culturali presso istituti di credito. Quanto alla disciplina dei beni archeologici posseduti dai privati, egli ricorda che si tratta comunque di beni di proprietà dello Stato, che possono essere ceduti ai possessori solo nei casi di minore rilievo. Egli dichiara infine di condividere le osservazioni formulate dai rappresentanti dei numismatici in merito al commercio delle monete, la cui entità è senz'altro tale da sconsigliare una omologazione pura e semplice rispetto agli altri beni culturali.

Il relatore propone infine di procedere immediatamente alla discussione generale e di fissare un termine per la presentazione di emendamenti, al fine di poter concludere sollecitamente l'esame del provvedimento che, non comportando oneri, può proseguire anche nel corso della sessione di bilancio.

In sede di discussione generale il senatore MARRI fa presente di aver presentato alcuni emendamenti di cui auspica l'accoglimento, dal momento che si tratta di proposte volte al miglioramento di un testo sicuramente di grande rilievo.

Poichè nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare a venerdì prossimo 6 dicembre, alle ore 20, il termine per la presentazione di emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Piano di riparto della somma di lire 2.390.000.000, quale quota residua dello stanziamento iscritto al capitolo 1207 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1996, fra enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 42)

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: esame e rinvio)
(R139 b 00, C07ª, 0005ª)

Riferisce alla Commissione il senatore MANIS il quale ricorda che l'atto in esame è presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 40, del «collegato» alla manovra di bilancio dello scorso anno (legge n. 549 del 1995) che limitò la discrezionalità del Ministro nelle procedu-

re di erogazione di finanziamenti agli enti soggetti alla sua vigilanza, introducendo l'obbligo di rendicontazione. Lo stesso passaggio alla imputazione degli stanziamenti in questione ad un unico capitolo del bilancio del Ministero rappresenta poi una novità rilevante, consentendo di superare il precedente regime, che attribuiva al Ministro margini di discrezionalità più ampi. Nel quadro di contenimento della spesa pubblica, si è tuttavia proceduto ad una riduzione generalizzata del 20 per cento dei fondi a disposizione. Già nel giugno scorso il Ministro presentò peraltro al Parlamento una prima proposta di riparto di tali fondi, con riserva di ripartire gli stanziamenti residui dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione sulle esigenze di funzionamento degli enti destinatari dei fondi stessi. Sul primo decreto di riparto entrambi i rami del Parlamento espressero parere favorevole, non senza tuttavia sollevare osservazioni critiche soprattutto con riferimento alla sostanziosa decurtazione operata nei confronti dell'ESMAS che, in Sardegna, surroga pressochè completamente lo Stato nell'espletamento di un servizio essenziale a favore delle scuole materne. In quella occasione, il Gruppo di Alleanza nazionale si astenne e alcuni dubbi furono sollevati anche da parlamentari della maggioranza. Il Governo assicurò tuttavia che al taglio dei finanziamenti a favore dell'ESMAS si sarebbe rimediato a carico di un altro capitolo del bilancio della Pubblica istruzione. Il Ministro presenta ora, prosegue il relatore, il decreto di riparto degli stanziamenti residui, assicurando che esso è stato operato tenendo conto delle esigenze di funzionamento dei singoli enti. Tuttavia, la garanzia della rendicontazione obbligatoria non consente di verificare la qualità del servizio erogato dagli enti destinatari dei finanziamenti. Egli propone pertanto di esprimere in questa sede un parere favorevole sull'atto in esame, ma di attivare nel contempo tutti gli strumenti possibili per verificare l'efficacia della spesa, al fine di poter controllare il servizio effettivamente reso dai singoli enti. Con riferimento all'ESMAS, egli auspica infine che possa essere trovata una soluzione soddisfacente e definitiva, ricordando di aver anche presentato un disegno di legge in tal senso.

Il presidente OSSICINI concorda sull'opportunità di esprimere un parere favorevole che rechi tuttavia le rilevanti osservazioni formulate dal relatore.

Il senatore BRIENZA propone di integrare il parere con una osservazione relativa alla necessità di condizionare per il futuro i finanziamenti a favore degli IRRSAE con le entità dei residui passivi.

Il senatore BISCARDI invita il rappresentante del Governo a tenere presente gli IRRSAE nel disegno di riforma dell'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione, che dovrà vedere l'accorpamento di tutte le strutture decentrate a livello regionale.

Il senatore CAMPUS preannuncia la sua astensione per due ordini di motivi: da un lato, la circostanza che la distribuzione dei fondi dal centro alla periferia avviene secondo criteri scarsamente trasparenti e comunque non soggetti al controllo del Parlamento; dall'altro, il mancato del rispetto da parte del Governo dell'impegno a compensare la ridu-

zione dei fondi a favore dell'ESMAS con altre somme provenienti da diverso capitolo del bilancio del Ministero.

Il senatore MASULLO annuncia il voto favorevole del Gruppo Sinistra democratica - L'Ulivo alla proposta di parere favorevole, cogliendo l'occasione per fare chiarezza sui rispettivi ruoli di Governo e Parlamento: a suo avviso spetta al primo la responsabilità di determinare in concreto l'ammontare dei contributi e al secondo di valutare, sul piano generale, la fondatezza dei criteri seguiti. Per questo motivo confida che, per il futuro, il Governo fornirà preventivamente alla Commissione gli elementi informativi suddetti e chiede che il parere menzioni tale rilievo.

Concluso il dibattito, replica il relatore MANIS, il quale rileva l'opportunità di richiamare il Governo ad una generale ricognizione su tutti gli enti che hanno percepito contributi, sovente di irrisorio ammontare e di scarsa giustificabilità, valutando puntualmente i risultati prodotti. Dichiarata poi che accoglierà nello schema di parere -- che presenterà alla seduta pomeridiana - l'osservazione del senatore Masullo.

Il senatore BEVILACQUA dichiara che il Gruppo di Alleanza nazionale si riserva di esprimere il proprio orientamento una volta esaminato lo schema di parere.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI suggerisce di indicare nel parere che, per il futuro, il Governo dovrà indicare i criteri cui si è attenuto nello stendere lo schema di decreto, in mancanza dei quali la Commissione non potrebbe esprimere il parere.

Il sottosegretario ROCCHI dichiara che il Governo concorda pienamente con il relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

49ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Rocchi e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SULLA CONFERENZA MONDIALE PER UNA POLITICA DELL'INFORMAZIONE ITALIANA ALL'ESTERO
(A007 000, C07ª, 0023º)

Il PRESIDENTE comunica che il Ministro degli esteri lo ha invitato a partecipare alla Conferenza mondiale per una politica dell'informazione italiana all'estero, che si svolgerà a Milano l'11 e il 12 dicembre prossimi. Stante la particolare importanza di tale Conferenza, egli ritiene indispensabile che la Commissione vi sia rappresentata e, non potendo parteciparvi egli stesso, propone di delegare il vice presidente Manis.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE, rilevato che l'11 e il 12 dicembre saranno presumibilmente giornate di intensa attività parlamentare, avverte che chiederà al Presidente del Senato, a nome della Commissione, che il senatore Manis sia considerato in missione ed auspica una decisione in senso favorevole, stante la grande importanza della Conferenza.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(931) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo

(255) DI ORIO ed altri: Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore

(980) PERA ed altri: Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori

(1022) BERGONZI: Riordino della docenza universitaria

(1037) MILIO: Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università

(1066) MARTELLI: Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(1174) CAMPUS ed altri: Norme in materia di concorsi universitari

(1607) MANIS ed altri: Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori

(Esame del disegno di legge n. 1607, congiunzione con i disegni di legge nn. 931, 255, 980, 1022, 1037, 1066 e 1174 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 931, 255, 980, 1022, 1037, 1066 e 1174)

Riprende l'esame congiunto, sospeso - per quanto riguarda i disegni di legge nn. 931, 255, 980, 1022, 1037, 1066 e 1174 - nella seduta del 1 ottobre scorso.

Il relatore MONTICONE riferisce sul disegno di legge n.1607, dei senatori Manis ed altri, recentemente assegnato. Esso consta di due parti, la prima delle quali riforma lo stato giuridico dei professori, dando vita ad un ruolo unico nel quale sono inquadrati, a domanda, i profes-

ri della prima fascia, nonché i professori della seconda fascia con anzianità di almeno nove anni. Vengono previste valutazioni periodiche di produttività per professori e ricercatori, con periodicità quinquennale. Nella seconda parte si regolamenta l'accesso al ruolo dei professori, che avviene solo per concorso locale. Le commissioni sono costituite da tre membri, dei quali uno esterno alla facoltà che ha bandito il concorso, e formulano giudizi con un punteggio: una frazione di esso riguarda la valutazione dei titoli scientifici, una riguarda la valutazione dei titoli didattici e una terza - inferiore alle altre due - riguarda la valutazione dell'attività di servizio.

Conclusivamente il relatore propone che il disegno di legge sia abbinato agli altri in materia, il cui *iter* è già da tempo avviato.

Convieni la Commissione.

Il RELATORE passa quindi ad illustrare il testo unificato da lui predisposto in base al mandato ricevuto dal Comitato ristretto, i cui lavori si sono conclusi la settimana scorsa. Tale testo viene pubblicato in allegato al presente resoconto.

La struttura riflette quella del disegno di legge governativo, ma con significative modificazioni. Rimane la scelta fondamentale di costruire la nuova disciplina sull'autonomia degli atenei. Questi, infatti, sono sede esclusiva per il reclutamento dei ricercatori, mentre quello dei professori prevede due fasi: una abilitazione scientifica a livello nazionale e una valutazione comparativa - si è preferito non usare il termine di concorso - a livello locale. Per i trasferimenti è prevista una distinta procedura, la cui determinazione è rinviata anch'essa ai singoli atenei. Gli articoli 2 e 3, significativamente ampliati rispetto alla stesura del Governo, indicano i contenuti necessari dei regolamenti che disciplineranno in ciascun ateneo le procedure di valutazione; sottolinea, fra l'altro, la procedura per il riesame delle valutazioni contestate. L'attuale articolo 5, sulla mobilità dei docenti, è stato oggetto di particolare attenzione, stanti i rilievi che da varie parti sono stati mossi nei confronti dell'originario testo governativo; esso comunque comporta un forte impulso alla mobilità dei docenti, ma si dovranno valutare puntualmente gli effetti con riguardo alla fase transitoria.

Anche l'articolo 6, dedicato alle modalità di conferimento dell'abilitazione scientifica, è più ricco del testo governativo e recepisce le suggestioni di alcune proposte di iniziativa parlamentare. La commissione giudicatrice sarà composta da non meno di sette e non più di 15 membri, poiché il Comitato ha convenuto sull'impossibilità di far partecipare al giudizio tutta la comunità scientifica interessata. L'alto numero di membri va posto in relazione alla mancanza di un limite numerico alle abilitazioni e alla maggioranza qualificata conseguentemente prevista per il loro conferimento. Sono previste chiare incompatibilità per rimuovere gli inconvenienti prodottisi in passato e la validità dell'abilitazione è limitata ad otto anni.

Passando all'articolo 7, che riforma il dottorato di ricerca, il relatore sottolinea in particolare la possibilità che i relativi corsi siano attivati anche presso idonei enti pubblici e privati di ricerca e il mantenimento del numero chiuso per i dottorandi.

L'articolo 8 prevede contratti di diritto privato, di durata massima quadriennale rinnovabile una sola volta, per lo svolgimento di attività di ricerca, mentre l'articolo 9 prevede contratti, di pari durata, per lo svolgimento di attività di insegnamento. Tale previsione è particolarmente importante, sia per dare una risposta almeno parziale ai tanti qualificati studiosi che aspirano all'insegnamento, sia per far fronte alle esigenze didattiche senza i gravosi oneri legati all'assunzione di personale di ruolo.

L'articolo 10, infine, reca solo disposizioni abrogative senza alcuna norma transitoria.

Conclude ricordando che il Comitato ristretto ha convenuto sull'opportunità di non effettuare, per ora, le audizioni richieste, incaricandolo invece di trasmettere subito il testo ai soggetti che desiderano essere sentiti, invitandoli a presentare osservazioni scritte.

Il PRESIDENTE, ringraziando il relatore, osserva che per casi eccezionali si potrebbe dar luogo a qualche audizione la quale, stanti i vincoli derivanti dalla sessione di bilancio, potrà avere solo carattere del tutto informale. Propone quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo del relatore, da assumere quale testo base per il seguito dei lavori, sia fissato a sabato 14 dicembre prossimo, data l'estrema complessità della materia e l'opportunità di esaminare eventuali osservazioni. D'altra parte la settimana prossima sarà interamente occupata dai lavori dell'Assemblea.

La Commissione approva le proposte del Presidente.

Il sottosegretario GUERZONI esprime l'apprezzamento del Governo per l'impegno del relatore e del Comitato ristretto, che ha condotto ad un testo coerente e migliorato rispetto all'iniziale stesura, accogliendo molti suggerimenti di origine parlamentare. Il Governo auspica solo un celere *iter*, poichè nel Paese vi sono una forte attenzione e legittime aspettative. Conferma, anche a nome del Ministro, che il Ministero sta procedendo negli adempimenti per lo svolgimento del concorso a posti di associato già bandito; attualmente sono già state esaminate, ai fini del loro accorpamento, 25 mila delle oltre 33 mila domande pervenute e tale lavoro dovrebbe concludersi intorno a Natale. Il Ministero è infatti tenuto a portare avanti il concorso in conformità alle norme vigenti e, al proposito, precisa che gli inquadramenti disciplinari rimangono quelli vigenti all'epoca di emanazione del bando. D'altra parte - conclude - il Ministro desidera bandire un concorso a posti di prima fascia al più presto (l'ultimo risale al 1992), ma non intende farlo con la vecchia disciplina.

Precisa poi - a una richiesta del senatore MANIS - che il Governo ha predisposto un disegno di legge sullo stato giuridico, ma non lo presenta in attesa della preannunciata proposta di iniziativa parlamentare.

Il senatore MANIS chiede che si dia luogo almeno all'audizione del CIPUR, per l'ampia rappresentatività di tale organizzazione sindacale.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni, confermando le indicazioni già rese. Fa quindi presente che, essendosi già svolta a suo tempo la di-

scussione generale, nella prossima seduta si passerà senz'altro all'esame degli articoli, quindi rinvia il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Piano di riparto della somma di lire 2.390.000.000, quale quota residua dello stanziamento iscritto al capitolo 1207 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1996, fra enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 42)

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R139 b 00, C07ª, 0005ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore MANIS illustra uno schema di parere, nel quale ha inteso recepire tutte le indicazioni emerse dal dibattito. Lo schema rileva preliminarmente come spetti alla responsabilità istituzionale del Governo determinare in concreto la ripartizione dei contributi, mentre il sindacato parlamentare debba più utilmente indirizzarsi ai criteri generali seguiti dal Governo nel predisporre la ripartizione medesima; peraltro la funzione di sindacato e quella di indirizzo spettanti al Parlamento devono fondarsi su conoscenze complete e approfondite.

Si prende atto poi che il Ministro, all'atto della presentazione dello schema di riparto di una prima quota del capitolo 1207, lo scorso 18 giugno 1996, si era impegnato a presentare lo schema relativo alla quota residua del capitolo stesso non appena «definiti i progetti speciali, prevalentemente consistenti nella prosecuzione della rete telematica che collega gli IRRSAE al CEDE e alla BDP»; nella richiesta ora all'esame, il Ministro fa riferimento all'avvenuta acquisizione di informazioni sui costi relativi anche al funzionamento degli enti e alla «prosecuzione di un'attività di ricerca di interesse comune concernente la 'qualità inter-IRRSAE'», elementi che non sono stati resi noti alla Commissione, mancando invero uno specifico vincolo in tal senso.

Ciò premesso, si esprime parere favorevole, pur formulando, nel merito, alcune osservazioni.

Si invita il Ministro ad effettuare una ricognizione di tutti gli enti, pubblici e privati, che hanno ricevuto contributi dal Ministero nell'ultimo quinquennio, procedendo alla verifica sull'impiego delle risorse loro assegnate e formulando una valutazione sul merito dei risultati conseguiti e sul rapporto costi-benefici, da trasmettere al Parlamento.

In vista della preparazione dello schema di riparto del capitolo 1207 per il 1997, il Governo dovrebbe trasmettere al Parlamento, insieme ai rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti beneficiari (già previsti dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995), anche l'indicazione dei criteri obiettivi ai quali il Governo stesso intende attenersi nella predisposizione dello schema, formulati in termini tali da consentire una puntuale valutazione delle proposte. Dovrebbero essere trasmesse inoltre al Parlamento anche le eventuali richieste di contributi pervenute, con relativi ammontare e motivazioni.

Con specifico riferimento all'ESMAS, la Commissione rileva l'incongruità della sua collocazione nell'ambito del capitolo 1207, assimilando un ente pubblico che svolge funzioni sostitutive dell'amministrazione scolastica statale ad istituzioni private, pur benemerite, destinatarie di contributi. Ciò espone l'ente stesso ad incertezze in ordine alle risorse disponibili ed al pericolo di un loro taglio, in nome delle generali esigenze di contenimento della spesa pubblica, compromettendo così l'erogazione di un servizio essenziale alle popolazioni interessate. Si invita pertanto il Governo a farsi promotore di una iniziativa legislativa volta a sottrarre l'ESMAS dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 40, già menzionato.

Quanto agli IRRSAE, vale in via di principio la medesima considerazione svolta per l'ESMAS, trattandosi di articolazioni periferiche dell'amministrazione scolastica. In vista del riparto per il 1997, si sottolinea peraltro la necessità che il Governo valuti puntualmente l'attività prodotta da ciascun IRRSAE, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni. I futuri finanziamenti dovranno essere modulati tenendo conto sia delle prospettive di riforma complessiva dell'amministrazione periferica della Pubblica istruzione - che investirà certamente configurazione e ruolo degli IRRSAE - sia della eventuale sussistenza di somme non utilizzate dagli IRRSAE stessi, che dovranno in tal caso essere considerate forme di autofinanziamento ed essere scomutate dall'ammontare del contributo.

Il senatore BISCARDI propone di sopprimere l'inciso sulla natura giuridica degli IRRSAE, invero ambigua, e di chiarire il passaggio sul finanziamento dell'ESMAS.

Il senatore CAMPUS propone di precisare che all'ESMAS dovrà essere riconosciuta una autonoma voce nel bilancio della Pubblica istruzione e, manifestando vivo apprezzamento per lo schema del relatore, chiede la votazione per parti separate, così da consentire al Gruppo Alleanza Nazionale di astenersi sulla parte dispositiva e votare a favore su tutte le osservazioni.

Dopo che il RELATORE ha dichiarato di modificare lo schema di parere nel senso richiesto dai senatori Biscardi e Campus, il sottosegretario ROCCHI dichiara il pieno consenso del Governo sulle indicazioni contenute nello schema stesso, esprimendo altresì una valutazione pienamente positiva per l'impegno del relatore.

Infine, lo schema di parere è posto ai voti con separate votazioni, risultando la parte dispositiva approvata a maggioranza e la parte delle osservazioni approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 17,05.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 931-255-980-1022-1037-1066-1174-1607**

**«Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo»**

Art. 1.

(Copertura dei posti di ruolo)

1. Le università con propri regolamenti disciplinano le modalità per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante nomina in ruolo ovvero trasferimento. Tali regolamenti prevedono procedure di valutazione comparativa, in conformità ai criteri contenuti nella presente legge.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono stabilite, altresì, le modalità per la mobilità nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.

Art. 2.

(Procedure per la nomina in ruolo)

1. I regolamenti di cui all'articolo 1, relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere:

a) l'indizione di specifici bandi per un numero determinato di posti, distinti per settori scientifico-disciplinari per i professori, e per raggruppamenti di discipline per i ricercatori;

b) i criteri per l'ammissione alla valutazione comparativa. L'ammissione ai concorsi a posti di professore deve comunque essere riservata ai cittadini italiani e stranieri in possesso dell'abilitazione scientifica prevista dall'articolo 6;

c) la valutazione comparativa dei candidati, da effettuarsi a maggioranza assoluta da parte di un organo collegiale composto per almeno il 40 per cento da professori ordinari di altra università, appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare, ovvero anche da professori stranieri di chiara fama appartenenti alla stessa area scientifica;

d) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa, nonché le modalità di individuazione e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;

e) i termini per l'espletamento della procedura e le relative forme di pubblicità.

Art. 3.

(Nomina in ruolo)

1. Le operazioni di valutazione dei candidati si concludono con la proposta di nomina in ruolo di uno di essi per ciascun posto indicato nel bando di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. La proposta è comunicata a tutti i candidati i quali, entro i 30 giorni successivi, possono presentare una istanza motivata al rettore, che nomina un apposito comitato per il riesame, costituito secondo modalità stabilite con i regolamenti di cui all'articolo 1.

3. Il comitato di cui al comma 2 può richiedere all'organo che ha effettuato la valutazione, entro i 60 giorni successivi alla ricezione dell'istanza, il riesame della proposta, che viene confermata o modificata entro i 30 giorni seguenti a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Al termine della procedura, e comunque non oltre 140 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il rettore approva gli atti e nomina il candidato vincitore.

Art. 4.

(Trasferimenti)

1. I regolamenti di cui all'articolo 1 disciplinano i trasferimenti assicurando la valutazione comparativa dei candidati e adeguate forme di pubblicità della procedura.

Art. 5.

(Mobilità dei docenti)

1. I professori e i ricercatori universitari possono concorrere a procedure di valutazione per la nomina a posti di ruolo di professore presso la sede nella quale prestano servizio, a condizione che abbiano prestato servizio di ruolo o a contratto, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, per almeno tre anni in altro ateneo, anche straniero.

Art. 6.

(Abilitazione scientifica)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con uno o più decreti fissa le norme relative alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica ai fini dell'ammissione alle valutazioni comparative per la copertura di posti di professore ordinario ed associato.

2. I decreti di cui al comma 1 devono comunque prevedere:

a) l'articolazione delle procedure di cui al comma 1 distintamente per la fascia di professore ordinario ed associato;

b) le modalità per la formazione delle commissioni di abilitazione e la loro durata in carica, nonché le condizioni e le modalità per la revoca e la sostituzione dei commissari. Le commissioni devono comunque essere composte da non meno di 7 e non più di 15 membri, eletti fra i componenti della comunità scientifica e non immediatamente rieleggibili;

c) le incompatibilità durante il mandato della commissione, tra le quali quelle riconducibili allo stato di candidato in procedure di valutazione comparativa, di componente di uno degli organi collegiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), o di membro del CUN;

d) i termini entro i quali le commissioni devono esprimere il proprio giudizio su ciascun candidato;

e) le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni, compresi i giudizi espressi su ciascun candidato dai singoli commissari;

f) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di ammissione al giudizio di abilitazione e l'eventuale articolazione in sessioni dei lavori della commissione;

g) i criteri generali in base ai quali le commissioni sono tenute ad operare e le modalità di individuazione dei titoli in relazione ai diversi settori scientifico-disciplinari e la loro valutazione;

h) i requisiti scientifici e professionali minimi per l'ammissione al giudizio di abilitazione, nonché i criteri per l'eventuale utilizzazione di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale;

i) la maggioranza qualificata dei giudizi positivi richiesta per la dichiarazione di abilitazione;

l) il numero massimo di domande che possono essere presentate dal medesimo candidato in un periodo di tempo determinato e il periodo di tempo entro il quale il candidato che non ha acquisito l'abilitazione per una determinata fascia e per un determinato settore scientifico-disciplinare può ripresentare domande per la medesima fascia e settore.

3. L'abilitazione ha validità di 8 anni dal suo conseguimento e comunque fino alla conclusione della procedura in corso allo scadere del predetto termine.

4. In prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi al CUN entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Decorso 30 giorni dalla data di trasmissione, sono trasmessi, insieme al parere del CUN se espresso, al Parlamento per i prescritti pareri, che dovranno essere resi entro il termine previsto dai regolamenti parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati, nel limite di ulteriori 30 giorni.

Art. 7.

(Dottorato di ricerca)

1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o

soggetti privati, attività di ricerca con caratteristiche qualitative e professionali di eccellenza.

2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata minima e massima, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 4, nonché il contenuto tipico delle convenzioni di cui al comma 3, in conformità ai criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato sentito il CUN e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. I corsi di dottorato possono essere attivati, mediante convenzione con l'università che rilascia il titolo, anche da soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonee.

4. Con decreto rettorale è determinato annualmente il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato, prevedendo per almeno la metà del numero dei dottorandi, previa valutazione del merito e del disagio economico, l'esonero dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi e la attribuzione di borse di studio.

5. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 4 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università.

6. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca rilasciati dalle università ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici e per l'ammissione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni è stabilita con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli ordini professionali.

Art. 8.

(Contratti di diritto privato per attività di ricerca)

1. Le università, secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e con i vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, la cui durata non può comunque complessivamente eccedere i quattro anni, rinnovabili una sola volta, per lo svolgimento di attività di ricerca. Tali contratti sono riservati ai possessori di *curriculum* scientifico o professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca o del titolo di dottorato di ricerca.

2. I contratti stabiliscono obblighi e retribuzione. Essi sono compatibili con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici e privati. Il contratto è compatibile con la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca. Il titolare di contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche ha diritto al mantenimento del posto con o senza corresponsione di assegni. Non è ammesso il contemporaneo pagamento della retribuzione contrattuale e della borsa di dottorato o dello stipendio.

3. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

Art. 9.

(Contratti di insegnamento)

1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, in materia di professori a contratto, le università, secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e con i vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato con i titolari dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 6 per lo svolgimento di attività di insegnamento e di ricerca, con qualifica corrispondente alla fascia di professore universitario per la quale hanno conseguito l'abilitazione per l'ammissione ai concorsi.

2. I contratti, di durata quadriennale, rinnovabili una sola volta, stabiliscono obblighi e retribuzione, che non può comunque eccedere il trattamento in atto rispettivamente per i professori di ruolo ordinari ed associati. Il titolare di contratto, in servizio presso amministrazioni pubbliche, ha diritto al mantenimento del posto senza corresponsione di assegni.

3. I professori e i ricercatori universitari che stipulano i contratti di cui al presente articolo sono posti in aspettativa senza assegni. Il periodo in oggetto è utile ai fini della progressione di carriera, nonchè del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.

4. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

5. All'articolo 1, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n.549, le parole: «non fondamentali o caratterizzanti» sono soppresse.

Art. 10.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le norme vigenti in materia di concorsi universitari, nonchè le altre disposizioni incompatibili con le norme della presente legge.

2. Sono abrogati in particolare:

a) nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, gli articoli 21, da 41 a 49, 55, 56, 57, 68, da 69 a 73;

b) nella legge 30 novembre 1989, n. 398, l'articolo 3 e, all'articolo 8, comma 3, le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 4 DICEMBRE 1996

54ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Soriero.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(1816) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

Il relatore, senatore ERROI, si riporta alla illustrazione svolta il 25 giugno 1996 in sede di esame del disegno di legge n. 712, di conversione di un precedente decreto di cui quello in esame rappresenta la reiterazione. Rispetto a quel testo, che fu approvato dal Senato, le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati appaiono assolutamente marginali. Ricorda che il provvedimento scade nella giornata di oggi e pertanto ne auspica la definitiva conversione in legge.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore FIRRARELLO, il quale lamenta che il provvedimento non contempli interventi per le gestioni commissariali governative; ciò, in particolare produce effetti negativi nell'area etnea.

Dopo che il senatore PAROLA ha fatto presente che la materia delle gestioni commissariali governative è adeguatamente trattata nel provvedimento collegato alla finanziaria, il senatore BORNACIN avverte che il suo Gruppo voterà a favore della conversione in legge, pur mantenendo le riserve e le critiche espresse in occasione dell'esame del disegno di legge n. 712.

Conclusosi il dibattito, tanto il relatore ERROI che il sottosegretario SORIERO raccomandano, nelle loro brevi repliche, l'approvazione senza modifiche del decreto, che è largamente atteso da importanti categorie, tra le quali quella degli autotrasportatori.

Il senatore BORNACIN illustra quindi gli emendamenti 1.1 e 1.2 che, contrari il relatore ed il rappresentante del Governo, vengono respinti.

Il senatore LAURO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti,

premessi che:

l'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» prevede l'obbligo per i Comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti di adottare il piano urbano del traffico veicolare (PUT) al fine di ottenere un miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, una riduzione degli inquinamenti acustico-atmosferici e un risparmio energetico;

sulla base delle direttive emanate dal Ministero dei lavori pubblici, di cui al comma 6 dell'art. 36 del suddetto Codice della strada, entro il 24 agosto 1995 le Regioni avrebbero dovuto predisporre l'elenco dei comuni interessati al PUT; entro il 24 ottobre 1995 le stesse avrebbero dovuto liberare gli eventuali finanziamenti ai comuni per la redazione dei PUT ed infine entro il 24 giugno 1996 i Comuni avrebbero dovuto adottare il Piano generale dei PUT per poi attuare entro i due anni successivi i PUT attraverso i piani particolareggiati e i piani esecutivi;

solo alcuni Comuni hanno provveduto a presentare il Piano generale dei PUT nei termini suddetti;

il comma 10 dell'articolo 36 del Codice della strada prevede, in caso di inadempienza dei Comuni e degli enti locali, l'intervento diretto del Ministero dei lavori pubblici il quale provvede d'ufficio alla esecuzione del piano e alla sua realizzazione;

impegna il Governo

ad accertare, entro e non oltre 60 giorni dalla data di conversione in legge del decreto-legge in esame, quanti e quali siano i comuni inadempienti e di conseguenza a provvedere d'ufficio alla esecuzione dei relativi piani urbani del traffico ovvero a nominare un Commissario *ad acta*».

0/1816/1/8

LAURO

Su tale documento il RELATORE si pronuncia favorevolmente ed il sottosegretario SORIERO dichiara lo lo accoglie come raccomandazione. L'ordine del giorno viene quindi accolto dalla Commissione ai fini della sua presentazione in Assemblea.

La Commissione conferisce infine al relatore il mandato di riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto concernente il riparto dello stanziamento del capitolo 1143 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: favorevole)

(R139 b 00, C08ª, 0001ª)

Il presidente PETRUCCIOLI illustra alla Commissione il documento in titolo, ricordando che esso era già stato presentato dal Governo per essere sottoposto all'esame della Commissione stessa nello scorso mese di maggio. Non essendo stata in quell'epoca ancora costituita la Commissione, il parere non fu reso nei termini. Ora, il Governo fa presente che da parte della Corte dei conti è stata rilevata la necessità di acquisire l'opinione di entrambe le Commissioni parlamentari competenti. Si tratta di un piano di riparto relativo al capitolo 1143 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione che concerne una somma modesta (poco più di 2 miliardi complessivi) da attribuire a taluni istituti, quali il CIRM, la Joint Aviation Authorities, l'Aeroclub d'Italia, l'Istituto italiano di navigazione, l'Institut du transport aerien, l'Associazione Guglielmo Marconi e gli Istituti radar di Genova e Bari. Sottopone infine alla Commissione uno schema di parere favorevole.

Dopo un breve intervento del sottosegretario SORIERO, il quale fa presente che si tratta di investimenti indispensabili per il mantenimento in vita di importanti enti (sottolinea in particolare l'attività svolta dal CIRM), ha la parola il senatore LAURO, il quale coglie l'occasione per sollecitare la risposta del Governo ad una sua interrogazione sugli Istituti radar. Nel merito, non si oppone alla proposta di parere favorevole del Presidente.

Il senatore CASTELLI si asterrà ritenendo che la documentazione prodotta dal Governo sia insufficiente.

La proposta di parere favorevole del presidente PETRUCCIOLI viene infine approvata a maggioranza dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 10,40.

55ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Macca-nico ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Vita.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1540) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso il 20 novembre scorso.

Interviene il senatore BALDINI, il quale chiede di conoscere la posizione del Governo sul provvedimento ed in particolare se l'Esecutivo ritenga preferibile che esso venga approvato senza modifiche.

Il ministro MACCANICO, considerato che il decreto è stato più volte reiterato, tenuto anche conto che gli emendamenti presentati potrebbero essere trasferiti nei disegni di legge di riforma del settore delle telecomunicazioni, esprime l'avviso favorevole del Governo all'approvazione del testo senza modifiche.

Il senatore BALDINI avverte che il suo Gruppo è disponibile ad accedere alla posizione del Ministro, a condizione che anche gli altri Gruppi facciano altrettanto.

Il senatore BOSI ritiene che il testo potrebbe comunque essere suscettibile di qualche miglioramento ed il senatore CÒ osserva che la recente sentenza della Corte costituzionale sulla non reiterabilità non può essere letta nel senso che i decreti-legge non debbano più essere sostanzialmente discussi in Commissione: reputa infatti che tra gli emendamenti presentati ve ne siano taluni degni di essere approvati.

Il presidente PETRUCCIOLI fa notare al senatore Cò che nessuno degli oratori intervenuti ha sin qui argomentato sulla base della sentenza della Consulta: la vera questione è che la Commissione ha in calendario anche il riassetto della telecomunicazioni, che è la sede propria per introdurre talune norme recate dagli emendamenti presentati.

Il senatore DE CORATO suggerisce l'opportunità di una breve sospensione della seduta per verificare se vi è un consenso pressochè unanime su taluni emendamenti.

Il senatore SEMENZATO si pronuncia a favore della posizione espressa dal ministro Maccanico.

Il relatore FALOMI non è favorevole alla proposta di sospensione avanzata dal senatore De Corato e giudica comunque preferibile un'approvazione senza modifiche del provvedimento. Si associa il senatore LO CURZIO.

Dopo che la richiesta di sospensione del senatore De Corato è stata riproposta anche dal senatore BALDINI, il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, viene ripresa alle ore 16,55.

Il senatore BALDINI chiede l'accantonamento di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il senatore CÒ dichiara invece di essere contrario a tale proposta.

Posta ai voti, la proposta di accantonamento viene respinta dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore BOSI.

Il senatore BALDINI ritira gli emendamenti 1.0.1, 1.0.4, 1.0.6, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.15 e 1.0.18.

Il senatore DE CORATO dà per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma.

Il relatore, senatore FALOMI, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.0.2, 1.0.5, 1.0.7, 1.0.11, 1.0.14 e 1.0.17. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 1.0.3, 1.0.10 e 1.0.16.

Il ministro MACCANICO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.0.2 e accolto l'emendamento 1.0.3. Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.0.5 e 1.0.7. Successivamente posto ai voti, è accolto l'emendamento 1.0.10. Posti separatamente ai voti, risultano quindi respinti gli emendamenti 1.0.11 e 1.0.14. Infine, la Commissione accoglie l'emendamento 1.0.16 e respinge l'emendamento 1.0.17.

Il senatore DE CORATO, illustrando l'emendamento 2.1, sottolinea come la maggioranza e il Governo siano ormai nelle mani del Partito della rifondazione comunista e come ciò non potrà non avere conseguenze sul prosieguo dei lavori della Commissione in relazione alla materia delle telecomunicazioni.

Il senatore CÒ illustra quindi gli emendamenti 2.3 e 2.4, esprimendo il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.5 qualora i suoi due emendamenti fossero respinti.

Il senatore ERROI rinuncia all'illustrazione dell'emendamento 2.5.

Il relatore, senatore FALOMI, propone al senatore De Corato la seguente riformulazione dell'emendamento 2.1: «Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "Il termine del 28 agosto 1997 di cui al comma 1 è prorogato al 28 agosto 2000 per le emittenti che diffondono il proprio segnale in forma codificata mediante un unico canale su frequenze terrestri. Alle emittenti che esercitano in forma codificata più canali su frequenze terrestri, si applicano le disposizioni di cui al presente comma a condizione che i canali su frequenze terrestri eccedenti siano dismessi o trasferiti via cavo o da satellite entro il 28 agosto 1997"». Invita quindi i senatori Cò ed Erroi ad accettare la seguente riformulazione degli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5: «Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può realizzare reti tematiche via cavo e da satellite. Il contratto di servizio tra lo Stato e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo determina le condizioni in base alle quali la stessa concessionaria può effettuare anche trasmissioni via cavo e da satellite in forma codificata, promuovendo, in particolare, accordi tra la concessionaria e altri operatori per la effettuazione di tale tipo di trasmissioni. Agli oneri conseguenti alla realizzazione di reti tematiche via cavo e da satellite, la concessionaria provvede con gli utili derivanti dalle trasmissioni in forma codificata, nonchè con una quota degli introiti del canone di abbonamento o mediante convenzione con le amministrazioni dello Stato che richiedano speciali servizi radiotelevisivi”».

Il senatore DE CORATO chiede una breve sospensione della seduta per poter valutare la proposta di riformulazione del suo emendamento avanzata dal relatore.

La seduta, sospesa alle ore 17,10, riprende alle ore 17,20.

Il senatore DE CORATO annuncia di non poter accogliere la riformulazione dell'emendamento 2.1 proposta dal relatore.

Il senatore CÒ dichiara invece di accettare la riformulazione dei suoi emendamenti 2.3 e 2.4 nel testo proposto dal relatore.

Contrario a tale proposta si dichiara invece il senatore ERROI.

Il rappresentante del Governo dichiara il proprio parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2 di identico contenuto.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore CASTELLI annuncia la propria astensione in quanto ritiene che nè il Governo nè la maggioranza abbiano ben considerato i problemi delle aziende cui le date contenute negli emendamenti sono riferite. Ciò denuncia un atteggiamento persecutorio ed inaccettabile, del pari non condivisibile appare la riformulazione proposta dal relatore.

Prende quindi la parola il senatore ROGNONI per annunciare il proprio voto contrario sui due emendamenti anche se si dichiara convinto che sulla questione delle date sia necessaria una riflessione. Fa tuttavia osservare che i rappresentanti dell'opposizione non possono dichiararsi scandalizzati dall'eventuale reiezione dei due emendamenti in quanto ciò contrasterebbe con la loro proposta di approvare il provvedimento in esame nel testo originario: anche in relazione alle date. La riformulazione proposta dal relatore rifiutata dal senatore De Corato andava invece incontro alle esigenze delle aziende appena ricordate dal senatore Castelli.

Il ministro MACCANICO dichiara di aver ben presente il problema richiamato, ritiene tuttavia che la questione debba essere esaminata

all'interno dei disegni di legge di riforma del sistema delle telecomunicazioni.

Posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono respinti.

Il relatore FALOMI invita il senatore Cò a ritirare l'emendamento nel testo riformulato precedentemente accolto.

Il senatore CÒ dichiara di mantenere l'emendamento nella riformulazione proposta dal relatore in luogo degli emendamenti 2.3 e 2.4.

Sul testo riformulato dei due emendamenti annuncia il proprio voto contrario il senatore SEMENZATO che giudica non compatibili con il servizio pubblico le trasmissioni in forma codificata.

Annuncia invece la propria astensione a nome del Gruppo dei popolari il senatore ERROI.

Il senatore DE CORATO annuncia il proprio voto contrario sul nuovo testo degli emendamenti 2.3 e 2.4, sottolineando ancora una volta la ferma contrarietà del suo Gruppo a che la Rai possa rastrellare risorse sia sul piano della pubblicità che su quello del canone e, in questo caso, anche delle trasmissioni in forma codificata.

Il relatore, senatore FALOMI, fa presente che non essendo stata accolta dal senatore De Corato la riformulazione dell'emendamento 2.1, non è opportuno l'accoglimento del testo riformulato degli emendamenti 2.3 e 2.4 del senatore Cò ad essa connesso. Annuncia pertanto l'astensione della sua parte politica.

Posto ai voti, l'emendamento sostitutivo degli emendamenti 2.3 e 2.4 è respinto.

Il senatore ERROI ritira l'emendamento 2.5.

Il senatore FALOMI ritira l'emendamento 3.1.

Il senatore CARPINELLI illustra quindi l'emendamento 4.1, mentre il senatore MILIO dichiara di ritirare l'emendamento 4.0.1.

I senatori CASTELLI e TERRACINI fanno proprio l'emendamento 4.0.1.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 e parere contrario sull'emendamento 4.0.1.

Il ministro MACCANICO dichiara il proprio voto contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4.

Con la dichiarazione di voto contrario del senatore CASTELLI, posto ai voti, l'emendamento 4.1 è accolto.

Prima di passare alla votazione, il senatore ROGNONI chiede ai senatori Terracini e Castelli di ritirare l'emendamento 4.0.1 in quanto il suo contenuto è stato trasposto in un disegno di legge, il n. 1812, che la Commissione esaminerà a partire da domani in sede deliberante.

I senatori TERRACINI e CASTELLI dichiarano di mantenere l'emendamento.

Il senatore LAURO annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.1 è quindi respinto.

Il senatore BALDINI ritira gli emendamenti 5.2, 5.5, 5.7 e 5.9.

Il senatore DE CORATO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.1, 5.4, 5.6 e 5.8.

Il senatore CÒ dà per illustrato l'emendamento 5.3.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.4. Propone quindi la seguente riformulazione dell'emendamento 5.3: «Dopo il secondo periodo del comma 1, inserire il seguente: "Le frequenze delle emittenti televisive criptate che si rendono disponibili con il passaggio al sistema di trasmissione satellitare, sono riassegnate dal Ministro delle poste e telecomunicazioni ai soggetti titolari di concessioni televisive in ambito nazionale e di autorizzazione in ambito nazionale per la ripetizione di programmi esteri, esclusi i concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al novanta per cento della popolazione"». Sull'emendamento 5.6, esprime parere favorevole a condizione che siano accettate dal primo firmatario le seguenti modifiche: «Al comma 3, dopo la parola "autorizza", inserire le seguenti: "a condizione che non sia ampliata l'area di servizio e previa autorizzazione del Comune relativamente all'area di nuova ubicazione dell'impianto"». Propone quindi la soppressione del comma 3-ter e la soppressione, all'interno del comma 3-*quater* delle seguenti parole: «conseguite anche ai sensi del comma 3-ter». Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 5.8.

Il ministro MACCANICO esprime parere contrario sull'emendamento 5.1 e favorevole sull'emendamento 5.3 nel nuovo testo. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 5.4, parere favorevole sull'emendamento 5.6 con le modifiche proposte dal relatore, mentre si rimette alle valutazioni della Commissione in merito all'emendamento 5.8.

Il senatore CÒ dichiara di accogliere la riformulazione dell'emendamento 5.3 proposta dal relatore e il senatore DE CORATO dichiara a sua volta di essere favorevole all'accoglimento delle modifiche proposte dal senatore Falomi all'emendamento 5.6.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.

Il senatore CASTELLI interviene per esprimere il proprio voto contrario sul nuovo testo dell'emendamento 5.3 che ha una chiara ragione sociale.

Posto ai voti, l'emendamento 5.3 nel nuovo testo è accolto, mentre è respinto l'emendamento 5.4.

Posti separatamente ai voti, sono quindi accolti l'emendamento 5.6 nel nuovo testo e l'emendamento 5.8.

Il senatore BOSI rinuncia all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 7.

Il senatore CÒ dà a sua volta per illustrato l'emendamento 7.3.

Il relatore, senatore FALOMI, esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.7. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 7.2 e 7.6.

Il ministro MACCANICO si rimette alle valutazioni della Commissione su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Posto ai voti, viene accolto l'emendamento 7.1 e, successivamente, respinto l'emendamento 7.2. Posti congiuntamente ai voti, in quando di identico contenuto, sono quindi accolti gli emendamenti 7.3 e 7.4. Successivamente posto ai voti, è quindi accolto l'emendamento 7.5. Viene infine respinto l'emendamento 7.6 e accolto l'emendamento 7.7.

Il senatore CASTELLI annuncia che non parteciperà alla votazione sul mandato al relatore in quanto non condivide la logica con cui la Commissione ha lavorato e per la scarsa chiarezza del testo sottoposto alla Commissione.

Annuncia invece la propria astensione il senatore BOSI.

Il senatore DE CORATO, annunciando l'astensione del Gruppo di Alleanza nazionale, sottolinea che sarebbe stato preferibile che le date riferite alle trasmissioni dal satellite fossero modificate oppure che si fosse proceduto all'approvazione del testo originario del decreto-legge. Ritiene in ogni caso che, ancora una volta, l'esame di questo provvedimento dimostri come la situazione politica sulla materia delle telecomunicazioni sia ancora del tutto bloccata.

Il senatore FIRRARELLO, in considerazione dello sforzo operato dalla Commissione per il miglioramento del testo e nell'auspicio che il Governo si faccia carico di rivedere le date relative all'utilizzazione delle frequenze terrestri da parte delle emittenti che trasmettono in forma codificata, annuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore BALDINI interviene per annunciare l'astensione del Gruppo di Forza Italia in quanto la decisione definitiva sarà presa nell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Interviene quindi il ministro MACCANICO per ringraziare tutti i membri della Commissione che hanno sicuramente migliorato il testo e per sottolineare che alcune questioni potranno meglio essere affrontate una volta ripreso l'esame dei provvedimenti di riforma del sistema delle telecomunicazioni sul quale auspica una reciproca collaborazione tra tutte le forze politiche.

Interviene infine il presidente PETRUCCIOLI che ritiene necessario sottolineare come le modifiche apportate al provvedimento siano migliorative del testo e non possano ritenersi lesive delle posizioni della minoranza, dato peraltro l'accoglimento di molti dei loro emendamenti, e che ciò, pertanto, non possa aver incrinato il clima di collaborazione tra tutte le forze politiche all'interno della Commissione.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore di riferire in termini favorevoli in Assemblea sulla conversione in legge del decreto in esame, con le modifiche testè accolte, autorizzandolo al contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 19,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1816**Art. 1.**

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 517 del 4.10.1996 è aggiunto il seguente comma 3-bis:

3-bis. I mutui ulteriormente previsti dal precedente comma 3 possono altresì essere accesi per consentire il completamento di opere di realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria di carattere innovativo, laddove l'Ente locale competente ravvisi, con parere motivato dei Ministeri competenti, la necessità di ampliare il progetto originario per sopravvenute esigenze di razionalizzazione della mobilità nella relativa area metropolitana».

1.1

BORNACIN

All'articolo 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 4, comma 5 del decreto-legge n. 320 del 14.6.1996 è aggiunto il seguente comma 5-bis:

5-bis. Sul tratto autostradale della A 10 compreso tra i caselli di Genova Ovest e Genova Voltri non si procede all'esazione del pedaggio per i veicoli adibiti al trasporto merci appartenenti alle Classi di Pedaggio 3, 4 e 5».

1.2

BORNACIN

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1540**Art. 1.**

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 7 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre».

1.0.1

BALDINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 7 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre».

1.0.2

DE CORATO, BOSI, BALDINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le concessionarie di emittenti radiotelevisive possono, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate in concessione, trasmettere messaggi e dati finalizzati a fornire servizi all'utenza. Di conseguenza le stesse concessionarie possono effettuare trasmissioni televisive di tipo televideo (teletex) nonchè emissioni di tipo videotel (videotex)».

1.0.3

DE CORATO, BOSI, BALDINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le concessionarie di emittenti radiotelevisive possono, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate in concessione, trasmettere messaggi e dati finalizzati a fornire servizi all'utenza. Di conseguenza le stesse concessionarie possono effettuare trasmissioni televisive di tipo televideo (teletex) nonché emissioni di tipo videotel (videotex)».

1.0.4

BALDINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per le utenze previste al secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1991, n. 416 e per quelle relative ai telefoni cellulari, alla fornitura di energia elettrica per gli impianti di diffusione, di trasmissione, di ripetizione, di collegamento e di supporto comunque all'attività svolta dall'emittente, l'ammissione alle riduzioni tariffarie con la conseguente compensazione sarà effettuata dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri a conferma di quanto indicato nella domanda di provvidenze presentate dalla emittente radiofonica o televisiva, l'indicazione della intestazione dei contratti, il numero delle utenze e la localizzazione delle stesse con la dimostrazione, nel caso di intestazione dei contratti a soggetti diversi dall'emittente degli oneri di spesa effettivamente a carico dell'emittente. La documentazione di spesa dovrà consistere in bollette o fatture intestate all'emittente richiedente dalle quali risulti l'assolvimento degli obblighi di pagamento dell'IVA».

1.0.5

DE CORATO, BOSI, BALDINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per le utenze previste al secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1991, n. 416 e per quelle relative ai telefoni cellulari, alla fornitura di energia elettrica per gli impianti di diffusione, di trasmissione, di ripetizione, di collegamento e di supporto comunque all'attività svolta dall'emittente, l'ammissione alle riduzioni tariffarie con la conseguente compensazione sarà effettuata dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri a conferma di quanto indicato nella domanda di provvidenze presentate dalla emittente radiofonica o televisiva, l'indicazione della intestazione dei contratti, il numero delle utenze e la localizzazione delle stesse con la dimostrazione, nel caso di intestazione dei contratti a soggetti diversi dall'emittente degli oneri di spesa effettivamente a carico dell'emittente. La documentazione di spesa dovrà consistere in bollette o fatture intestate all'emittente richiedente dalle quali risulti l'assolvimento degli obblighi di pagamento dell'IVA».

1.0.6

BALDINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili sia attraverso collegamenti temporanei in occasione di avvenimenti in cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport, attualità».

1.0.7

DE CORATO, BOSI, BALDINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili sia attraverso collegamenti temporanei in occasione di avvenimenti in cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport, attualità».

1.0.8

BALDINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le norme di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1990 n. 223 si applicano anche alle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, nonché alle concessioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a condizione che i titolari delle suddette concessioni ne chiedano l'applicazione. In assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento si farà riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento indicati negli atti di concessione».

1.0.9

BALDINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le norme di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1990 n. 223 si applicano anche alle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, nonché alle concessioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a condizione che i titolari delle suddette concessioni ne chiedano l'applicazione. In assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento si farà riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento indicati negli atti di concessione».

1.0.10

DE CORATO, BOSI, BALDINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sostituire le parole "escluso il comma 10" con le seguenti "esclusi i commi 9-bis e 10".

2. All'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sostituire le parole "dei divieti di cui all'articolo 8, comma 10, e di cui" con le parole "dei divieti di cui all'articolo 8, commi 9-bis e 10 e di cui".

1.0.11

DE CORATO, BOSI, BALDINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sostituire le parole "escluso il comma 10" con le seguenti "esclusi i commi 9-bis e 10".

2. All'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sostituire le parole "dei divieti di cui all'articolo 8, comma 10, e di cui" con le parole "dei divieti di cui all'articolo 8, commi 9-bis e 10 e di cui".

1.0.12

BALDINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. È abrogato l'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alla lettera *a*).

2. Ipotesi di variazione dell'orario in cui si intende trasmettere in contemporanea da parte di soggetti già titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sufficiente darne comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Le domande di autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea si intendono accolte qualora non vengano respinte dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla loro presentazione».

1.0.13

BALDINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. È abrogato l'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alla lettera *a*).

2. Ipotesi di variazione dell'orario in cui si intende trasmettere in contemporanea da parte di soggetti già titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sufficiente darne comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Le domande di autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea si intendono accolte qualora non vengano respinte dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla loro presentazione».

1.0.14

DE CORATO, BOSI, BALDINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale possono ottenere l'autorizzazione a diffondere i propri programmi anche attraverso più meste in onda ubicate in luoghi diversi».

1.0.15

BALDINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale possono ottenere l'autorizzazione a diffondere i propri programmi anche attraverso più meste in onda ubicate in luoghi diversi».

1.0.16

DE CORATO, BOSI, BALDINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, vengono ridotte ad un decimo.

2. Le sanzioni che, ai sensi del citato articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono state già comminate dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, devono intendersi prive di efficacia».

1.0.17

DE CORATO, BOSI, BALDINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, vengono ridotte ad un decimo.

2. Le sanzioni che, ai sensi del citato articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono state già comminate dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, devono intendersi prive di efficacia».

1.0.18

BALDINI

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «28 agosto 1997» con le seguenti: «28 agosto 2002».

2.1

DE CORATO, BALDINI, BOSI

Al comma 1, sostituire le parole: «28 agosto 1997» con le seguenti: «28 agosto 2002».

2.2

DE CAROLIS, RIGO

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «la concessionaria pubblica nonché».

2.3

Cò

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La concessionaria pubblica (Rai) ha titolo a trasmettere in forma codificata sia via cavo che via satellite programmi tematici e specialistici, su apposita istanza da presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con le stesse procedure di cui al comma precedente».

2.4

Cò

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alla Rai-tv. La relativa autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e telecomunicazioni dovrà prevedere che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo rimborsi allo Stato una quota dei canoni corrispondente agli utili delle trasmissioni in forma codificata».

2.5

ERROI, LO CURZIO, VERALDI

Art. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

1. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni televisive digitali da satellite o via cavo in chiaro o criptate non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (*European Telecommunication Standard Institute*) e del CEN/CENELEC (Comitato Europeo di Normazione/Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica) in quanto applicabili. I decodificatori dovranno essere predisposti a operare con sistemi di accesso condizionato diversi attraverso l'uso di moduli di decriptazione separati dall'unità base ed interconnessi a quest'ultima tramite l'interfaccia comune, conforme alle specifiche degli organismi di standardizzazione europei. In caso di violazione delle predette disposizioni, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni irroga la sanzione pecuniaria da lire 100 milioni a un miliardo, oltre la somma di lire 100.000 per ciascun decodificatore. È comunque fatta salva la legislazione penale in riferimento alla condotta di cui al presente comma».

3.1

FALOMI

Art. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le emittenti televisive in ambito locale che alla data del 30 novembre 1993 erano carenti dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, possono ottenere la concessione a condizione che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge attestino il possesso dei requisiti di cui alla presente legge e di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, ad esclusione del comma 5, lettera a)».

4.1

CARPINELLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)

1. Le somme, dovute per effetto della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Centro di produzione S.p.A., approvata con decreto ministeriale il 21 novembre 1994 ed avente ad oggetto il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, sono mantenute nel conto dei residui del capitolo 1099 dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per essere utilizzate nell'esercizio successivo».

4.0.1

MILIO

Art. 5.

All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «27 ottobre 1993, n. 422», aggiungere le seguenti: «nonchè tra i concessionari radiofonici nazionali».

5.1

DE CORATO, BOSI, BALDINI

All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «27 ottobre 1993, n. 422», aggiungere le seguenti: «nonchè tra i concessionari radiofonici nazionali».

5.2

BALDINI

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: «nonchè delle emittenti televisive criptate» con le seguenti: «escluse le frequenze delle emittenti televisive criptate che si rendono disponibili, con il passaggio al sistema di trasmissione satellitare, per le quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone un piano di coordinamento e di riassegnazione alle emittenti finalizzato alla razionalizzazione dell'etere ed alla eliminazione delle interferenze».

5.3

Cò

All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «le acquisizioni» inserire le seguenti: «mediante conferimento ovvero cessione».

5.4

DE CORATO, BOSI, BALDINI

All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «le acquisizioni» inserire le seguenti: «mediante conferimento ovvero cessione».

5.5

BALDINI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni autorizza attraverso i propri Uffici circoscrizionali, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, le modifiche degli impianti delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva concessionarie, in ipotesi di trasferimento di sede dell'impresa o di uno o più degli impianti di diffusione o di collegamento della stessa, nonché in ipotesi di esigenze di compatibilizzazione radioelettrica per risolvere situazioni interferenziali tra concessionari privati ovvero tra concessionari privati e servizi pubblici, nonché ogni altra modifica attinente parametri radioelettrici degli impianti.

3-bis. Qualora si rendesse necessario un periodo di sperimentazione delle modifiche tecniche richieste il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nello stesso termine di cui al comma 3, può rilasciare, per un periodo di sessanta giorni, autorizzazioni finalizzate alla suddetta sperimentazione. In caso di esito favorevole della sperimentazione, al termine della stessa, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, attraverso gli Uffici circoscrizionali, rilascia l'autorizzazione definitiva alla modifica richiesta.

3-ter. Qualora non venga provveduto ai sensi del comma 3 o del comma *3-bis* entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, la stessa si intenderà accolta.

3-quater. A seguito delle autorizzazioni definitive di cui ai commi 3 e *3-bis*, conseguite anche ai sensi del comma *3-ter*, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvederà alle necessarie modifiche degli allegati tecnici al decreto di concessione.

3-quinquies. Le situazioni interferenziali tra concessionari privati e concessionari pubblici dovranno essere risolte attraverso una procedura di compatibilizzazione tra gli impianti interessati che permetta agli stessi di coesistere e di irradiare nelle aree già in precedenza servite.

3-sexies. L'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è soppresso.

3-septies. All'articolo 1, comma *3-ter* del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, il periodo compreso tra le parole «son altresì consentiti» e le parole «obblighi di legge» viene soppresso».

5.6

DE CORATO, BOSI, BALDINI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni autorizza attraverso i propri Uffici circoscrizionali, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, le modifiche degli impianti delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva concessionarie, in ipotesi di trasferimento di sede dell'impresa o di uno o più degli impianti di diffusione o di collegamento della stessa, nonchè in ipotesi di esigenze di compatibilizzazione radioelettrica per risolvere situazioni interferenziali tra concessionari privati ovvero tra concessionari privati e servizi pubblici, nonchè ogni altra modifica attinente parametri radioelettrici degli impianti.

3-bis. Qualora si rendesse necessario un periodo di sperimentazione delle modifiche tecniche richieste il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nello stesso termine di cui al comma 3, può rilasciare, per un periodo di sessanta giorni, autorizzazioni finalizzate alla suddetta sperimentazione. In caso di esito favorevole della sperimentazione, al termine della stessa, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, attraverso gli Uffici circoscrizionali, rilascia l'autorizzazione definitiva alla modifica richiesta.

3-ter. Qualora non venga provveduto ai sensi del comma 3 o del comma *3-bis* entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, la stessa si intenderà accolta.

3-quater. A seguito delle autorizzazioni definitive di cui ai commi 3 e *3-bis*, conseguite anche ai sensi del comma *3-ter*, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvederà alle necessarie modifiche degli allegati tecnici al decreto di concessione.

3-quinquies. Le situazioni interferenziali tra concessionari privati e concessionari pubblici dovranno essere risolte attraverso una procedura di compatibilizzazione tra gli impianti interessati che permetta agli stessi di coesistere e di irradiare nelle aree già in precedenza servite.

3-sexies. L'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è soppresso.

3-septies. All'articolo 1, comma 3-ter del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, il periodo compreso tra le parole «son altresì consentiti» e le parole «obblighi di legge» viene soppresso».

5.7

BALDINI

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «A tal fine il soggetto che ha operato il trasferimento comunicherà all'Ufficio circoscrizionale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni territorialmente competente l'attivazione dei nuovi impianti di collegamento entro 24 ore dall'attivazione degli stessi».

5.8

DE CORATO, BOSI, BALDINI

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «A tal fine il soggetto che ha operato il trasferimento comunicherà all'Ufficio circoscrizionale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni territorialmente competente l'attivazione dei nuovi impianti di collegamento entro 24 ore dall'attivazione degli stessi».

5.9

BALDINI

Art. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le concessionarie del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione sono tenute a fornire gratuitamente entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto a tutti gli abbonati collegati a centrali numeriche un codice personale di identificazione che disabiliti\abiliti l'accesso a prefissi audiotex salvo quelli previsti al comma 2 e a linee internazionali. È fatto obbligo alle concessionarie di comunicare tale codice agli abbonati con apposita segnalazione sui relativi bollettini di fatturazione».

7.1

BOSI, DE CORATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministero delle poste e telecomunicazioni autorizza la deroga alle disposizioni di cui al comma 1, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta proveniente dal centro servizi e/o dal fornitore di informazioni, per tutti i servizi ad esclusione delle *chat line* o *one to one*. Sono comunque vietati servizi audiotex che presentino forme e contenuti a carattere erotico, pornografico o osceno».

7.2

DE CORATO, BALDINI, BOSI

Al comma 3, sostituire le parole: «ore 23» con le seguenti: «ore 24».

7.3

Cò

Al comma 3, sostituire le parole: «ore 23» con le seguenti: «ore 24».

7.4

BOSI, DE CORATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «intrattenimento e» e aggiungere in fine le parole: «È fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed in ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori».

7.5

DE CORATO, BALDINI, BOSI

Al comma 3, sopprimere le parole: «intrattenimento e» e aggiungere in fine le parole: «È fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed in ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori».

7.6

DE CORATO, BOSI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le concessionarie sono tenute, 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a modificare i bollettini di fatturazione in modo tale da comunicare all'abbonato, in modo chiaro e trasparente, l'importo imputabile rispettivamente a: chiamate urbane, interurbane, internazionali, su prefissi audiotex e sui cellulari».

7.7

DE CORATO, BOSI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1996

56ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 18,35.**IN SEDE REFERENTE*

(1807) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 520, concernente modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio: mandato a riferire sulla mancata conclusione dei lavori della Commissione)

Il presidente GIOVANELLI annuncia che la 1ª Commissione permanente ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità concernenti il decreto-legge n. 520 del 1996.

Il relatore VELTRI illustra il disegno di legge in titolo, che apporta modifiche alla legge n. 549 del 1993, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico. Tali modifiche si sono rese necessarie a seguito della procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia: pertanto, una mancata conversione del decreto-legge assoggetta il nostro Paese al rischio di nuova attivazione del procedimento di infrazione, oltre a creare problemi al sistema produttivo nazionale che, seppure a fatica, sta adeguandosi alla normativa in vigore.

La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze nocive all'ozono stratosferico – di cui alle tabelle A e B della legge n. 549 del 1993 – sono oggetto di un divieto che nella versione originaria del decreto-legge decorreva dal 31 dicembre 2008, mentre il testo licenziato dalla Camera dei deputati ha posticipato tale termine al 2015; ciò ad eccezione del bromuro di metile, il cui termine di decorrenza del divieto resta quello fissato dal decreto ministeriale n. 56 del 1996, cioè il 1998. Per le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze in tabella B prima dei termini prescritti, sono previsti accordi di programma al fine di usufrui-

re di incentivi: in proposito sarebbe auspicabile procedere al rifinanziamento di tali fondi risalenti alla legge n. 549, visto che all'articolo 6 si autorizza la continuazione delle spese riguardanti sia le attività nazionali di tutela che la partecipazione ai comitati internazionali. Sono altresì da segnalare le modifiche in merito all'etichettatura ed all'informazione al consumatore, cui la Camera ha aggiunto misure di educazione ambientale nella scuola; inoltre, sono stati previsti enti ed istituti di ricerca privati tra i soggetti chiamati a concorrere alla realizzazione della legge.

La Camera dei deputati ha infine approvato due ordini del giorno sull'approfondimento delle cause di assottigliamento della fascia di ozono, nonché sull'attivazione del Governo a livello comunitario per limitare ulteriormente le attività lesive ed anticipare la scadenza delle misure previste nel regolamento 3093/94/CE. Il relatore auspica pertanto la celere conversione del decreto-legge, nel testo approvato dalla Camera: esso rappresenta un equilibrato punto di convergenza tra le esigenze del mondo produttivo e quelle di una più rigorosa difesa dell'ambiente.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BORTOLOTTO, dopo aver ricordato che anche la legge n. 549 del 1993 vieta la produzione di *halons* a partire dal 1° gennaio 1994, giudica criticamente la possibilità ammessa nell'ambito del regolamento 3093/CE del ricorso a deroghe per gli usi cosiddetti essenziali, poichè ciò ha comportato una situazione in cui risultano più penalizzati i prodotti meno nocivi. Dopo aver dichiarato di non comprendere le ragioni per cui il Governo abbia emanato un decreto-legge laddove avrebbe potuto raggiungere gli stessi obiettivi attraverso gli strumenti attuativi previsti dalla citata legge n. 549, preannuncia la contrarietà del proprio Gruppo all'emendamento approvato presso la Camera dei deputati al comma 1 dell'articolo 2. Preannunciata la presentazione di emendamenti, illustra infine il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

viste le conclusioni della VIII Conferenza delle parti firmatarie del protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono, che si è tenuta a San José di Costa Rica dal 22 al 28 novembre 1996 e considerato in particolare che il rapporto scientifico presentato alla Conferenza conferma le previsioni sull'estensione dell'assottigliamento della fascia protettiva dell'ozono stratosferico e suggerisce l'eliminazione degli usi delle sostanze pericolose;

considerato altresì che la VII Conferenza delle parti firmatarie del protocollo di Montreal che si è tenuta a Vienna dal 2 al 7 dicembre 1995, ha individuato i tempi per la riduzione e la eliminazione degli usi del bromuro di metile, ed ha inoltre indicato l'esigenza di avviare la riduzione degli usi degli *halons*, ad integrazione di quanto già stabilito dal regolamento 3093/94/CE;

considerato che il Consiglio dei ministri dell'ambiente dell'Unione europea ha richiesto alla Commissione europea di presentare quanto prima una revisione del regolamento 3093/94/CE per adeguarlo alle conclusioni della Conferenza delle parti di Vienna;

considerato infine che il Consiglio dei ministri dell'ambiente dell'Unione europea ha anche individuato l'esigenza di accelerare i tempi per l'eliminazione degli usi degli HCFC, a partire da quelli con maggiore potere di distruzione dell'ozono, ed ha peraltro sottolineato l'esigenza che gli eventuali sostituti degli HCFC non comportino effetti sul clima globale a causa di un elevato potenziale di effetto serra,

impegna il Governo:

a sostenere nell'ambito dell'Unione europea l'esigenza di una urgente revisione del regolamento 3093/94/CE per accelerare i tempi della eliminazione entro comunque il 2008 di tutte le sostanze pericolose per la fascia di ozono e garantire contestualmente l'impiego di sostanze sostitutive che non comportino effetti negativi per la protezione dell'ambiente globale oltre che della fascia di ozono».

0/1807/1/13 PIERONI, MANCONI, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, RIPAMONTI, CARELLA, SEMENZATO, BORTOLOTTI, SARTO, CORTIANA, BOCO, PETTINATO

Il senatore CARCARINO, nel far presente che il ricorso allo strumento del decreto-legge è stato imposto da una procedura di infrazione nei confronti della legge n. 549 del 1993, di cui si contestava principalmente la non opponibilità agli altri Stati membri e quindi, in sostanza, il divieto di importazione, esprime l'avviso che non debba essere comunque sottovalutato il fatto che il decreto-legge in esame è stato approvato dalla Camera dei deputati a larghissima maggioranza. Per queste ragioni, preannuncia il voto favorevole della propria parte politica alla conversione del provvedimento.

Il senatore MAGGI, lamentata l'impossibilità di un serio approfondimento sia del decreto-legge, sia della posizione dei vari Gruppi parlamentari, paventa il rischio che l'approvazione dell'ordine del giorno illustrato dal senatore Bortolotto, contestualmente all'approvazione del provvedimento, non possa che creare per gli operatori ulteriori confusioni e incertezze che, a suo avviso, sono assolutamente da scongiurare.

Il senatore Athos DE LUCA esordisce ricordando i termini del parere espresso quest'oggi dalla 10ª Commissione permanente sul disegno di legge in titolo: si invita a ripristinare l'articolo 2 nel testo originario del Governo, il cui mutamento è dal Gruppo Verdi-l'Ulivo giudicato un errore politico in cui è incorsa la Camera dei deputati. L'inattuazione della legge n. 549 del 1993 non consente l'ammodernamento della struttura produttiva italiana secondo criteri di sviluppo sostenibile; proseguire lungo tale percorso di sostanziale violazione delle priorità imposte dalla normativa internazionale rappresenterebbe perciò un serio rischio per la salute pubblica e l'ecosistema, non giustificabile neppure con le priorità occupazionali addotte da Gruppi che - come quello di Rifondazione comunista - hanno sempre condiviso in passato battaglie politiche fondate sulla salvaguardia di un bene più alto e prezioso, quale l'ambiente.

Il presidente GIOVANELLI ammonisce sulla dura replica che la storia si è incaricata di offrire nei confronti delle ideologie che nello strumento legislativo hanno visto solo l'occasione per lanciare segnali politici in sé stessi: la legge rappresenta una regolazione di situazioni di fatto, nei confronti delle quali soltanto si può valutare l'efficacia dello strumento prescelto e la sua adeguatezza al fine conclamato. Ebbene, la legge n. 549 del 1993 non si è dimostrata inapplicabile solo per la cattiva volontà degli esecutori che volta per volta hanno occupato gli incarichi di Governo: i suoi obiettivi erano irrealistici e contrastavano con la globalizzazione dell'economia, la liberalizzazione del commercio internazionale e la necessità di considerare le condizioni di competitività delle industrie nazionali.

Nelle sedi internazionali la sostenibilità dello sviluppo non rappresenta tanto una proclamazione astratta di principi, bensì l'occasione per valutare - volta per volta - il rapporto tra le esigenze di salvaguardia ambientale e tutte le altre variabili che concorrono a definire l'assetto economico mondiale: sulla condotta del Governo italiano in tali assise internazionali è necessario anzi condurre una verifica in sede parlamentare, che la Presidenza della Commissione si impegna a proporre in sede di programmazione dei lavori alla ripresa. Non potendosi escludere che fasce di mercato attualmente coperte da aziende nazionali siano, in virtù del termine proposto dal Gruppo Verdi-l'Ulivo, occupate da industrie straniere (a tacere dell'importazione illegale di prodotti che sin d'ora si verifica attraverso le frontiere dell'Unione verso Est), la formulazione normativa dovrebbe tener conto del fatto che i prodotti contenenti HCFC rappresentano già delle alternative rispetto all'*halon* ed ai cloro-fluorocarburi. L'industria nazionale, tutt'altro che arretrata, ha adottato programmi di produzione che tengono conto delle necessità di sostenibilità ambientale, per cui assoggettarla ad un termine abbreviato rispetto alla generalità dei concorrenti stranieri significherebbe riversare nel nostro Paese i corrispondenti prodotti che soddisfano la domanda di mercato esistente, ad onerosità ambientale maggiore.

Nel concordare con i contenuti dell'ordine del giorno n. 1, il Presidente conclude invitando ad una riflessione di tutti i Gruppi che eviti una decadenza del decreto, a seguito della quale si verificherebbe un contraccolpo di cui il Governo comunque non potrebbe non farsi carico.

Dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Replica il relatore VELTRI, che illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premesso:

che è necessario un ruolo più propositivo del Governo italiano in sede di elaborazione delle politiche comunitarie nel settore ambientale;

che la tutela dell'ozono stratosferico è obiettivo primario da perseguire, in connessione con la individuazione delle differenti incidenze delle diverse sostanze nocive non solo in fase di dispersione diretta ma durante l'intera fase di gestione;

che occorre accelerare la transizione verso l'uso di sostanze a contenuto impatto ambientale, sia attraverso il contributo di studi e ricerche che con concrete misure incentivanti rivolte alle aziende produttrici che si avviino realmente verso una riconversione non lesiva dell'ozono stratosferico;

che il Parlamento, nelle competenti Commissioni permanenti, deve svolgere un ruolo più attivo di quanto finora sostenuto nelle politiche ambientali italiane a livello europeo;

impegna il Governo:

ad un sollecito intervento in sede europea perchè si pervenga sia ad una limitazione nella produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione di sostanze nocive dell'ozono, che ad un anticipo delle scadenze previste nel regolamento 3093/94/CE;

a promuovere un rapporto più diretto con il Parlamento in sede di predisposizione delle politiche nazionali nel settore ambientale, da concertare con quelle degli Stati membri della Unione europea».

0/1807/2/13

IL RELATORE

Il relatore si dichiara poi favorevole all'ordine del giorno n. 1.

Il ministro RONCHI esprime preliminarmente l'avviso che la legge n. 549 del 1993 non ponesse limiti particolarmente rigorosi, tanto è vero che la procedura di infrazione avviata a livello comunitario è stata motivata con la considerazione che la possibilità di deroga per i prodotti di cui all'allegato B consentita da tale legge attraverso lo strumento del decreto interministeriale si basasse su un prevalente interesse industriale anzichè ambientale. L'approvazione del regolamento 3093/94/CE, essendo successiva all'entrata in vigore della citata legge, avrebbe comportato comunque la necessità di un adeguamento della normativa italiana; esso prevede tuttavia un regime di deroghe molto esteso per sostanze ad alto impatto sull'ozono destinate ad usi cosiddetti essenziali, tale da ingenerare il sospetto di un atteggiamento di favore nei confronti di alcune industrie europee. Per queste ragioni l'Italia, ai fini della revisione del predetto regolamento, ha portato in sede comunitaria una posizione che da una parte prevede di anticipare dal 2014 al 2008 la cessazione delle deroghe, dall'altra introduceva come parametro di riferimento il criterio dell'impatto globale delle emissioni in atmosfera (tenendo cioè conto dell'effetto serra accanto alla riduzione dell'ozono) e propone infine che, in mancanza di alternative sicure, gli HCFC a basso ODP possano validamente sostituire gli *halons*. Il Ministro afferma poi di non condividere l'emendamento apportato dalla Camera al comma 1 dell'articolo 2, il quale si adegua al contenuto del regolamento comunitario solo in parte e costituisce un arretramento sul piano politico rispetto alla posizione avanzata che l'Italia ha tradizionalmente mantenuto sulla tutela dell'ozono stratosferico. In conclusione, il Ministro si dichiara disponibile ad accogliere, qualora ripresentati in Assemblea, gli ordini del giorno n. 1 e n. 2.

Posti separatamente ai voti, tali ordini del giorno risultano accolti, con l'astensione del gruppo di Alleanza nazionale.

Il presidente GIOVANELLI, nel far presente che il provvedimento è stato calendarizzato in Assemblea per la seduta di domani mattina fissata per le ore 11, chiede ai Gruppi di pronunciarsi sulla eventualità di fissare un termine per gli emendamenti.

Il senatore Athos DE LUCA chiede di fissare tale termine entro tempi molto stretti, annunciando che la sua parte politica, pur avendo presentato molti emendamenti, non persegue una finalità ostruzionistica, essendo disponibile anche a ritirare le altre proposte emendative qualora fosse accolto l'emendamento che ripristina il testo originario del Governo.

Il senatore SPECCHIA fa presente che gli altri Gruppi, a differenza del gruppo Verdi-l'Ulivo che ha già formalizzato i propri emendamenti, non avrebbero a disposizione i tempi sufficienti perchè l'esame possa proseguire nella mattinata di domani prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea. Riterrebbe pertanto preferibile che l'esame degli emendamenti fosse svolto direttamente in Assemblea e che la Commissione prendesse atto della impossibilità materiale di concludere in tempo utile l'esame del provvedimento.

Si associa il senatore CARCARINO.

Il presidente GIOVANELLI, alla luce di tali dichiarazioni e preso atto della obiettiva ristrettezza dei tempi disponibili, propone che sia conferito mandato al relatore di riferire sulla mancata conclusione dei lavori da parte della Commissione.

La Commissione, a maggioranza, dà infine mandato in tal senso al relatore Veltri.

La seduta termina alle ore 20,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1996

Presidenza del Presidente provvisorio

Filippo MANCUSO

indi del Presidente

Ottaviano DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 14,30.

*ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI
(R027 000, B53^a, 0001^o)*

Filippo MANCUSO, Presidente, indice la votazione per l'elezione del Presidente della Commissione.

Comunica quindi il risultato della votazione:

presenti e votanti 49.

Hanno riportato voti:

DEL TURCO	30
ARLACCHI	2
CANANZI	1
SERENA	1
Schede bianche	15

Proclama eletto Presidente il senatore Ottaviano DEL TURCO.

Ottaviano DEL TURCO, Presidente, indice quindi la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei Vicepresidenti:

presenti e votanti 44.

Hanno riportato voti:

VENDOLA	22
MANCUSO	16
Schede bianche	6

Proclama eletti Vicepresidenti il deputato Nicola VENDOLA e il deputato Filippo MANCUSO.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei Segretari: presenti e votanti 44.

Hanno riportato voti:

DIANA	23
CURTO	16
DE ZULUETA	1
CARRARA	1
Schede bianche	3

Proclama eletti Segretari il senatore Lorenzo DIANA e il senatore Euprepio CURTO.

Ottaviano DEL TURCO, Presidente, dopo aver rivolto un augurio di buon lavoro a tutti i componenti la Commissione, invita i Gruppi a designare con sollecitudine i propri rappresentanti, riservandosi di convocare in un futuro assai ravvicinato l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi e la Commissione nella sua interezza.

La seduta termina alle ore 16.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1996

18^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1388) *Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142:* rinvio dell'emissione del parere;

(1627) *GUALTIERI ed altri: Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 3^a Commissione:

(1419) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 22 gennaio 1996:* parere favorevole;

(1420) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 aprile 1996:* parere favorevole;

alla 7^a Commissione:

(1033) *Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 11^a Commissione:

(51) *SMURAGLIA ed altri. Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonchè a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro:* rinvio dell'emissione del parere;

(Doc. XXII, n. 18) MULAS ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia: rinvio dell'emissione del parere;
(R162 000, C11^a, 0001^o)

alla 13^a Commissione:

(1807) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 520, concernente modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1996

34^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 15,30.***(1812) SALVI ed altri: Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentare**
(Parere alla 8^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente COVIELLO, osservando che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, è finalizzato al recupero di somme iscritte in conto residui, da utilizzare per il pagamento della convenzione con Radio Radicale per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. Fa presente che la Commissione bilancio è chiamata in primo luogo a valutare se dal disegno di legge derivino variazioni di entrata o di spesa, ai fini della sua iscrizione nell'ordine del giorno durante la sessione di bilancio. In proposito, sottolinea che l'utilizzo di residui non determina variazioni sui saldi di competenza di cui agli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato.

Il senatore FERRANTE dichiara di concordare con il relatore.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, precisando che esso non determina variazioni sui saldi di competenza di cui agli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato.

La seduta termina alle ore 15,35.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1996

6^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

(1807) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 520, concernente modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole condizionato

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 5 dicembre 1996, ore 14,30

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro tempore*, nonché dei signori Silvano Caroselli, Giovanni Recinto, Italo Bani, Antonio Baldi, Leonardo Carriero, Mario Astaldi e Teodoro De Angelis (*Doc. IV-bis*, n. 6).

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

I. Seguito dell'esame della seguente richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:

- Richiesta dell'ingegner Claudio Regis, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 555 del 1996, in relazione al procedimento penale n. 33483/95, pendente nei suoi confronti presso la Pretura Circondariale di Milano per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 341, commi 1 e 4, del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale).

II. Esame del seguente documento:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dai senatori Giuseppe Arlacchi e Giuseppe Ayala (*Doc. IV-ter*, n. 5).

Verifica dei poteri

Comunicazioni del senatore Lubrano di Ricco in materia di incompatibilità parlamentari.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE**(5^a - Bilancio)****(6^a - Finanze e Tesoro)***Giovedì 5 dicembre 1996, ore 10, 16 e 21**In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1704) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)*Giovedì 5 dicembre 1996, ore 15**In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- GUALTIERI ed altri. - Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (1627).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 584, recante misure urgenti per la corresponsione del controvalore dei buoni pasto ai dipendenti civili del comparto Ministeri (1709).
-

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 5 dicembre 1996, ore 10 e 15,15

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense (1389) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cesetti ed altri; Pasetto Nicola*).
- BATTAGLIA. - Soppressione dell'albo dei procuratori legali (1371).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza (399).
- Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado (1245).

II. Esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio (1247).
- LISI. - Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati (92).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).

Affari assegnati

Esame del seguente documento:

- Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 1996 (*Doc. XCI, n. 1*)
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 5 dicembre 1996, ore 9

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- SALVI ed altri. - Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (1812).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 5 dicembre 1996, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle strategie industriali della FIAT auto: audizione dei rappresentanti sindacali di categoria.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 5 dicembre 1996, ore 14,30

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

I. Esame del seguente documento:

- MULAS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII, n. 18*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro (51).
- DE LUCA Michele. - Interpretazione autentica, modifica e integrazione dell'articolo 49, comma 3, secondo periodo della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali (314).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 5 dicembre 1996, ore 10

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di ripartizione del capitolo di bilancio 1230 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1996 (n. 45).

